

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**

**FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**TESI DI LAUREA**

**LE COOPERATIVE E LA JAK BANK**

**Relatore: Professor Giovanni Tantini**

**Laureanda: Francesca Zigliotto VR 030638**

**ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009**

*“il destino di un paese non dipende dal tipo di scheda  
che lasciamo cadere nell’urna elettorale, ma dal tipo  
di uomo che facciamo scendere ogni mattina  
dalla nostra camera nella strada.”*

Henry David Thoreau

# INDICE SOMMARIO

## LE COOPERATIVE E LA JAK BANK

<i>Introduzione</i>	7
---------------------	---

### CAPITOLO PRIMO

#### EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE COOPERATIVE

1) I probi pionieri di Ronchdale	15
2) La disciplina del codice di commercio	16
3) Il Codice Civile del 1942 e l'era della formazione "ricapitalizzatrice"	17
4) L'articolo 45 della Costituzione	21
5) Le società cooperative dopo la riforma	23
6) La Società Cooperativa Europea	31

### CAPITOLO SECONDO

#### LO SCOPO MUTUALISTICO PURO E IMPURO

1) Scopo mutualistico e attività lucrativa	33
2) Lo scopo mutualistico dal Codice Civile del 1942 alla Legge 59 del 1992	35
3) La mutualità nella riforma del 2003	37

### CAPITOLO TERZO

#### L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LA TRASFORMAZIONE

1) I soci: disposizioni generali	45
1.1) Diritti e doveri	46
1.2) <i>Segue</i> : il principio della porta aperta	47

1.3) Tipologie di soci	52
1.4) L'assemblea	57
2) L'organo amministrativo	58
3) Il controllo	61
4) La trasformazione	63

## **CAPITOLO QUARTO**

### **LE BANCHE COOPERATIVE**

1) Evoluzione normativa	69
1.1) <i>Segue</i> : la disciplina comune	71
2) Le banche di credito cooperativo	72
3) Le banche popolari	74

## **CAPITOLO QUINTO**

### **LA JAK BANK**

1) La storia: JAK in Danimarca	77
1.1) <i>Segue</i> : JAK in Svezia	78
2) I valori e l'ideologia di JAK: una premessa	80
2.2) <i>Segue</i> : i valori	83
3) Come funziona il sistema JAK	85
3.1) Il metodo precedente	86
3.2) Il metodo attuale	89
3.3) La commissione sul prestito	95
4) Organizzazione interna	97
5) Alcuni dati sulla sua attività	101

6) JAK a confronto con una banca tradizionale	102
7) L'Associazione Culturale JAK Bank Italia	110
<i>Conclusione</i>	115
<i>Vocabolario economico</i>	123
<i>Postfazione</i>	131
<i>Bibliografia</i>	141
<i>Ringraziamenti</i>	145



## INTRODUZIONE

Questo lavoro, per ironia della sorte , o bontà del caso (solo il futuro potrà rivelarlo) vuol'essere la naturale continuazione ed evoluzione di quanto da me approfondito in sede di esame di maturità. Allora si trattava di un breve elaborato che, coordinando le diverse conoscenze acquisite nelle materie di indirizzo (in particolare: diritto, scienza delle finanze, economia aziendale; ho infatti conseguito il diploma di perito aziendale e corrisp. lingue estere presso l' I.T.C.S. "G. Piovene" di Vicenza), rifletteva sulla globalizzazione economica, evidenziando come di fatto ad essa non corrispondesse un'internazionalizzazione del rispetto dei diritti umani (dei lavoratori, dei bambini e delle donne), dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, delle culture nazionali: dunque un tema molto più ampio di quello che tratterò in questa sede. Era il 2003 e il Popolo di Seattle<sup>1</sup> si batteva con ardore per opporsi ad una globalizzazione selvaggia, ad unico appannaggio di imprenditori avidi di "conquiste geografiche", decisa a colpi di accordi siglati dai potenti del mondo (WTO, del G8, del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale).

I risultati drammaticamente tragici di quest'atteggiamento sono oramai sotto gli occhi di tutti: la crisi finanziaria partita dal collasso delle imprese bancarie americane (la crisi dei mutui subprime), ha investito molti settori dell'economia, determinando una reazione a catena, un vero e proprio domino, che ha quasi paralizzato il tanto elogiato sistema liberista e che sarà, a mio avviso, il preludio di una nuova coscienza globale.

---

<sup>1</sup> Così veniva allora definito il movimento che si oppone alla globalizzazione intesa come omologazione, come supremazia dei più forti (gli unici in grado di perpetrare l'ideale di un mercato unico, realizzato sulla base del modello liberista). Il suo nome deriva dalle contestazioni avvenute a Seattle nel 1999, in occasione della Conferenza del WTO (World Trade Organisation). Oggi, per qualificarlo, si usano termini come "new global" o "movimento dei movimenti" e, il suo pregio, che a volte si dimostra anche il suo più grande punto debole, è il fatto di essere composto da soggetti appartenenti a schieramenti estremamente eterogenei: basti pesare che in Italia vi fanno parte tanto le ACLI quanto i centri sociali, tanto movimenti religiosi come Pax Christi quanto partiti politici della sinistra più estrema.

L'orto che la First Lady americana, Michelle Obama, ha deciso di coltivare nei giardini della Casa Bianca, ne è l'emblema: sono i frutti della propria terra che dovranno essere seminati, coltivati e, a tempo debito, raccolti. L'identità nazionale, ma ancor più quella locale, si stanno prendendo la dovuta rivincita nei confronti della cultura omologante che Mc Donald's e Coca-cola, solo per citare i più famosi, hanno promosso e comunque continuano a diffondere. Il problema è che per troppo tempo ci si è dimenticati di seminare e ora che la realtà diventa critica da affrontare, soprattutto a causa della difficoltà che molti hanno a trovare e mantenere un lavoro<sup>2</sup>, manca una salda ancora a cui aggrapparsi.

Questa condizione è comune tanto all'americano medio, che, nei casi più drammatici si ritrova senza casa e senza il denaro per poter far fronte anche alle più banali spese sanitarie<sup>3</sup>, quanto al cinese che non può più permettersi di mantenere gli studi del figlio ed è costretto a tornare nella campagna che aveva lasciato per tentare una vita migliore<sup>4</sup>;

---

<sup>2</sup> Secondo i recenti dati pubblicati a settembre dall'Eurostat, il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è il più elevato dal 1999 (a luglio ha infatti raggiunto il 9,5 %). Nell'Europa a 27 si è registrato un aumento dall' 8,9 % del giugno scorso, al 9 % di luglio, che si traduce in un incremento del numero dei disoccupati pari a 225 mila unità. In Italia, a pesare di più, è il taglio che hanno subito i lavoratori interinali: dal 2008 è stato infatti rilevato un calo del 30 % degli occupati nell'ambito del lavoro temporaneo.

<sup>3</sup> L'articolo di Riccardo Chioni: *Le nuove direttive di Bloomberg: homeless pagate l'affitto* pubblicato su *Americaoggi* il 10 maggio 2009 (e disponibile all'indirizzo: [www.americoggi.info](http://www.americoggi.info)) denuncia come la situazione, a New York, sia arrivata all'assurdo: il sindaco Bloomberg ha infatti ripristinato una legge degli anni Novanta, rimasta dormiente fino a quest'anno, che obbligherà i senzatetto in possesso di un lavoro, a destinare parte del loro misero stipendio al pagamento dell'affitto del rifugio (i cosiddetti "shelter") che li accoglie.

<sup>4</sup> Giampaolo Visetti (corrispondente in Cina per il quotidiano La Repubblica) scrive, su *La Repubblica* – 12 agosto 2009, pag. 9, sezione Economia: *«Nelle fabbriche la tensione sale. Senza straordinari, la paga crolla da 250 a 40 euro al mese. Gli operai non riescono più a spedire soldi a casa, o a pagare gli studi ai figli. Gli anziani, privi di pensione e assistenza medica, perdono la sola fonte per la sussistenza. Entro il 2030, secondo le proiezioni, 320 milioni di ultra sessantacinquenni faranno saltare il nascente welfare made in China [...] In alcuni casi le imprese chiedono «anticipi retributivi» ai dipendenti, con la promessa di restituirli entro quattro anni. Nelle università, comprese quelle di Pechino, migliaia di laureandi fingono di essere stati assunti per poter discutere la tesi e non essere retrocessi in atenei di provincia.*

*Tra allievi e professori, da gennaio, si registra un boom di suicidi. Liu Wei, laureanda in informatica nello Hebei, ha lasciato un diario. La sua testimonianza, diffusa in internet, è diventata lo specchio del dramma nascosto dalle autorità. «Mi vergogno - si legge - perché i miei hanno fatto grandi sacrifici per non ridurmi a seguire la loro fine. Ora non possono più pagare la mia retta e io non troverò un lavoro per mantenerli.»*

tanto all'africano clandestino che affida ad un viaggio della speranza su un'imbarcazione di fortuna, il futuro suo e della sua famiglia, quanto al lavoratore italiano che decide di accamparsi sul tetto della fabbrica in cui ha lavorato una vita, e che ora sta fallendo, per manifestare il suo dissenso<sup>5</sup>.

E' solo in questo comune senso di incertezza e disorientamento generale, che riusciremo a scoprire valori come rispetto, fiducia, lealtà?

Il mio auspicio è, chiaramente, positivo: se le coscienze di ciascuno dovevano esser sollecitate per giungere al tanto agognato ridimensionamento degli obiettivi e delle priorità globali, questa crisi si è rivelata un vero e proprio propulsore. Con ciò non voglio certamente affermare che, fino a questo momento, vivessimo in un mondo fatto esclusivamente di approfittatori senza scrupoli né riserbo, ma un giro di vite era necessario per accorgerci dei danni provocati e di quelli che potremo o avremmo potuto evitare.

Ambiente, rifiuti, giustizia sociale, economia e finanza sostenibile sono temi che coinvolgono sempre più da vicino i cittadini, i quali, grazie anche alla Rete, riescono a dar vita a piccoli movimenti in grado di informare, ma anche di contestare, per migliorare, in maniera coesa e partendo dal basso. L'**Associazione Culturale JAK Bank Italia** ne è un esempio<sup>6</sup>: un gruppo di persone provenienti da diverse parti d'Italia, che si pone come scopo quello di realizzare un modello di cooperativa simile a quello della banca svedese JAK. Accomunati dall'aver appreso dell'esistenza di questa realtà quasi utopistica (che da più di trent'anni è attiva a Skövde, nel sud della Svezia)

---

<sup>5</sup> Perché il lavoro è un diritto che, ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione, spetta a coloro i quali possiedono i presupposti necessari che di fatto, ed entro certi limiti, lo attribuiscono. Si tratta di una disposizione programmatica che evidenzia un invito al legislatore a favorire l'impiego nelle attività lavorative, garantendo la possibilità di accesso ai posti di lavoro disponibili, quando si posseggono i requisiti voluti dalla legge. De Vergottini, *Diritto costituzionale – sesta edizione*, Cedam, Padova, pag. 348 ss.

<sup>6</sup> Di essa tratterò più in dettaglio nel capitolo 5, paragrafo 7.

grazie al servizio realizzato dal videomaker freelance **Giorgio Simonetti**<sup>7</sup>, hanno deciso di riunirsi in un'associazione e di dar vita ad un progetto tanto nobile ed ambizioso, quanto rischioso. Dico questo perché esso si fonda su un concetto di economia libera dall'interesse, in cui si ritiene immorale il fatto che i soldi producano soldi: è in questo modo che si continua a perpetrare un meccanismo in cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri.

Ho iniziato così ad approfondire quest'argomento partendo dal mezzo più moderno ed immediato per soddisfare curiosità di ogni genere: Internet. La prima sorpresa è stata il libro che Simonetti aveva in cantiere, come continuazione ed approfondimento del servizio da lui realizzato. E' stato pubblicato nel maggio di quest'anno<sup>8</sup> e costituisce la fonte principale del mio lavoro. Grazie ad esso sono riuscita, in primo luogo, a capire cosa sia JAK, le sue origini, i suoi obiettivi, il suo meccanismo di funzionamento, i valori su cui si fonda. Per ottenere dati aggiornati sul numero attuale dei soci, sulle cifre che permettono di analizzare il suo operato (capitale sociale, risparmi accumulati, prestito medio concesso...), ma anche per avere chiarimenti, in particolare sulla sua organizzazione interna e sul lavoro che essa svolge, mi sono messa in contatto direttamente con la banca JAK svedese. **Miguel Ganzo**, il Responsabile delle relazioni internazionali, ha risposto in modo puntuale ed esauriente alle mie frequenti richieste, dimostrando solidarietà ed entusiasmo per la mia decisione di realizzare una tesi su quest'argomento. Questo a riprova di come – in un contesto in cui il dialogo (tra soggetti che si considerano parte attiva ed essenziale del progetto a cui partecipano) è ciò su cui si basa il marketing dell'organizzazione, non solo per farsi conoscere, ma soprattutto per istruire e formare i propri membri – sia favorito l'incontrarsi, anche se,

---

<sup>7</sup> Mandato in onda domenica 18 maggio 2008 da "Report" - la trasmissione di denuncia e approfondimento culturale condotta da Milena Gabanelli su Rai Tre.

<sup>8</sup> Si intitola: *JAK bank – per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura*, ed è disponibile al sito [www.giorgiosimonetti.net/giorgio\\_simonetti\\_JAK\\_Bank\\_Handbook.htm](http://www.giorgiosimonetti.net/giorgio_simonetti_JAK_Bank_Handbook.htm).

nel mio caso, a distanza. Ciò che più mi ha colpita è proprio il fatto che sia la stessa JAK a preoccuparsi di educare chi decide di prendervi parte, grazie al suo giornale “Grus & Guld”, ma soprattutto al lavoro delle varie filiali locali, impegnate nell’organizzazione di gruppi di studio e di consulenza, volti a promuovere lo spirito di JAK e l’ideale di un’economia svincolata dal concetto di tasso d’interesse. Credo che questo sia uno dei punti di forza del sistema: ciascuno è pienamente consapevole dell’attività che la banca svolge, aderisce ai principi etici su cui questa si fonda, si sente coinvolto, spronato, soddisfatto di prender parte a un movimento che ha saputo dar vita ad una realtà concreta, pratica e pronta a far fronte efficacemente ai bisogni della vita quotidiana. Trasparenza, informazione, collaborazione, volontariato, sono i quattro elementi che hanno permesso a JAK di costruire il suo successo: basti pensare che dal 1991 al 2009, il numero dei soci è passato da 19.000 ai 36.300 attuali.

Un’altra inaspettata sorpresa che la Rete mi ha riservato, è stata l’Associazione Culturale JAK Bank Italia (v. *supra*). Immaginatevi una persona che, dopo essersi per pura casualità incuriosita ad un argomento, scopre dell’esistenza di un gruppo operativo interessato a studiarlo per poter realizzare in Italia un progetto altrettanto ambizioso! E’ stato esattamente in quel momento che mi sono sentita “scelta”<sup>9</sup> per scrivere questa tesi. Anche loro mi hanno offerto massima disponibilità, soprattutto per la ricerca di materiale inerente la JAK svedese, e ora ne sono socia, insieme ad un altro centinaio di persone. Ho incontrato per la prima volta una decina di soci fondatori a Bologna, l’11 giugno scorso, ed il 13 settembre ho festeggiato con loro il primo anno di vita dell’associazione. Si tratta di un gruppo composito di persone delle più diverse estrazioni sociali, che si impegnano, studiano, si riuniscono, discutono e si danno

---

<sup>9</sup> Uso le virgolette perché non vorrei sembrare né presuntuosa né egocentrica. Credo semplicemente che le parole di Madre Teresa di Calcutta, “*sono una matita nelle mani di Dio*”, riescano ad esprimere precisamente il mio stato d’animo.

veramente da fare per portare a realizzazione il progetto a cui accennerò successivamente<sup>10</sup>.

Finite le sorprese, ho preso effettivamente consapevolezza del fatto che dovevo mettermi al lavoro! Nel **Professor Tantini** ho trovato un docente disposto ad accogliere un argomento di tesi quantomeno singolare per uno studente di giurisprudenza: a Lui vanno tutta la mia stima e la mia gratitudine per avermi concesso quest'opportunità e per aver seguito costantemente il mio lavoro.

Per quanto riguarda la struttura, l'elaborato che di seguito andrò ad illustrare, può essere idealmente suddiviso in tre parti: la prima (**capitoli 1, 2 e 3**) in cui analizzo le cooperative dal punto di vista dell'evoluzione giuridica (con particolare attenzione al regime in vigore dopo la Riforma, introdotta con il **d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6**), dei principi generali ad esse sottesi e dell'organizzazione interna; la seconda (**capitolo 4**) in cui prendo invece in esame le banche cooperative, essendo la JAK una banca cooperativa appunto; la terza (**capitolo 5**), infine, interamente dedicata all'analisi della JAK bank, con un confronto tra questa e la Banca Popolare di Vicenza e un cenno finale ad una sua possibile attuazione in Italia. Per avvicinarmi a questi temi, di natura economico-finanziaria, ho ritenuto necessario elaborare una sorta di dizionario, con dati aggiornati, che ho inserito alla fine del mio lavoro.

Ritengo fin da ora doveroso precisare che gli unici quattro testi al momento esistenti sull'argomento sono a cura di: Mark Anielski<sup>11</sup>, Mark Burton<sup>12</sup>, Mattias Cocco<sup>13</sup> e Giorgio Simonetti<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> Nel capitolo 5 paragrafo 7.

<sup>11</sup> Anielski, *The JAK Members Bank – An Assessment of Sweden's No-Interest Bank*, 2004.

<sup>12</sup> Burton, *Unravelling Debt – The Economy, Banking, And The Case Of JAK*, 2008.

I primi tre sono delle ricerche, quindi di carattere prettamente tecnico: mi hanno aiutata a capire come effettivamente funziona il sistema JAK (l'evoluzione del meccanismo di calcolo dei punti risparmio, le differenze rispetto alle banche tradizionali, il perché sia necessario un cambiamento di rotta rispetto al sistema economico attuale) e ad apprendere quali prospettive esso può riservare per il futuro. Il libro di Simonetti, deve tuttavia considerarsi il fulcro della mia trattazione, sia perché riporta lo “*Jak boken*”<sup>15</sup>, sia perché contiene il reportage da lui realizzato nel 2007. Quest'ultimo si articola in una serie di interviste ad alcuni soci fondatori di JAK, a soggetti che rivestono un ruolo di direzione o coordinamento al suo interno, a membri di questa banca cooperativa che spiegano come ne sono venuti a conoscenza, la loro esperienza e come JAK sia riuscita a migliorare la loro vita. Dai loro racconti trapela un sentimento di vivace entusiasmo e solidarietà, uno spirito di collaborazione e aiuto vicendevole, per valorizzare la vita dei singoli e, grazie al cosiddetto risparmio di supporto, delle comunità locali.

Con questo mio lavoro intendo quindi documentare una realtà che sta tentando di porre le sue radici anche in Italia, ovviamente secondo un modello adeguato a quelle che sono le norme qui vigenti. Il mio “viaggio nelle cooperative” si è reso necessario per comprendere più a fondo quali siano i principi che il legislatore, in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione (all'art. 45), fissa e tutela. In particolare: lo scopo mutualistico, il principio democratico e la parità di trattamento. Principi che ben

---

<sup>13</sup> Cocco, M., *Considerazioni per l'introduzione, in Italia, di un soggetto operante secondo la metodologia operativa e i principi etici di JAK Medlemsbank*, 2009.

<sup>14</sup> Simonetti, *JAK bank – per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura*, Dreossi editore, Pordenone, 2009.

<sup>15</sup> E' il libro sull'economia senza interessi e sull'emancipazione economica, edito dalla stessa JAK bank, e che questa usa per diffondere e spiegare in maniera chiara ed efficace la sua filosofia, l'organizzazione e quant'altro sia necessario ai soci, per conoscerne e capirne il meccanismo.

potrebbero essere presi come riferimento per edificare una vera e propria cooperativa di credito e risparmio, in cui sia possibile, per i soci, prestarsi denaro reciprocamente.

Auspico che il momento socio-economico che stiamo vivendo riesca ad essere, anche solo in parte, un motivo per incuriosire le persone, per spingerle a trovare soluzioni diverse per affrontare la vita quotidiana, avvicinandosi con un atteggiamento mentale più disponibile rispetto al passato, a quello che JAK propone.

Non temo le critiche, che ritengo sempre e comunque uno sprono per riflettere e confrontarsi, e sono consapevole del fatto che la mia tesi potrà essere accolta tanto con un applauso, quanto con un pollice verso. E' una tesi fatta di persone, che nel mio percorso ho contattato e ho incontrato e che mi hanno dato la possibilità di conoscere realtà diverse ed estremamente stimolanti. Con loro spero di poter continuare a condividere esperienze ed esperimenti!

Il nuovo ha il pregio di affascinare ed intimorire al tempo stesso. L'invito, a chi si pone come lettore del mio scritto, è quello di lasciarsi affascinare, con la giusta dose di curiosità e razionalità.

## CAPITOLO 1

### EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE COOPERATIVE

**SOMMARIO:** 1) I probi pionieri di Ronchdale – 2) La disciplina del codice di commercio – 3) Il codice civile del 1942 e l’era della normazione “ricapitalizzatrice” – 4) L’articolo 45 della Costituzione – 5) Le società cooperative dopo la riforma – 6) La Società Cooperativa Europea

#### **1) I probi pionieri di Ronchdale**

Ronchdale è un villaggio della contea del Lancashire dove, verso la fine del 1844 venne fondata la “Società dei probi pionieri di Ronchdale”, costituita da un gruppo di tessitori disoccupati e quasi privi di cibo. Scopo di tale società era quello di migliorare le condizioni di vita dei soci grazie alla formazione di un capitale comune, attraverso il quale realizzare investimenti ad hoc che avrebbero portato alla creazione di una vera e propria comunità auto-organizzata. Dalla coltivazione dei campi, alla raccolta e alla distribuzione del cibo; dalla realizzazione dei laboratori, alla produzione degli articoli necessari: i soci prestavano il loro lavoro e avevano diritto ad acquistare i vari prodotti a prezzi più economici rispetto al mercato, proprio per l’assenza d’intermediari. Le idee di Ronchdale sono state trasposte nei seguenti **principi cooperativi**<sup>16</sup>:

- gestione di servizio in virtù della quale la società ha come protagonisti e destinatari dell’attività, i soci;

---

<sup>16</sup> Buonocore, *Diritto della cooperazione*, Il Mulino, Bologna, 1997, pag. 29.

- carattere libero e volontario dell'adesione, che trova la sua attuazione nel principio della "*porta aperta*";
- limitazioni dell'interesse sul capitale investito, che dovrebbe esprimersi, sia nella fissazione di limiti massimi alla partecipazione di ciascun socio al capitale della società, sia nella regolazione degli utili percepibili da parte dei soci;
- organizzazione democratica, che trova attuazione nel principio "*una testa un voto*";
- distribuzione proporzionale tra i soci dell'eccedenza attiva di bilancio in rapporto al volume dell'attività svolta con la società dal socio stesso, esprimendosi nel cosiddetto "*ristorno*";
- obbligo di collaborare attivamente, in tutte le forme possibili, con le altre cooperative a pari livelli, che si concreta nell'integrazione cooperativa e che ha trovato oggi espressione nelle varie forme di consorzi di cooperative;
- destinazione di un fondo per la promozione della cooperazione e lo sviluppo dell'educazione cooperativa.

Fu in Gran Bretagna venne emanata la prima legge sulla cooperazione: l'*Industrial and Provident Societies Act* del 1852, seguito da un altro *Act* nel 1862.

In Italia il fenomeno cooperativo venne regolato per la prima volta con il Codice di Commercio del 1882.

## **2) La disciplina del codice di commercio**

Il **Codice di Commercio del 1882** dedicava alle cooperative gli articoli **da 219 a 228**.

La base a cui tale disciplina era ispirata era quella della società anonima, per quanto inerente il funzionamento, il bilancio, la liquidazione.

Costituivano invece aspetti peculiari: il voto pro capite (o capitaro) e la libertà di sottoscrizione della quota, il cui massimo ammontare poteva raggiungere le Lire 5.000. Solo questi due principi cooperativi sono stati riportati nel codice e tale normativa è rimasta praticamente inalterata per quasi un secolo, visto che comunque le leggi successive non ne hanno colmato le lacune. In particolare, non era stato tradotto in norma il principio della distribuzione proporzionale fra soci dell'eccedenza attiva di bilancio ed è stato solo parzialmente attuato il principio della cosiddetta porta aperta. Il legislatore immediatamente successivo introdusse alcune modifiche attraverso la **legge 6216 del 1889** e la **legge 422 del 1909**. La prima è stata attuata dal **r.d. 23 agosto 1890**, che aveva ad oggetto la contabilità generale dello Stato e che istituiva il registro prefettizio delle cooperative aspiranti agli appalti. Alla seconda è stata data esecuzione dal **r.d. 278 del 1911**, che ha introdotto per la prima volta: la distinzione tra ristorni – derivanti dall'attività coi soci e costituenti la remunerazione del rapporto mutualistico – e utili; il numero minimo di soci necessario per costituire una società cooperativa, e ha aggiunto qualche ulteriore elemento al principio della porta aperta.

### **3) Il codice civile del 1942 e l'era della normazione "ricapitalizzatrice"**

E'innanzitutto doveroso sottolineare che il nostro ordinamento, a differenza di altri, la cooperazione è regolata sia dal Codice Civile che da un vasto corpo di norme speciali. Quest'aspetto viene evidenziato *in primis* dal legislatore che nell'art. **2517** del Codice del 1942, stabiliva che: le cooperative che esercitano il credito, le casse rurali e artigiane, le cooperative operanti nel campo dell'edilizia agevolata e le altre cooperative

regolate dalle leggi speciali, erano soggette alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili<sup>17</sup>.

La disciplina ordinaria delle società cooperative può essere idealmente divisa in quattro blocchi<sup>18</sup>:

1. norme del Codice Civile e leggi speciali regolanti aspetti generali dell'istituto;
2. norme regolanti singoli aspetti delle società cooperative, ma non contenute in leggi speciali;
3. norme contenute in leggi di settore relative, ad esempio, alle cooperative agricole, edilizie, di consumo, editoriali, eccetera..;
4. norme contenute nelle leggi regionali.

Mi limiterò ad analizzare le norme indicate nel primo gruppo.

Il **d.lgs. Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947**, divenuto successivamente “**legge Basevi**”, servì a colmare le lacune lasciate dal legislatore del 1942 e, di fatto, costituisce l'asse portante della disciplina. Si compone di due parti: una pubblicistica e l'altra privatistica. La prima, da considerarsi autonoma rispetto al Codice, recupera e ridefinisce una serie di istituti previsti dalla legislazione anteriore: ad esempio venne reintrodotta il Registro prefettizio delle cooperative. La seconda, invece, integra la disciplina codicistica.

L'era della cosiddetta “*normazione ricapitalizzatrice*” (proprio perché volta a ricapitalizzare le cooperative) inizia con la **legge n. 127 del 1971**, definita “*miniriforma*” alla legge Basevi. Con essa il legislatore elevò per la prima volta il limite

---

<sup>17</sup> Cavazzuti, F., in *Il nuovo diritto delle società – commento al d.lgs. 6/2003 aggiornato al d.lgs. 310/2004*, Maffei e Alberti (a cura di), Cedam, Padova, 2005, pag. 2618.

<sup>18</sup> Buonocore, *op.cit.*, pag. 87.

ai conferimenti dei soci<sup>19</sup> e venne data esecuzione al principio dell'integrazione cooperativa con l'introduzione dell'obbligo di collaborazione tra le cooperative e della diffusione/educazione ai principi cooperativi.

Ad essa seguirono la **legge 72 del 1983**, detta anche *Visentini bis*, e la **legge 59 del 1992**, con la quale si è concluso il processo di ricapitalizzazione, estendendolo anche alle Centrali cooperative. Due erano gli obiettivi che il legislatore si poneva: favorire l'autofinanziamento tramite l'elevazione del limite massimo della quota sottoscrivibile dal socio<sup>20</sup>, l'introduzione della categoria dei soci sovventori<sup>21</sup> e degli azionisti di partecipazione cooperativa; promuovere la mutualità solidaristica (o esterna) attraverso la previsione della possibilità di imputare a capitale gli utili di esercizio e l'obbligo di destinare il 3 % degli utili annuali<sup>22</sup> ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. **11 e 12**), al fine di dotare di consistenti mezzi finanziari le Centrali cooperative<sup>23</sup>. In particolare l'istituzione di questi fondi mirava a

---

<sup>19</sup> Il limite venne elevato a 2 milioni di Lire (4 milioni per le cooperative di produzione e lavoro e per alcuni tipi di cooperative agricole).

<sup>20</sup> I limiti al possesso di quote o azioni mirano a tradurre, dal punto di vista fattuale, il principio della democrazia partecipativa e congiungono il profilo dimensionale dell'attività e i destinatari della stessa. Infatti, oltre un certo limite, l'incremento del capitale proprio della cooperativa comporta anche un incremento della compagine sociale: questo si traduce, da un lato, in un aumento dei beneficiari dell'attività della stessa e, dall'altro, in un aumento dei titolari del potere connesso all'esercizio di tale attività. In conclusione, i suddetti limiti hanno lo scopo di impedire che i soci si appropriino in via esclusiva dei benefici cooperativi e, nel contempo, concentrino nelle loro mani il potere economico. Castellano, "Limiti al possesso e democrazia partecipativa", in *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge 59/1992*, (a cura di) Buttarò e AA. VV., Giuffrè, Milano, 1998, pag. 33 ss.

<sup>21</sup> V. capitolo 3 aragrafo 1.4.

<sup>22</sup> L'importo del contributo dev'essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile d'esercizio, comprensivo sia delle quote che si intendono destinare alle riserve ordinarie, sia di quelle da destinare alle riserve straordinarie. Rossi, P., "Il contributo del 3 per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione", in *Il fisco*, 2/2000, pag.429.

<sup>23</sup> Buonocore, "La legge 31 gennaio 1992, n. 59 e la mutualità degli anni a venire", in *Riv. not.*, I, 1992, pag. 711. Egli inoltre denuncia il momento di particolare confusione in cui questa legge venne emanata, non solo per quanto riguarda il mondo cooperativo, ma anche per ciò che concerne quello giurisprudenziale: "siamo proprio in un momento in cui la cooperazione è alla ricerca di una nuova sistemazione dei propri caratteri peculiari: in una parola alla ricerca di una nuova identità". In tal senso anche Marasà: "La disciplina della legge n. 59 del 1992", in *Riv. dir. Civ.*, II, 1992, pag.369; Minervini, "La cooperazione di sistema e la disciplina delle società cooperative", in *Banca, borsa, tit.*, 2007, I, pag. 386.

rafforzare il movimento cooperativo nel suo insieme<sup>24</sup>, in quanto finalizzati all'espletamento di funzioni di interesse generale. E' grazie a queste innovazioni, che la "cooperazione si fa sistema": le Centrali diventano soggetti fortemente patrimonializzati in quanto le cooperative aderenti devono destinare ai rispettivi fondi il 3 % degli utili netti annuali e, inoltre, quelle che hanno adottato la clausola anti-lucrativa *ex art. 26* della **legge Basevi**, devono effettuare, all'esito della loro liquidazione, la devoluzione del patrimonio residuo ai suddetti fondi. Il mancato o inesatto adempimento di queste prestazioni viene sanzionato con la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura, che erano stati concessi alla cooperativa<sup>25</sup>.

Sullo sfondo dei vari interventi legislativi si pone l'**art. 45 della Costituzione**: il collegamento causale con la mutualità è e rimane elemento essenziale delle società cooperative. Nelle diverse riforme è sempre la Costituzione a prendere per mano il legislatore, guidandolo e accompagnandolo passo passo, come la vetta della montagna fa con l'alpinista.

Di fatto però, la **legge 59 del 1992** si è discostata dal dettato costituzionale, senza porsi il problema della mutualità, ma, anzi, determinando una sostanziale alterazione del rapporto tra capitale e mutualità, quale originariamente delineato<sup>26</sup>. L'introduzione della categoria dei soci sovventori ne è un esempio: essi sono portatori di un interesse estraneo alla cooperativa, che si identifica nella remunerazione del capitale tramite i dividendi, e quindi non sono destinatari dei beni e dei servizi da questa forniti, anche se

---

<sup>24</sup> Possono essere gestiti da società per azioni o da associazioni (art. **11 comma 1** e **12 commi 1 e 2**), anche se, secondo Marasà, *op. cit.*, pag. 383, non c'è distinzione tra i fondi e gli enti che li gestiscono: in pratica il fondo fa parte del patrimonio dell'ente e viene alimentato dall'esterno tramite la quota di utili del 3 %, la devoluzione del patrimonio di liquidazione che residua dopo le restituzioni consentite in favore dei soci, i contributi di soggetti privati nonché dello Stato e degli enti pubblici, per il finanziamento di specifici progetti.

<sup>25</sup> Minervini, *op. cit.*, pag. 386.

<sup>26</sup> Marasà, *op. cit.*, pag. 367.

il loro conferimento confluisce, come quello dei soci, nel capitale sociale e, come tale, è destinato al finanziamento della sua attività.

#### **4) L'articolo 45 della Costituzione**

L'art. 45 della Costituzione prevede: *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”*.

Questa norma segna lo spartiacque tra due epoche legislative: quella antecedente al 1947, segnata, secondo l'opinione prevalente, da un'impronta dirigistica e autoritaria, tipica del periodo fascista; e quella successiva alla Costituzione, permeata dai principi da questa propugnati<sup>27</sup>.

Quattro sono i principali problemi legati a quest'articolo:

1. tale norma preclude forme di cooperazione prive del carattere della mutualità e con fini di speculazione privata?
2. la norma riguarda solo le società cooperative o si riferisce anche ad altre forme di cooperazione?
3. in che rapporti si pone l'art. 45 con le altre norme costituzionali?
4. che tipo di riserva pone il costituente?

Per quanto riguarda il primo problema, la prima parte dell'articolo richiede due elementi: la mutualità e l'assenza di fini di speculazione privata (che è cosa ben diversa dallo scopo di lucro).

---

<sup>27</sup> Bassi, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995, pag. 12.

Secondo l'opinione prevalente ciò dev'essere interpretato nel senso che tra cooperazione e mutualità esiste un rapporto di genere a specie: quindi ci potrà essere una cooperazione a carattere mutualistico e una a carattere non mutualistico, o speculativo<sup>28</sup>. Tuttavia solo la cooperazione così come prevista dal citato articolo, è presupposto per i benefici e le agevolazioni previsti dal legislatore.

Con riferimento al secondo problema, invece, la dottrina rimane divisa tra i sostenitori di un'interpretazione estensiva, secondo la quale l'aspetto della forma esteriore è irrilevante, e i sostenitori di un'interpretazione rigida. Questi ultimi si dividono ulteriormente tra chi ritiene che la norma non ponga un problema di forma, e chi sostiene che l'art. 45 si riferisca solo alle società.

Relativamente ai rapporti tra l'art. 45 e le altre norme costituzionali, è innanzitutto importante ricordare che esso si colloca nel titolo dei "*Rapporti economici*". Questi, secondo le linee interpretative indicate già dall'illustre costituzionalista **Costantino Mortati**, vanno coordinati coi principi di cui agli **articoli 1 e 3**. L'art. 1: "*L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione*", costituisce il riferimento base per poter cogliere l'esatto significato delle disposizioni contenute nel capo summenzionato. L'art. 3, invece, sancisce il principio di eguaglianza formale (nel primo comma: "*tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*") e sostanziale (nel secondo comma: "*è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del*

---

<sup>28</sup> Buonocore, *op.cit.* pag. 57.

*Paese.*”): alla luce di quest’ultimo concetto si deve ritenere che la cooperazione sia uno dei modi con cui i cittadini partecipano all’organizzazione economica del Paese. Essa contribuisce ad elevare i singoli soggetti e deve perciò considerarsi destinataria di tutte le norme contenute nel Titolo disciplinante i rapporti economici.

Infine, per quanto concerne la riserva di legge: secondo alcuni si tratta di riserva assoluta, cioè solo il legislatore statale può disciplinare tale materia; secondo altri si tratta invece di riserva relativa, quindi il legislatore statale detta semplicemente i criteri guida e l’autorità amministrativa emette i regolamenti disciplinanti la materia.

## **5) Le società cooperative dopo la riforma**

Con la **legge 366 del 2001** il legislatore ha conferito al Governo la delega per la riforma del diritto societario. I principi generali in tema di cooperative sono indicati all’**art. 5**<sup>29</sup>, che divide essenzialmente tale riforma in **tre** parti<sup>30</sup>.

Nella prima vengono trattate le cooperative in generale e viene introdotta la distinzione tra le due tipologie di cooperative: quelle «costituzionalmente riconosciute» e quelle «diverse». A tale scopo il legislatore ha distinto tra funzione sociale e scopo

---

<sup>29</sup> L’art. 5 comma 1 della legge delega fissa le linee generali della riforma con riferimento alle cooperative costituzionalmente riconosciute:

1. assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché quello dello scopo mutualistico da parte dei soci operatori;
2. definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e renderla riconoscibile da parte dei terzi;
3. disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico;
4. favorire la partecipazione dei soci operatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;
5. riservare l’applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute;
6. disciplinare la figura del gruppo cooperativo;
7. prevedere che alle cooperative si applichino, in quanto compatibili, le norme dettate rispettivamente per società per azioni e per società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell’impresa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

<sup>30</sup> Bassi, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 4.

mutualistico: la prima costituisce il connotato imprescindibile della cooperazione in generale e si realizza attraverso il secondo<sup>31</sup>. E' perciò evidente la *ratio* della legge delega: individuare i connotati di meritevolezza delle cooperative, in contrapposizione alle imprese lucrative<sup>32</sup>. Nella seconda il legislatore individua una serie di istituti applicabili alle cooperative «diverse». Nella terza parte, infine, la legge si occupa delle cooperative di credito e dei consorzi agrari, esonerandoli dall'applicazione della Riforma (art. **5 comma 3**).

Il **d.lgs. 6 del 2003** ha dato attuazione alla legge delega, riformando la disciplina codicistica delle società. In particolare, ha introdotto due tipi di governance (cioè norme relative all'amministrazione e al controllo della società): l'uno di derivazione anglosassone, il *sistema monistico*; e l'altro tedesca, il *sistema dualistico*, che si sono affiancati al nostro tradizionale *sistema latino*<sup>33</sup>. Le società di capitali sono ora libere di scegliere quale assetto si confà maggiormente alle rispettive caratteristiche ed esigenze. Per ciò che in questa sede interessa, la Riforma ha modificato radicalmente la disciplina delle società cooperative contenuta nel **Titolo VI del Libro V del Codice Civile**, che ora è diventato "*delle società cooperative e delle mutue assicuratrici*", mentre prima era "*delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici*". Anche l'intestazione del **Capo I** dello stesso Titolo è cambiata: da "*delle imprese cooperative*" a "*delle società cooperative*", a testimonianza del fatto che il legislatore ha voluto legare la forma societaria al fenomeno cooperativo. Un'ulteriore conferma del fatto che la cooperativa è così identificata (come tipologia societaria), è offerta dall'art. **2517**, che esclude gli enti mutualistici dalla disciplina delle società cooperative, e dall'art. **2519**. Quest'ultimo

---

<sup>31</sup> Questi due principi trovano il loro referente nell'art. 45 della Costituzione.

<sup>32</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *Cooperative – disciplina civilistica e fiscale, adempimenti contabili*, Egea, Milano, 2006, pag. 13.

<sup>33</sup> *Ibid.*, pag. 157.

rinvia alle disposizioni sulle società per azioni per quanto non previsto in materia di cooperative e, ovviamente, in quanto compatibili. La vera novità è però rappresentata dal secondo comma, che prevede la possibilità di adottare le norme della società a responsabilità limitata quando i soci siano meno di venti o l'attivo patrimoniale non superi il milione di euro<sup>34</sup>. Tale previsione è manifestazione, da un lato, del principio di libertà nell'organizzazione interna e, dall'altro, dell'esigenza di consentire alle realtà minori forme organizzative più snelle e, soprattutto, meno costose<sup>35</sup>. Il legislatore, però, non ha preso in considerazione gli aspetti negativi che il secondo comma porta con sé: ci possono essere, infatti, cooperative che optano per il regime delle s.r.l. anche se uno dei due parametri richiesti risulta di fatto essere superato o, peggio ancora, cooperative che superano entrambi i parametri durante la loro vita, mantenendo comunque la disciplina delle s.r.l.<sup>36</sup> In conclusione l'adozione delle disposizioni in materia di s.r.l. risulta essere più problematica che vantaggiosa: l'unico pro è che, ricorrendo certe condizioni, le cooperative potranno fare a meno del collegio sindacale e dei relativi costi<sup>37</sup>.

Le linee guida della Riforma in esame sono sostanzialmente due: la valorizzazione dell'**autonomia privata** (ex art. 2 lettera c della legge delega, infatti, la riforma deve

---

<sup>34</sup> E, in base a quanto previsto dall'art. 2522 comma 2, anche quando i soci persone fisiche siano da 3 a 8.

<sup>35</sup> Paolucci, L. F., *Le società cooperative dopo la riforma*, Padova, Cedam, 2004, pag.28. Egli sostiene inoltre: "in sostanza si è affermato che il rinvio di carattere generale alle disposizioni sulle società per azioni sarebbe espressione di una concezione delle società cooperative più vicina a quella delineata nel codice di commercio del 1882, nel vigore del quale «non costituivano un tipo a sé stante, bensì erano società a capitale variabile rette dalle disposizioni dettate per il tipo che assumevano»" (art. 219, comma 2)."

<sup>36</sup> Sul tema vedi Paolucci, L. F.; *op. cit.*, che evidenzia che: "nell'attuale contesto legislativo si potrà verificare che in futuro esistano anche cooperative di grandi o grandissime dimensioni regolate dalle norme sulla s.r.l., perché sorte avendo i requisiti previsti dall'art. 2519 c. ., e successivamente sviluppatesi superando i suddetti requisiti."

<sup>37</sup> Tuttavia l'art. 2543 prevede l'obbligatorietà di quest'ultimo solo se il capitale sociale non è superiore a 120.000 €, o per due esercizi consecutivi vengono superati i limiti di cui all'art. 2435 - **bis** comma 1, o quando la cooperativa emette strumenti finanziari partecipativi. In pratica ciò che rileva è la dimensione dell'impresa, non il tipo di normativa da questa adottata.

*ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti*), favorendo il perseguimento dello **scopo mutualistico**. Per ciò che concerne questo secondo profilo, il legislatore si è ben guardato dal definire il concetto di mutualità (così come nel Codice del 1942), da un lato per la difficoltà di elaborare una definizione comprensiva di tutti gli aspetti del fenomeno cooperativo; dall'altro per evitare i limiti che una definizione troppo precisa avrebbe potuto incontrare. Esso tuttavia si qualifica come vero e proprio tratto distintivo, elemento essenziale non solo della società, ma anche della partecipazione sociale, che deve essere presente in tutte le cooperative, comprese quelle «diverse»<sup>38</sup>: è ciò che rende le cooperative una categoria autonoma e a sé stante, distinta dalle società di capitali, seppur le rispettive discipline siano in più parti coincidenti<sup>39</sup>. Esso coincide con il concetto di mutualità intesa in senso tradizionale, cioè come reciprocità o vicendevolezza di prestazioni tra l'ente e suoi aderenti<sup>40</sup>.

A testimoniare la rilevanza, l'art. **2511**, che apre il capo dedicato alle cooperative, le definisce: “*società a capitale variabile con scopo mutualistico*”. In pratica il legislatore ha ripreso la definizione usata nel Codice di commercio del 1882, che qualificava le cooperative come società proprio per il fatto che, di norma, l'attività si realizzava attraverso un'intermediazione tra la società, i soci e i terzi.

La **variabilità del capitale** è sinonimo di un altro principio fondamentale, quello della **porta aperta**: in pratica un aumento (o una riduzione) del capitale sociale, conseguente all'entrata (o all'uscita) di un socio, non determina alcun adeguamento dell'atto costitutivo. Tale variabilità rileva sotto un duplice profilo. Il primo riguarda il rapporto

---

<sup>38</sup> Tratterò più in dettaglio quest'aspetto nel capitolo 2 paragrafo 3.

<sup>39</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op. cit.*, pag. 18.

<sup>40</sup> Bassi, *op. cit.*, pag. 32.

tra le cooperative e le categorie sociali di riferimento: sono gli amministratori a decidere l'ammissibilità di un nuovo socio, fatte salve le garanzie contro casi di discriminazione e rigetto immotivato della richiesta (*ex artt. 2527 e 2528*). Il secondo è relativo al rapporto tra le prestazioni dei soci e i conferimenti in denaro: questi ultimi sono evidentemente secondari rispetto alle prestazioni, che sono finalizzate al conseguimento degli scopi sociali<sup>41</sup>. Quindi la variabilità del capitale può essere considerata mezzo attraverso il quale si promuove la cooperazione a carattere di mutualità voluta dalla Costituzione, che consente che i frutti derivanti dall'attività della cooperativa siano distribuiti a tutti coloro i quali appartengono alla compagine sociale e sono portatori di interessi meritevoli di soddisfazione<sup>42</sup>.

Due sono i tipi di cooperativa individuati dal legislatore: quelle a **mutualità prevalente**, che godono di agevolazioni fiscali, e quelle a **mutualità non prevalente**<sup>43</sup>, coerentemente con i principi enunciati dall'art. 45 della **Costituzione**. Tale distinzione si fonda su una duplice opzione: quella gestionale, che consiste nella prevalenza *ex artt. 2512 e 2513*, e quella statutaria, che consiste nell'introduzione delle clausole di non lucratività, ai sensi dell'art. 2514. Quest'impostazione è comunque imperniata su un modello base, a dimostrazione del fatto che il legislatore ne ha mantenuto una visione unitaria in funzione dello scopo mutualistico. Infatti, per tutte le società cooperative si richiede: il perseguimento dello scopo mutualistico<sup>44</sup>, il rispetto del principio democratico e della parità di trattamento, la considerazione del ristorno come tratto distintivo.

---

<sup>41</sup> Cavazzuti, F, *op. cit.*, pagg. 2622-2623.

<sup>42</sup> Bassi, *op. cit.*, pag. 58.

<sup>43</sup> Racugno, "La società cooperativa" in *Trattato di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 15.

<sup>44</sup> V. capitolo 2.

Con riferimento alla mutualità, qui mi limito a sottolineare il fatto che la normativa testè ricordata, di fatto finisce per agevolare le realtà minori, cioè quelle che lavorano solo con i soci, a scapito della mutualità come fenomeno sociale che riguarda la pubblica utilità<sup>45</sup>.

E' possibile rinvenire manifestazioni del **principio democratico** in varie disposizioni della Riforma. Innanzitutto il principio del voto capitario<sup>46</sup>, derogabile nel limite di 5 voti per i soci persone giuridiche e nel decimo dei voti per le cooperative consortili. E' stata inoltre prevista (all'art. **2538**), la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza ed è stato attribuito il diritto di voto in assemblea anche ai possessori di strumenti finanziari, seppur nel limite di un terzo. In più (ai sensi dell'art. **2541**), i titolari di strumenti finanziari non partecipativi possono ora organizzarsi in un'assemblea speciale e farsi rappresentare in quella generale da un rappresentante con diritto d'impugnativa. Come si può notare, il legislatore ha voluto tutelare con queste disposizioni il diritto di voto, in quanto diritto di influire direttamente sulle decisioni inerenti alla vita della cooperativa.

Per quanto concerne il **principio della parità di trattamento**, l'art. **2516** ne esprime l'inderogabilità sia in relazione al rapporto sociale che a quello mutualistico. Esso è manifestazione della democraticità e solidarietà che caratterizzano la cooperativa<sup>47</sup>. Dal tenore della norma si evince che tale principio riguarda esclusivamente il rapporto mutualistico, cioè il rapporto di scambio tra cooperativa e soci, funzionale al perseguimento dello scopo mutualistico; non invece quello societario e neppure

---

<sup>45</sup> Paolucci, L. F.: *Appendice*, pagg. 10-11.

<sup>46</sup> L'art. **2543** prevede tuttavia un'importante deroga al principio del voto per testa: nell'elezione del collegio sindacale, l'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso "proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico". Bonfante, G., "La riforma della cooperazione della commissione Vietti", in *Soc.*, 2002, pagg. 1332 ss.

<sup>47</sup> Racugno, *Appendice.*, pag.31.

l'attività svolta con i terzi<sup>48</sup>, e che è indipendente dalla sussistenza o meno del requisito della prevalenza. Deve essere rispettato sia nell'esecuzione che nella costituzione dei rapporti mutualistici: le cooperative dovranno perciò applicare condizioni generali nei confronti di tutti i soci e adottare tecniche non discriminatorie nella scelta di questi ultimi. In conclusione il principio della parità di trattamento può essere considerato un utile strumento di tutela giuridica di fronte all'eventuale violazione, da parte dei soci, dei doveri di solidarietà nella partecipazione agli scambi mutualistici<sup>49</sup>.

Disciplina decisamente innovativa è quella dei **ristorni**, che per la prima volta vengono presi in considerazione nel codice civile all'art. **2545 – sexies**<sup>50</sup>, e possono essere definiti come il rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni e i servizi acquistati, o come un'integrazione della remunerazione corrisposta dalla stessa cooperativa per le loro prestazioni lavorative<sup>51</sup>. In pratica la cooperativa distribuisce il vantaggio mutualistico ai soci tramite i ristorni<sup>52</sup>. E' necessario distinguere, a seconda del tipo di cooperativa, tra:

- cooperative di consumo, in cui i soci acquistano direttamente i beni e i servizi prodotti dalla cooperativa ai medesimi prezzi dei terzi, e ottengono successivamente il rimborso dello sconto di cui al tempo non avevano beneficiato;

---

<sup>48</sup> Paolucci, L. F, *op. cit.*, pag. 23.

<sup>49</sup> Tuttavia non manca la possibilità di derogare a tale principio attraverso regole statutarie o regolamentari o, in assenza di previsioni generali, tramite regole non disparitarie nel caso concreto. V. Bassi, *Principi generali della riforma della società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 45.

<sup>50</sup> “*l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.*”

<sup>51</sup> Infatti ai sensi del combinato disposto dell'art. **2545 – sexies primo comma** e **2521 n. 8**, seconda parte, i ristorni vengono distribuiti ai soci “proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici” e in funzione dei criteri determinati dall'atto costitutivo.

<sup>52</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op. cit.*, pag. 68.

- cooperative di lavoro, in cui i ristorni costituiscono un'integrazione della retribuzione per il lavoro prestato dal socio<sup>53</sup>.

Il secondo comma dell'articolo citato, prevede che i ristorni devono essere riportati separatamente in bilancio: ciò non dev'essere interpretato come un semplice obbligo di distinzione delle poste in bilancio perché in questo modo, si evita che vengano confusi con gli utili, che costituiscono invece una remunerazione del capitale e, in quanto tali, sono distribuibili in proporzione ai conferimenti dati<sup>54</sup>.

La novità più significativa è l'imposizione di una loro regolamentazione statutaria, in quanto, da un lato i criteri per la loro ripartizione dei ristorni devono essere previsti nell'atto costitutivo (art. **2521 n. 8**), dall'altro le regole per il rimborso devono rispettare il criterio della proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (art. **2545 – sexies, comma 1**)<sup>55</sup>. In ogni caso il socio non ha un diritto soggettivo al ristorno in quanto è l'assemblea che ha il compito di deliberare in merito alla loro ripartizione, che può avvenire tramite l'aumento proporzionale delle rispettive quote, o l'emissione di nuove azioni o di strumenti finanziari<sup>56</sup>.

Una critica che viene da più parti mossa alla Riforma è che non ha specificato le leggi speciali che devono considerarsi abrogate. Critica che viene superata dall'art. **2520**

---

<sup>53</sup> Racugno, *op. cit.*, pag.20.

<sup>54</sup> Sul punto si è pronunciata anche l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1727 E del 2002, stabilendo che non può essere oggetto di ristorno ai soci il risultato derivante dalla gestione con i non soci: il relativo ammontare andrà perciò sommato alle altre voci che concorrono a formare il risultato d'esercizio.

<sup>55</sup> Marasà, "*Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma*", in *Riv. dir. civ.*, II, 2003, pag. 650, il quale osserva inoltre che nessuna disposizione impone la priorità della distribuzione in forma di ristorno su quella in forma di dividendo, ma non è azzardato ricavare dal sistema un limite, cioè che non potrà procedersi alla distribuzione dei dividendi se prima non è possibile una ripartizione dei ristorni.

<sup>56</sup> Osserva Bassi, *op. ult. cit.*, pag. 52, che "*l'unico aspetto forte della nuova disciplina è, in definitiva, la circostanza che la distribuzione di ristorni non sembra essere subordinata al presupposto della esistenza della proporzione tra patrimonio netto e complessivo indebitamento stabilita dall'art. 2545 – quinquies comma 2, per la distribuzione di dividendi, acquisto di azioni proprie e divisione delle riserve.*"

**comma 1**, in base al quale: “*le cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente Titolo, in quanto compatibili*”. Con esso il legislatore ha riaffermato la centralità del Codice rispetto alle leggi speciali: quest’ultimo contiene i criteri generali di identificazione della società cooperativa sia da un punto di vista funzionale che organizzativo (voto pro capite, porta aperta,...)<sup>57</sup>, quindi la sua supremazia deriva soprattutto da un’esigenza di coerenza sistematica dell’ordinamento stesso<sup>58</sup>.

## **6) La Società Cooperativa Europea**

Per dovere di cronaca ritengo opportuno descrivere, seppur brevemente, la Società Cooperativa Europea (SCE). E’ stata introdotta dal **Regolamento n. 1435 del 2003 della Commissione Europea**, con lo scopo di dar vita a un nuovo soggetto giuridico a livello transnazionale, con personalità giuridica di diritto comunitario, destinato ad affiancarsi alle cooperative operanti in ambito nazionale. In questo modo le cooperative che svolgono la loro attività in diversi stati dell’Unione, hanno la facoltà di scegliere se adottare tale forma, senza doversi dotare di una complessa rete di filiali.

---

<sup>57</sup> Bassi, A., “*Le società cooperative*” in *La riforma del diritto societario*, a cura di Buonocore, Giappichelli, Torino, 2003 pag. 234. egli sostiene inoltre che : “*quando si parla di leggi speciali relative alle cooperative occorre precisare che sono considerate tali sia le leggi speciali che contengono una disciplina valevole per tutte le cooperative (come è accaduto per la legge Basevi del 1947), sia leggi speciali settoriali (come ad esempio il t.u. dell’edilizia popolare ed economica); sia, infine, una miriade di disposizioni specifiche, talora stravaganti, contenute in testi legislativi del più vario contenuto introdotte a disciplinare aspetti specifici di questo o quel settore (e spesso per soddisfare esigenze corporative inconfessabili).*”

<sup>58</sup> Però la supremazia del Codice, la sua centralità, sono chiacchiere se la gerarchia non viene rispettata dal legislatore stesso. Sul punto v. Bassi, *Principi generali della riforma della società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 16.

La sua nascita è connessa al riconoscimento della rilevanza che le società cooperative hanno assunto nel territorio dell'Unione e delle difficoltà che queste hanno incontrato a causa delle differenze giuridico-amministrative delle normative dei diversi Paesi<sup>59</sup>.

Ovviamente la sede sociale della SCE dovrà trovarsi in uno Stato membro, più precisamente nello stato in cui si trova l'amministrazione centrale della cooperativa e, per quanto riguarda la fiscalità, la concorrenza, la proprietà intellettuale e l'insolvenza, rimangono ferme le disposizioni previste dai singoli stati.

Infine, per ciò che concerne le modalità di costituzione, tre sono quelle previste dal legislatore:

1. costituzione da almeno 5 persone fisiche, o fisiche e giuridiche, o da almeno 2 persone giuridiche;
2. fusione di due o più cooperative esistenti, di cui almeno due provenienti da stati diversi;
3. trasformazione di una cooperativa esistente che possieda da due anni almeno un ente o una filiale in un altro Stato membro.

---

<sup>59</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op. cit.*, pag. 31.

## CAPITOLO 2

### LO SCOPO MUTUALISTICO PURO E IMPURO

**SOMMARIO:** 1) Scopo mutualistico e attività lucrativa - 2) Lo scopo mutualistico dal codice civile del 1942 alla legge 59 del 1992 – 3) La mutualità nella riforma del 2003: la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non, e sue conseguenze giuridiche

#### **1) Scopo mutualistico e attività lucrativa**

Lo scopo mutualistico è l'elemento fondamentale, che caratterizza le cooperative, giustificandone l'assetto organizzativo interno (variabilità del capitale, voto capitario...) e attribuendo loro particolare meritevolezza e, quindi, una funzione sociale, tale da giustificare le agevolazioni attribuite dal legislatore. Tale scopo è, nel contempo, causa del contratto di società e, poiché la causa riguarda anche il successivo esercizio dell'attività comune, è inevitabile che lo scopo si traduca in una serie di diritti e obblighi ad essa relativi<sup>60</sup>. In quest'ottica può essere definito come l'obbligo per la società (e quindi corrispettivamente il diritto per i soci) di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai propri membri a condizioni più favorevoli rispetto al mercato. Da questo concetto sono state ricavate applicazioni sostanziali sul piano dei requisiti di partecipazione e del principio della porta aperta, nonché sul piano del rispetto di un'effettiva mutualità<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Bassi, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995, pag. 24.

<sup>61</sup> Oppo, "L'essenza della società cooperativa e i progetti di riforma", in *Riv. dir. civ.*, II, 1979, pag. 291.

Il problema che si è posto da più parti in dottrina<sup>62</sup>, deriva dall'interpretazione dell'espressione "*scopo prevalentemente mutualistico*"<sup>63</sup> della **Relazione ministeriale n. 1025**. A seconda di come l'attività viene esercitata sarà quindi possibile parlare di mutualità *pura* o *spuria* (detta anche *esterna*). La prima si realizza quando la cooperativa opera esclusivamente coi propri soci; la seconda quando agisce anche nei confronti dei terzi non soci. Orbene, il legislatore non ha mai posto un divieto alle cooperative di offrire prestazioni anche ai terzi, quindi l'espressione sopra citata dev'essere interpretata nel senso che, l'attività con i non soci potrà essere esercitata, ma **non** in via prevalente rispetto a quella rivolta ai soci stessi<sup>64</sup>.

In conclusione, riconosciuta la causalità dello schema, sono consentiti diversi livelli di mutualità, purché l'attività lucrativa rimanga secondaria rispetto a quella mutualistica: negare alla cooperativa di raffrontarsi con il mercato, indirizzando parte della sua attività a soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, porterebbe al paradosso di negare la socialità che le cooperative mirano a realizzare<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> Bonfante, "*La riforma della cooperazione della commissione Vietti*" in *Soc.*, 2002, pag. 1334-1335; Genco, "*La riforma societaria e la mutualità nella nuova disciplina cooperativa*" in *Coop. Cons.*, 2003, pag. 15; Paolucci, M. G., in *Il nuovo diritto delle società – commento al decreto legislativo 6 del 2003 aggiornato al decreto legislativo 310 del 2004*, Cedam, Padova, 2005, (a cura di) Maffei & Alberti, pag. 2369-2370; Cavazzuti, *ibid.*, pag. 2624-2625; Paolucci, L. F., *Le società cooperative dopo la riforma*, Cedam, Padova, 2004, pag. 19-23; Bassi, *op. ult. cit.*, pag. 19-53; Oppo, *op. ult. cit.*, pag. 292-293.

<sup>63</sup> Essa infatti precisa che le cooperative sono state distinte dalle altre società propriamente dette e tale distinzione si fonda "*sullo scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative, consistente nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quello che otterrebbero dal mercato*".

<sup>64</sup> "*Se la mutualità pura è stata forse una caratteristica originaria dell'impresa cooperativa, ben presto ci si avvide che l'esercizio di una qualsiasi attività economica, non poteva prescindere dai rapporti con il mercato*", Bassi, *op. ult. cit.*, pag. 52. V. inoltre Oppo "*Le banche cooperative tra riforma della cooperazione e legislazione speciale*", in *Rivista di diritto civile*, 2004, fasc. 5, pag. 752.

<sup>65</sup> "*Una reciprocità rigorosa potrebbe prestarsi a realizzare fini lato sensu «egoistici», potendovi essere, in certi campi, reciprocità speculativa*", Bassi, *op. ult. cit.*, pag. 55. V. inoltre Marasà, "*La disciplina della legge n. 59 del 1992*", in *Riv. dir. Civ.*, II, 1992, pag. 365.

## 2) Lo scopo mutualistico dal codice civile del 1942 alla legge 59 del 1992

La **Relazione ministeriale** al codice civile **n. 1025** stabilisce che lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni, servizi, o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero nel mercato<sup>66</sup>. Tale definizione ne rappresenta quindi l'aspetto concreto, che si distingue da quello astratto, desumibile invece dalla **Relazione n. 1227**. In base ad essa: *“l'appartenenza a una cooperativa è giustificata solo per quelle persone che rientrano nelle categorie sociali ai cui bisogni essa si propone di sopperire”*.

In pratica, dal Codice Civile del 1942 si poteva individuare una cooperativa solo se i suoi soci esprimevano la volontà di diventarne utenti e se questa svolgeva la propria attività in prevalenza con i soci<sup>67</sup>.

L'art. **2511** stabiliva che: *“le imprese che hanno scopo mutualistico possono<sup>68</sup> costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata”*, e il secondo comma dell'art. **2512** prevedeva che: *“l'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno lo scopo mutualistico”*. Quindi, ciò che contraddistingueva, e contraddistingue tuttora, le società cooperative è, appunto, lo scopo mutualistico<sup>69</sup>.

---

<sup>66</sup>

<sup>67</sup> *Ibid.*, pag. 7.

<sup>68</sup> Di fatto però il legislatore ha inteso disciplinare imperativamente il fenomeno mutualistico, escludendo che i mezzi per attuarlo fossero rimessi alla libera scelta degli interessati. Tuttavia, l'uso del verbo possono, anziché devono, può spiegarsi nel senso che esistono ipotesi tipiche di esercizio mutualistico di un'impresa diverse dalla cooperativa: ne sono un esempio le mutue assicuratrici. V. Oppo, *“L'essenza delle società cooperative e gli studi recenti”*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1959, pag. 378 ss.

<sup>69</sup> Oppo osserva che : *“quando si dice che il codice, richiedendo lo scopo mutualistico, non definisce la causa di società cooperativa, si ipotizza che il legislatore del 1942 non conoscesse il significato delle parole usate e dunque il significato di mutualità; significato già ben chiarito invece nel senso della gestione di servizio e rapportato, o contrapposto, nella discussione in atto anche sotto il codice di commercio, all'elemento strutturale della cooperativa. Ma la cooperativa [...] è impresa mutualistica, che significa mutualità perseguita con metodo economico e compatibilmente con l'azione di mercato; il che introduce necessariamente elementi di conciliazione con la lucratività o, se vuoi, di impurità della mutualità”*, in *“Le banche di credito cooperative tra mutualità, lucratività, e economia sociale”*, in *Rivista di diritto civile*, II, 1996, pag. 465.

Al codice civile si affianca una copiosa e complessa legislazione speciale composta sia da norme che riguardano specifici settori (ad esempio le leggi relative alle cooperative di credito, edilizie,...), sia da leggi che, pur essendo speciali perché collocate fuori dal codice, hanno tuttavia contenuto generale (ad esempio la cosiddetta “legge Basevi”). L’art. **2517** dispone in merito che, con riferimento ai particolari settori ivi elencati, disciplinati dalle leggi speciali, si applicano le disposizioni codicistiche in quanto con esse compatibili<sup>70</sup>. Nonostante il tenore letterale dell’articolo, si è ritenuto che è il codice ad essere centrale rispetto alle leggi speciali, in quanto è il solo a contenere una disciplina generale delle cooperative: le norme speciali, troveranno quindi applicazione solo in via residuale e/o integrativa.

Nel corso degli anni, tuttavia, il legislatore ha adeguato il concetto di scopo mutualistico alle esigenze di mercato.

Innanzitutto la **legge Basevi (d.l.C.p.S. 1577/1947)** ha introdotto la possibilità di ammettere soci non interessati allo scopo mutualistico in misura comunque non superiore al 12 % del totale<sup>71</sup>. In particolare l’art. **26** ha previsto le cosiddette **clausole mutualistiche**: ad esse il legislatore ha legato il concetto di *mutualità pura* in contrapposizione a quella *spuria* prevista dal Codice Civile, al fine di godere di un regime fiscale agevolato. Per poter rientrare in questa categoria, la cooperativa doveva inserire nello statuto le seguenti clausole mutualistiche:

- divieto di distribuire dividendi superiori all’interesse legale ragguagliato al capitale effettivo versato;

---

<sup>70</sup> Riporto qui di seguito l’articolo: “*le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l’acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le leggi speciali.*”

<sup>71</sup> In questo modo il legislatore ha salvaguardato la necessità della cooperativa di detenere un’amministrazione professionale al pari di quella della società lucrativa, garantendo così l’essenza dello scopo mutualistico.

- divieto di distribuire riserve ai soci durante la vita sociale;
- obbligo di destinazione, in caso di scioglimento della cooperativa, del patrimonio sociale (dedotti il capitale sociale e i dividendi) a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Successivamente, la **legge 59 del 1992**<sup>72</sup>, ha integrato tali clausole, prevedendo l'obbligo di conferimento ad appositi fondi mutualistici di una quota degli utili annuali pari al 3%. Con lo stesso provvedimento è stata inoltre ampliata la struttura delle cooperative, introducendo le figure del socio finanziatore e del socio sovventore<sup>73</sup>, al fine di realizzare anche finalità lucrative. In pratica la cd. mutualità esterna è stata posta come contropartita dei benefici fiscali accordati alla cooperazione, senza tuttavia comportare una attenuazione dello scopo mutualistico: la mutualità nella sua accezione tradizionale è infatti cosa diversa dalla mutualità esterna, è la causa del contratto e, come tale, non può perdere la sua rilevanza, ma solo essere diversa da quella tipica<sup>74</sup>.

## **2) La mutualità nella riforma del 2003: la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non, e sue conseguenze giuridiche**

Una delle più profonde novità introdotte dalla Riforma, si ricollega direttamente all'art. **45** della **Costituzione**, cioè alla funzione sociale che viene riconosciuta alla sola cooperazione "*a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata*", a cui dovrebbero essere riservati i favori della legge. Una tale distinzione era già stata

---

<sup>72</sup> V. capitolo 1 paragrafo 3.

<sup>73</sup> Tratterò specificatamente queste figure di soci nel capitolo successivo.

<sup>74</sup> Buttaro, *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge 59/1992*, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 12-13.

introdotta dalla legge delega (art. 5, l. 366 del 2001), che aveva previsto la necessità di distinguere tra cooperazione costituzionalmente riconosciuta e cooperazione diversa, più simile alle imprese lucrative. Come precisa la **Relazione al d.lgs. 6/2003**, l'espressione "*mutualità prevalente*" deve considerarsi come sinonimo dell'espressione "*costituzionalmente riconosciuta*" utilizzata dalla legge delega<sup>75</sup>.

La distinzione tra *cooperative a mutualità prevalente* e *cooperative diverse* si fonda su una duplice opzione: una gestionale ( ex artt. 2512 e 2513) e l'altra statutaria (ex art. 2514)<sup>76</sup>. Esaminiamole più attentamente.

L'art. 2512 distingue tra cooperative di consumo, cooperative di lavoro e cooperative di conferimento. Le prime sono previste al numero 1, cioè sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi. Le seconde invece sono descritte al numero 2, ovvero si tratta delle cooperative che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Le terze, infine, sono quelle che si avvalgono degli apporti di beni o servizi da parte dei soci stessi. In pratica il legislatore ha legato lo scambio mutualistico ai diversi settori di attività cooperativa<sup>77</sup>.

Ai sensi del secondo comma, le cooperative a mutualità prevalente hanno l'obbligo di iscriversi in un apposito Albo<sup>78</sup>, presso il quale devono depositare annualmente il

---

<sup>75</sup> Paolucci, L. F.; *op. cit.*, pagg. 45-46. e commento di Paolucci, M. G., in *Il nuovo diritto delle società: aggiornamento commentato – società cooperative*, (a cura di) Sandulli e Santoro, Giappichelli, Torino, 2007, pag. 2639.

<sup>76</sup> V. Marasà, "*Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma*", in *Riv. dir. civ.*, II, 2003, pag. 639.

<sup>77</sup> La suddetta classificazione sia funzionale all'applicazione dell'art. 2513, al punto da arrivare a chiedersi perché il legislatore delegato abbia frammentato la definizione di mutualità prevalente: l'art. 2512 per la classificazione, l'art. 2513 per i criteri da adottare per la documentazione della prevalenza. V. Paolucci, L. F., *Appendice*, pag. 16.

<sup>78</sup> Tale Albo, istituito con il D. M. 23 giugno del 2004, è tenuto presso il Ministero delle Attività produttive a cura della Direzione generale per gli enti cooperativi; è costituito da due sezioni: la prima per le cooperative a mutualità prevalente, la seconda per le cooperative diverse. E' gestito in modo informatizzato dalla Camera di Commercio, a cui viene presentata la domanda d'iscrizione con

bilancio<sup>79</sup>. L'iscrizione ha, per le cooperative a mutualità prevalente, valore di semplice pubblicità notizia<sup>80</sup>.

L'art. **2513** specifica, poi, quali sono i requisiti della prevalenza:

1. i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2. il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico<sup>81</sup>;
3. il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni da questi conferiti, deve essere rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

Tali criteri sono integrati dal secondo comma, in base al quale, quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste per le diverse fattispecie.

In conclusione ritengo lecito affermare che la prevalenza è una situazione di fatto che viene rilevata a fine esercizio nella nota integrativa al bilancio, non quindi un concetto astratto, elaborato e precostituito dal legislatore<sup>82</sup>.

---

l'indicazione della sezione in cui la cooperativa vuole iscriversi. Una volta iscritta, alla cooperativa viene attribuito un numero, che dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza.

<sup>79</sup> L'obbligo di deposito del bilancio riguarda solo questo tipo di cooperative, dato che solo per esse risulta giustificabile una doppia pubblicità del bilancio: nel registro delle imprese e nell'apposito Albo. Inoltre il legislatore ha previsto che la documentazione del requisito della prevalenza dev'essere contenuta nei dati di bilancio e deve solo essere esplicitata nella nota integrativa, mentre ai sensi dell'art. 2545 – *sexies* tutte le cooperative devono indicare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività compiuta con i soci, eventualmente distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

<sup>80</sup> Fino alla sua costituzione, per usufruire dei benefici fiscali, le cooperative a mutualità prevalente dovevano iscriversi nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

<sup>81</sup> Il legislatore è intervenuto con il d. lgs. 310/2004 aggiungendo le parole: “computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”, risolvendo così l'inconveniente che si era creato nel caso in cui il rapporto di lavoro assumeva l'aspetto della collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro autonomo.

Quest'ultimo ha previsto alcune deroghe. Le cooperative sociali *ex l. 381/1991*, che agiscono interamente con i terzi, sono tuttavia considerate a mutualità prevalente se rispettano i requisiti previsti dalle leggi speciali (art. **111 – septies att. trans.**, c. c) in ragione del valore sociale della loro attività. Altra deroga è rappresentata dall'art. **111 – undecies, att. trans.** del c. c., che riserva al Ministro delle Attività produttive, di concerto con quello dell'Economia, di prevedere regimi derogatori al requisito della prevalenza al fine di includere in questa categoria imprese che, apparentemente o momentaneamente, non ne possiedono i requisiti<sup>83</sup>.

L'art. **2514** riguarda invece l'opzione statutaria e stabilisce che le *cooperative a mutualità prevalente* devono prevedere nei loro statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

---

<sup>82</sup> L'essere la prevalenza una situazione di fatto, presuppone che l'attività economica sia in corso e, pertanto, si pone il problema dell'applicazione della norma alle cooperative di nuova costituzione che, evidentemente, non possono documentare alcunché, potendo gli amministratori, all'inizio dell'attività, soltanto esprimere un impegno al rispetto della prevalenza e attestare che esso è conforme all'intento dei soci. Si ritiene che in tale ipotesi la cooperativa dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo, di cui all'ultimo comma dell'art. 2512 e potrà conseguentemente godere delle agevolazioni tributarie, ma in via provvisoria, con riserva di verifica della documentazione al termine dell'esercizio. V. Paolucci, L. F., *Appendice*, pag. 16.

<sup>83</sup> Paolucci, L. F., *op. cit.*, pagg. 52 ss.

Tale previsione risponde al principio della legge delega, secondo cui la cooperativa costituzionalmente riconosciuta dev'essere in possesso dei requisiti *ex art. 4 d.p.r. 601/1973*, che a sua volta richiama l'**art. 26 della legge Basevi**<sup>84</sup>.

Le clausole anzidette possono essere introdotte o soppresse con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, di modo che il passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa diversa e viceversa, non richieda di ricorrere alla trasformazione. Ciò avviene ad esempio quando una cooperativa a mutualità prevalente perda il requisito della prevalenza per volontà dei soci (in base a quanto disposto dall'art. 2514 ultimo comma), o in conseguenza del mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, delle condizioni di prevalenza di cui. all'art. 2513<sup>85</sup>. Tuttavia, la trasformazione in società di capitali<sup>86</sup> è concessa solo alle *cooperative diverse*: per le altre rimane il divieto previsto dalla **legge 127 del 1971**.

Alla luce di quanto finora trattato, se una cooperativa presenta i requisiti richiesti dal legislatore per essere considerata a mutualità prevalente, le principali agevolazioni fiscali a cui avrà diritto sono: l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile degli

---

<sup>84</sup> La presenza delle clausole di non lucratività previste dalla norma costituiscono un *quid pluris*, un carattere estrinseco della mutualità, seppur indispensabile, unitamente al requisito di fatto della prevalenza, perché la cooperativa possa beneficiare delle agevolazioni tributarie riservate alla cooperativa a mutualità prevalente. V. Paolucci, M. G., in *op. cit.*, pag. 2646.

<sup>85</sup> *Ex art. 2545 – octies, comma 2*, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli amministratori debbono redigere un bilancio che determini il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, bilancio che deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Si ritiene anche – v. Iengo, “*La mutualità cooperativa*”, in Genco, *La riforma delle società cooperative*, Milano, 2003, pag. 26 – che “*ciò non significa che la determinazione del valore effettivo del patrimonio, volta a comprendere il valore reale delle poste attive del bilancio, comporti la modificazione delle stesse voci di bilancio. Al contrario, appare sufficiente che gli amministratori esponano, in una apposita sezione della nota integrativa, il valore effettivo del patrimonio della cooperativa, facendo emergere il maggior valore del patrimonio netto economico rispetto a quello contabile, ed evidenziando i criteri e le procedure adottate a tal fine. Tale impostazione dovrebbe essere applicata per ogni singolo cespite di patrimonio, anche al fine di garantire che la regola dell'indivisibilità delle riserve accumulate sia rispettata in ogni caso, anche dopo che la cooperativa compia il passaggio nella categoria delle cooperative a mutualità non prevalente. In altre parole, lo scopo è quello di fotografare la reale consistenza dell'attivo patrimoniale e ciò anche per rendere trasparente la futura evoluzione della gestione della cooperativa in un possibile quadro dove gli interessi mutualistici e lucrativi dovranno coesistere*”.

<sup>86</sup> V. capitolo 3 paragrafo 4.

utili accantonati a riserve indivisibili, nei limiti indicati dalla legge Finanziaria del 2005 (**l. 301/2004**), e la deduzione dei ristorni (**art. 12, D. P. R. 601/1973**).

Nonostante le importanti innovazioni introdotte dalla Riforma del 2003, non poche sono le critiche che colpiscono la portata del suo intervento. In *primis* il fatto che “*la prevalenza funge come cartina di tornasole della mutualità tendenzialmente solo nelle realtà imprenditoriali minori; è invece poco, o comunque meno significativa, nelle grandi realtà*”<sup>87</sup>. La dottrina maggioritaria ritiene che sarebbe stato più appropriato identificare il requisito della prevalenza con il divieto di remunerare in prevalenza il capitale piuttosto che il servizio mutualistico. La conseguenza più eclatante del dettato normativo post-riforma è l’aver penalizzato le cooperative di grandi dimensioni, che spesso non riescono a rispettare i requisiti richiesti per la prevalenza<sup>88</sup>. Il criterio così adottato finirà per pregiudicare la realizzazione della cosiddetta mutualità esterna, divenendo quindi passibile di incostituzionalità: l’art. **45** della Costituzione, con tutta evidenza, prende infatti in considerazione anche questo tipo di mutualità.

Altro discorso per le *cooperative diverse*. Sono quelle che superano i parametri di cui all’art. **2513** e che non prevedono le clausole statutarie *ex art. 2514*. In esse mancano quindi i vincoli di indivisibilità e indisponibilità del patrimonio: infatti in caso di scioglimento tutto il patrimonio potrà essere ripartito tra i soci, ovviamente con il limite delle riserve indivisibili (**2545 – ter**). Hanno inoltre una maggiore libertà di trasformazione: possono trasformarsi in imprese lucrative, devolvendo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il valore effettivo del patrimonio sociale che eccede il capitale (**2545 – decies**). La *ratio* di tale disposizione è

---

<sup>87</sup> Bonfante, G., *op.cit.*, pag. 1335.

<sup>88</sup> “*Di qui il dubbio della convinzione, per il legislatore, che solo la cooperativa di dimensioni contenute sia vera cooperazione*”, *ibid.*

evitare che le cooperative esistenti al tempo dell'entrata in vigore della Riforma, e che non vogliono adeguarsi ai criteri della prevalenza, possano distribuire ai soci gli utili e le riserve indivisibili accumulate prima della trasformazione<sup>89</sup>.

In questo tipo di cooperative la possibilità di perseguire finalità lucrative risulta essere ampliata dalla Riforma, che però, nel contempo impone comunque dei basilari vincoli di non lucratività<sup>90</sup> nonché il rispetto dei requisiti strutturali e funzionali allo scopo mutualistico. Il quesito sorge allora spontaneo: le *cooperative diverse* restano pur sempre cooperative, pur operando in misura marginale o addirittura non operando con i soci? Per poter dare coerenza al sistema unitario voluto dal legislatore, l'opzione interpretativa da accogliere è quella secondo la quale esse devono possedere e rispettare un ragionevole tasso di mutualità. Resta però il problema di definire in che cosa consista questo tasso minimo di mutualità<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> Racugno, *op. cit.*, pag. 29.

<sup>90</sup> Ad esempio: sono posti limiti massimi al conferimento *ex art.* 2525, l'art. 2545 – *quinquies* impone l'obbligo di prevedere nello statuto i limiti massimi alla distribuzione degli utili.

<sup>91</sup> Osserva Bassi, "Appunti sulla natura giuridica delle cooperative «diverse» da quelle a «mutualità prevalente»", in *Banca, borsa, tit.*, 2006, I, pag. 251, che la complessità della disciplina fa rinascere il dubbio se queste cooperative siano da considerarsi dei sottotipi rispetto a quelle a mutualità prevalente, o addirittura che siano state inventate per il solo regime transitorio, e proprio per questo siano destinate alla trasformazione.

## CAPITOLO 3

### L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E LA TRASFORMAZIONE

**SOMMARIO:** 1) I soci: disposizioni generali - 1.1) Diritti e doveri - 1.2) *Segue:* il principio della porta aperta - 1.3) Tipologie di soci - 1.4) L'assemblea - 2) L'organo amministrativo - 3) Il controllo - 4) La trasformazione

#### **1) I soci: disposizioni generali**

L'articolo **2522** indica il numero minimo di soci necessario per costituire una cooperativa: tre soci persone fisiche se la cooperativa adotta la forma della società a responsabilità limitata, nove negli altri casi<sup>92</sup>. La “generalizzazione” scelta dal legislatore finisce però con l'essere parziale poiché, come previsto dall'ultimo comma, restano salve le disposizioni previste dalle leggi speciali per particolari categorie di cooperative (ad esempio per le banche popolari e di credito cooperativo sono necessari almeno 200 soci). Se il numero minimo richiesto viene meno nel corso della vita della cooperativa, questa dovrà provvedere a ricostituirlo entro un anno, altrimenti verrà posta in liquidazione.

La funzione sociale e il trattamento di favore che la legge riserva alle cooperative, sono collegati alla circostanza che esse soddisfano i bisogni degli appartenenti a categorie sociali meritevoli di protezione e incentivazione. Mentre però, agli albori del

---

<sup>92</sup> La norma riprende quanto previsto dal d.lgs. 1577/1974 che, all'art. 22, comma 1, fissava a nove il numero minimo di soci necessario per la valida costituzione di una cooperativa, e, facendone una disposizione generale, elimina tutti i riferimenti normativi che prevedono numeri diversi per i vari tipi di società, o finalità diverse da quelle della costituzione. V. Paolucci, L. F., *Appendice*, Cedam, Padova, 2004, pag. 42.

movimento cooperativo, la compagine sociale era prevalentemente costituita da soggetti appartenenti alle classi sociali meno abbienti, contemporaneamente si manifestò una diversa linea di sviluppo, che vide la nascita di cooperative in cui era il contratto sociale a stabilire i requisiti che i soci dovevano avere e il loro collegamento all'oggetto sociale<sup>93</sup>. Quest'impostazione è stata adottata dal Codice civile e mantenuta dalla recente Riforma del 2003<sup>94</sup>:

### **1.1) Diritti e doveri**

I diritti e gli obblighi dei soci della cooperativa scaturiscono sia dal contratto sociale, che dal rapporto mutualistico<sup>95</sup> e hanno sostanzialmente tre fonti: la legge, l'atto costitutivo e lo statuto<sup>96</sup>.

Per quanto riguarda i doveri, i soci hanno un generale obbligo di rispettare le disposizioni statutarie. Hanno inoltre l'obbligo di versare la quota, che rappresenta la partecipazione alla cooperativa, nel caso di partecipazione originaria (se la cooperativa adotta la forma della s.r.l. il capitale sociale sarà ripartito in quote, mentre invece, se segue le regole della s.p.a., sarà formato da azioni<sup>97</sup>). Nel caso invece di ammissione successiva a domanda, dal combinato disposto degli articoli **2527 – 2528** si evince che il

---

<sup>93</sup> Bassi, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995, pag. 107.

<sup>94</sup> V. l'art. 2521 comma 3, n. 3 e 6.

<sup>95</sup> Bassi, *op. ult. cit.*, pag. 157.

<sup>96</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op. cit.*, pag. 44.

<sup>97</sup> La riforma non ha modificato questa libertà di forma, conseguenza della particolare rilevanza della persona del socio, ciò a testimonianza che le cooperative possono essere qualificate come *tertium genus* rispetto alle società di persone e a quelle di capitali.

nuovo socio, in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo, è tenuto a versare oltre alla quota, un sovrapprezzo<sup>98</sup>.

I diritti riconosciuti ai soci si ricollegano chiaramente alla struttura della società e hanno contenuto sia amministrativo che patrimoniale. Per quanto riguarda i primi: hanno diritto di partecipazione, cioè di godere dei benefici derivanti dall'attività della cooperativa; hanno diritto di voto, più precisamente a una testa corrisponde un voto, indipendentemente quindi dalla quota di partecipazione. Hanno inoltre diritto d'ispezione, cioè ai sensi dell'art. **2422**, di esaminare il libro dei soci, quello delle adunanze e quello delle deliberazioni assembleari.<sup>99</sup> Con riferimento ai secondi, invece, hanno diritto ai dividendi<sup>100</sup> in proporzione al conferimento effettuato; nonché ai ristorni<sup>101</sup>, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

### **1.3) Segue: il principio della porta aperta**

Il principio della "porta aperta" è espressamente disciplinato dagli articoli **2527** e **2528**: è espressione dei più generali valori individuati dalla Costituzione agli articoli **45** (mutualità) e **3** (uguaglianza) ed esprime la tendenziale apertura delle cooperative a coloro i quali possiedono i requisiti per aderirvi, senza che da ciò derivi una modifica del contratto<sup>102</sup>. In coerenza con l'obiettivo di aumentare l'autonomia statutaria, l'art. **2527** prevede, al **primo comma**, che sia appunto l'atto costitutivo a determinare i

---

<sup>98</sup> Nel paragrafo successivo analizzerò dettagliatamente questi due articoli.

<sup>99</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op. cit.*, pagg. 44-45.

<sup>100</sup> Sono una remunerazione del capitale investito (proporzionata al conferimento) che viene tratta dagli utili che la cooperativa ha conseguito. *Ex art. 2545 – quinquies*, l'atto costitutivo ne determina la percentuale massima di ripartizione.

<sup>101</sup>

<sup>102</sup> V. Iocca., M. G., in *Il nuovo diritto delle società – commento al d.lgs. 6/2003 aggiornato al d.lgs. 310/2004* a cura di Maffei e Alberti, Cedam, Padova, 2005, pagg. 2622-2623.

requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura. Tali requisiti, continuo lo stesso comma, devono essere non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

Non discriminatori sono i criteri che non si fondano sulle qualità personali del soggetto. Sono ad esempio discriminatori i criteri legati a sesso, razza, religione...tuttavia se tali caratteristiche sono richieste per lo svolgimento dell'attività della cooperativa, diventano non discriminatorie<sup>103</sup>.

Lo scopo mutualistico, come già in precedenza precisato, non è definito, ma è presupposto dal legislatore: si deve ritenere quindi che sussista la coerenza richiesta quando i requisiti siano tali da consentire la selezione di soggetti idonei a far parte dello scambio mutualistico<sup>104</sup>. Infine, per quanto riguarda l'attività, da un punto di vista soggettivo richiede una corrispondenza tra i requisiti di ammissione e l'attività che costituisce l'oggetto sociale della cooperativa; da un punto di vista oggettivo, le condizioni di ammissione devono essere commisurate al tipo di attività svolta dalla cooperativa.

Il **secondo comma** dell'articolo in esame introduce un requisito soggettivo in negativo, stabilendo che: *“non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa”*<sup>105</sup>.

---

<sup>103</sup> Ad esempio: il luogo di residenza rileva ai fini dell'ammissione a una cooperativa che produce vino tipico in una determinata zona geografica. V. Chieffi, A., in *Commentario alla riforma delle società – società cooperative* a cura di Presti, G., Giuffrè, 2006, pag. 223.

<sup>104</sup> In tal senso la norma codifica un principio già dettato dall'art. 23 della legge Basevi, in base al quale i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.

<sup>105</sup> Sul tema si veda Chieffi, A., in *op. cit.*, il quale sostiene che: *“nell'iniziale formulazione della norma il legislatore era andato al di là della sua corretta finalità, precludendo l'ammissione dei soci che esercitassero in proprio imprese “identiche o affini” a quella della cooperativa: nella sua accezione letterale, la norma risultava inapplicabile a tutte quelle cooperative, come tipicamente quelle di produzione, aventi finalità latu sensu consortili e che presuppongono quindi l'esercizio da parte dei propri soci di attività d'impresa analoghe a quella della cooperativa, se non addirittura concorrenti. E' quindi da accogliere con favore l'intervento del legislatore, attraverso il d. lgs. 310/2004, che ha*

L'articolo **2528** disciplina il principio della “porta aperta” da un punto di vista procedimentale.

Deve ritenersi la naturale continuazione del precedente **2527** e, nel contempo, è strettamente correlato all'art. **2524** comma secondo, in base al quale: “*nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.*” Ciò a testimonianza del fatto che il legislatore ha voluto salvaguardare l'interesse di chi socio lo è già, affinché all'interno della cooperativa vengano ammessi solo soggetti che siano portatori di interessi omogenei a quelli che la cooperativa promuove. E' importante inoltre sottolineare il fatto che tale secondo comma si riferisce esclusivamente ai casi in cui l'ammissione sia avvenuta seguendo la procedura di cui all'art. **2528**: è quindi evidente che diverse saranno le procedure di ammissione, a seconda delle diverse categorie di soci<sup>106</sup>.

Il procedimento di ammissione si divide idealmente in due fasi: la prima consiste nella presentazione della domanda da parte dell'interessato agli amministratori; la seconda riguarda la decisione del C.d.A. in ordine alla richiesta ricevuta. In caso di ammissione la relativa delibera dev'essere comunicata all'interessato, illustrata nella relazione al bilancio e annotata nel libro dei soci<sup>107</sup>: da questo momento decorre il termine di tre mesi per poter esercitare il diritto di voto (*ex art. 2538* comma primo) e il rapporto contrattuale può dirsi perfezionato. Se tuttavia gli amministratori rigettano la richiesta, sono tenuti a motivare il loro dissenso entro due mesi, comunicandolo all'interessato: si

---

*ricondotto la fattispecie in esame ai soli casi in cui l'attività esercitata in proprio dal socio cooperatore sia concretamente in concorrenza con quella della cooperativa.*”

<sup>106</sup> V. Pinna, G., in *Il nuovo diritto delle società – commento al d.lgs. 6/2003 aggiornato al d.lgs. 310/2004*, a cura di Maffei e Alberti, Cedam, Padova, 2005, pagg. 2701.

<sup>107</sup> La Cassazione, con sentenza del 2 aprile 1992, n. 4023, ha stabilito che l'annotazione della deliberazione di ammissione a libro soci a cura degli amministratori ha solo valore documentale. In sua mancanza, pertanto, la prova della qualità di socio potrà essere fornita dimostrando comunque l'esistenza di una deliberazione favorevole degli amministratori. L'iscrizione al libro soci non ha quindi valore costitutivo: rappresenta solo una condizione di opponibilità alla società al trasferimento.

tratta della novità più rilevante introdotta con la riforma, a conferma l'opinione della prevalente dottrina e di parte della giurisprudenza<sup>108</sup>. Il terzo rigettato ha a sua volta diritto di impugnare il diniego degli amministratori entro due mesi da quando ne ha avuto notizia; lo stesso diritto gli spetta nel caso in cui l'organo amministrativo si sia astenuto dal pronunciarsi: in questo caso il termine decorrerà dalla data entro cui gli amministratori avrebbero dovuto pronunciarsi. Trascorso inutilmente il termine anzidetto, il socio perde il diritto alla delibera dell'assemblea: nel caso in cui impugni il diniego, infatti, non saranno più gli amministratori a pronunciarsi, ma l'assemblea stessa<sup>109</sup>. In questo modo il legislatore ha restituito ai soci il controllo delle politiche di espansione della cooperativa, al fine di assicurarne la corrispondenza con gli obiettivi previsti nel contratto sociale.

Spetta sempre allo statuto stabilire il ruolo dell'assemblea: in mancanza di una precisa indicazione vige il principio della discrezionalità della stessa. La delibera di quest'ultima, come quella degli amministratori, dovrà essere motivata, in coerenza sia con l'obbligo di buona fede, sia con l'esigenza di vigilanza sull'applicazione del principio della porta aperta. Principio che è stato notevolmente rivalutato e rafforzato con la Riforma, tramite la previsione dell'obbligo di motivazione del rigetto della

---

<sup>108</sup> La tesi della necessità della motivazione da parte degli amministratori era già da tempo sostenuta in dottrina, in quanto espressione dell'interesse dei vecchi soci ad esercitare un controllo sull'operato degli amministratori. Anche la giurisprudenza ha preso la medesima posizione (App. Brescia, 30 dicembre 1993, in *Giur. it.*, I, 2, pag. 750; App. Milano, 1 giugno 1994, in *Soc.*, 1994, pag. 1502). Il legislatore ha così preso posizione sulla necessità di motivare le decisioni a fronte di una domanda di ammissione alla cooperativa: gli amministratori hanno infatti l'obbligo di motivare le loro decisioni non solo in caso di diniego, ma anche in caso di accoglimento della richiesta dell'aspirante socio, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2528. L'unica differenza è che, mentre la motivazione del rigetto dovrà essere riportata nella comunicazione da trasmettere al richiedente, quella di ammissione dovrà essere desumibile dalla delibera, e riportata nella relazione annuale al bilancio. In merito vedi commento all'art. 2528 di Chieffi, A., *op. cit.*

<sup>109</sup> Una parte della dottrina nega che l'assemblea possa deliberare direttamente l'accoglimento della domanda, capovolgendo l'esito della decisione degli amministratori, in quanto ad essa può essere attribuito un ruolo meramente gestionale e di garanzia in tale procedimento: il suo parere avrebbe quindi natura non vincolante. Di diverso avviso altra parte della dottrina, secondo la quale l'assemblea sarebbe investita del merito della questione: gli amministratori avrebbero dunque un vero e proprio obbligo di attenersi alla sua decisione, salva, ovviamente la possibilità di impugnarla per violazione dell'atto costitutivo.

domanda da parte degli amministratori, di una sorta di appello all'assemblea per il terzo a cui è stata negata l'ammissione, e dell'imposizione a carico degli amministratori stessi di un onere di relazione sul rispetto del principio della porta aperta<sup>110</sup>.

Questa disciplina si applica indistintamente a tutte le cooperative, sia a mutualità prevalente che non, e trova il suo prototipo nelle regole previste, a partire dal 1992, in tema di banche popolari<sup>111</sup>.

Il **secondo comma** dell'art. **2528**, infine, prevede per il nuovo socio l'obbligo di versare, oltre all'importo della quota o delle azioni, anche un sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori. E'innanzitutto importante chiarire che il sovrapprezzo non è obbligatorio, ma solo eventuale, ed il suo ammontare viene stabilito con riferimento allo stato patrimoniale e alle riserve esistenti nella cooperativa<sup>112</sup>. La *ratio* di questa disposizione è evitare che il nuovo socio si avvantaggi dei risultati ottenuti dalla cooperativa grazie al lavoro degli altri soci, senza sopportarne alcun sacrificio.

In conclusione, ritengo importante sottolineare ancora una volta, l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire al principio della porta aperta. Disciplinandolo sia da un punto di vista sostanziale che procedurale, ha fugato dubbi interpretativi e applicativi che avrebbero potuto nuocere a un precetto costituente l'essenza stessa delle cooperative. Queste ultime sono evidentemente concepite come enti dotati di una struttura e di un capitale variabili: di conseguenza, la possibilità di ammettere nuovi soci

---

<sup>110</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op. cit.*, pagg. 47.

<sup>111</sup> Con opportuni distinguo: infatti, mentre per le banche popolari l'organo a cui è rimessa la valutazione in sede di riesame è un organo tecnico, terzo rispetto alla banca stessa; nelle cooperative in generale tale ruolo è svolto dall'assemblea dei soci, cioè un organo ad indirizzo strategico. Ciò a testimoniare una visione contrattualistica del principio della "porta aperta" inteso come attitudine della cooperativa ad allargare la propria base personale al fine di ottimizzare la gestione del servizio a favore dei soci, attuali e futuri. V. Chieffi, nel suo commento all'art. 2528, *op. cit.*

<sup>112</sup> Prima della Riforma, invece, la sua determinazione era vincolata alle riserve disponibili, *ex art. 2525*.

dev'essere considerata un *essenziale negotii*<sup>113</sup>. Vale inoltre la pena di osservare che ciò che è effettivamente rilevante è la partecipazione del socio allo scambio mutualistico e il suo contributo all'attività della cooperativa, indipendentemente dall'apporto in denaro da questo effettuato. E' proprio quest'aspetto a distinguere le cooperative dalle società lucrative: il socio vale per quello che fa, non per quanto denaro è in grado di conferire. Questo spirito anima anche la JAK bank, e in esso ritengo si racchiuda la chiave di volta per poter, anche solo in parte, migliorare la nostra società.

#### **1.4) Tipologie di soci**

In generale, un soggetto che presenta i requisiti richiesti dall'atto costitutivo, che viene perciò ammesso a far parte della compagine sociale, e che adempie agli obblighi illustrati nel paragrafo precedente, viene qualificato come **SOCIO COOPERATORE**. E' possibile individuare altre categorie di soci: i soci in formazione, i soci finanziatori, i soci sovventori e gli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'articolo **2527 ultimo comma** disciplina i **SOCI IN FORMAZIONE**: tale categoria può essere prevista dallo statuto nel limite di un terzo del totale dei soci cooperatori e per un periodo non superiore a 5 anni, al termine del quale il soggetto diventa a tutti gli effetti cooperatore<sup>114</sup>. La *ratio* di tale norma è di consentire l'ingresso nella cooperativa di quanti ne hanno interesse, ma che necessitano appunto di un periodo di formazione. Un'importante innovazione introdotta dalla Riforma è, sicuramente, la possibilità (per le cooperative) di reperire risorse finanziarie più agevolmente rispetto al passato. L'art. **2526** prevede infatti che, se l'atto costitutivo lo dispone, la cooperativa può emettere

---

<sup>113</sup> Oppo, "*L'essenza delle società cooperative e gli studi recenti*", in *Riv. dir. civ.*, I, 1959, pag. 379.

<sup>114</sup> Il socio in formazione ha un vero e proprio diritto soggettivo ad acquisire la qualità di cooperatore.

strumenti finanziari. Esistono due categorie di tali strumenti: quelli partecipativi e quelli non partecipativi. I primi attribuiscono all'acquirente la qualità di **SOCIO FINANZIATORE**; i secondi, invece, no: il soggetto rimane un semplice sottoscrittore di titoli di debito<sup>115</sup>. Quindi, se ad acquistare gli strumenti finanziari partecipativi è un socio cooperatore, acquisirà anche la qualifica di socio finanziatore. Al fine di evitare che la loro presenza determini una modifica della natura mutualistica della società, il legislatore ha previsto che essi non possano esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La categoria degli strumenti finanziari viene considerata il *genus* all'interno del quale vanno comprese le *species* delle partecipazioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

I **SOCI SOVVENTORI** sono disciplinati **dall'articolo 4 della legge 59/1992**, che richiama l'art. **2548**, in tema di mutue assicuratrici: tale disposizione viene estesa alle cooperative e ai loro consorzi, in modo da consentire l'introduzione di questa particolare categoria di soci<sup>116</sup>. Il problema è stabilire se i capitali raccolti dai soci sovventori debbano confluire nei "*fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale*" (art. **4 comma 1**) oppure no, visto che il legislatore nulla dice in merito al collegamento tra i due. **Paolucci** propende per la soluzione negativa sia perché l'articolo **4** non vi fa alcun riferimento, sia perché il ruolo

---

<sup>115</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op.cit.*, pag. 65.

<sup>116</sup> Per quanto riguarda il rinvio all'art. 2548, una parte della dottrina ritiene che si tratti di rinvio puro e semplice, quindi la diversa qualificazione dei fondi, operata dall'art. 4, sarebbe solamente nominalistica: gli apporti dei sovventori non rappresenterebbero una frazione del capitale sociale della cooperativa, bensì una quota di un'entità rigida e diversa dal capitale, che vi si affianca. Di diverso avviso Pellegrino, G., "*Sul socio sovventore*", in *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge 59/1992*, (a cura di) Buttaro e AA. VV., Giuffrè, Milano, 1998, pag. 140, la quale sostiene che se così fosse: "*si dovrà ritenere che gli apporti dei sovventori non costituiscono una frazione del capitale sociale, e pertanto gli stessi non potranno qualificarsi come conferimenti in senso tecnico. Ciò comporterà l'impossibilità di riconoscere la qualità di socio al soggetto che effettua questo tipo di apporti, nonostante l'espressa qualificazione del sovventore contenuta nel titolo stesso dell'art. 4.*" Della stessa opinione anche Paolucci, L. F., "*Le società cooperative dopo la riforma*", Padova, Cedam, 2004, pag. 106.

che ha il capitale fornito dal socio nella cooperativa è diverso rispetto a quello che ha nelle mutue assicuratrici<sup>117</sup>. Si può quindi concludere che la costituzione di tali fondi è solo una condizione perché possano essere previsti nello statuto dei soci sovventori: il legislatore del '92, che ha introdotto questa categoria, ha infatti ritenuto che una maggiore capitalizzazione delle cooperative fosse ammissibile solo se finalizzata ad un efficace sviluppo dell'attività delle stesse. I fondi hanno perciò la funzione di consentire alla società di mantenere e sviluppare la sua posizione nel mercato: sono una vera e propria garanzia, che può in concreto attrarre i sovventori nella partecipazione alla cooperativa<sup>118</sup>.

Si tratta di soggetti terzi rispetto alla società, estranei alla sua attività, che conferiscono una determinata somma allo scopo di trarne una remunerazione tramite i dividendi: sono perciò portatori di un interesse tipicamente in conflitto con lo scopo mutualistico. Proprio per questo la dottrina è divisa sul fatto di qualificarli o meno come soci<sup>119</sup>, anche se c'è una sostanziale unanimità sull'impossibilità di parificare questa categoria a quella dei operatori, per quanto riguarda le situazioni soggettive connesse alla mutualità. Rimane inoltre pacifico il fatto che tale qualifica non possa essere attribuita contemporaneamente a chi sia già socio cooperatore: infatti, l'obiettivo che il legislatore si pone, è quello di consentire alla società un adeguato livello di capitalizzazione, anche nel caso in cui la compagine sociale non sia numericamente consistente e/o non

---

<sup>117</sup> Dello stesso avviso anche Pellegrino, G., *op. cit.*, la quale afferma che: “*gli apporti dei sovventori confluiscono, al pari degli apporti dei operatori, nel capitale sociale e che la costituzione dei fondi nella cooperativa assume un rilievo del tutto specifico.*”

<sup>118</sup> *Ibidem*, pag. 149.

<sup>119</sup> Secondo Oppo, “*Mutualità e lucratività*”, in *Riv. dir. civ.*, II, 1992, pag. 362, devono considerarsi tali, anche se: “*che la qualità di socio riconosciuta al non cooperatore rappresenta un cedimento della mutualità alle esigenze di finanziamento dell'impresa è innegabile [...] ma la posizione necessariamente minoritaria attribuita ai soci sovventori così nelle assemblee come nel consiglio di amministrazione, potrebbe indurre a considerare il loro potere sociale come volto più al controllo che al governo della società.*”. Di diverso avviso invece Bassi, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995, pag. 175-176.

disponga dei mezzi sufficienti in riferimento all'oggetto sociale. Se si ammettesse una duplice qualifica, si porrebbe, per esempio, il problema se il voto del cooperatore che sia anche sovventore, debba conteggiarsi tra quelli dell'una o dell'altra categoria, a meno di non riconoscergli un doppio voto<sup>120</sup>.

In relazione al conferimento apportato, l'atto costitutivo può attribuire loro più voti, ma mai più di cinque e, in ogni caso, il totale dei voti ad essi spettanti non può superare un terzo di quelli dei cooperatori.<sup>121</sup> Inoltre possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggior parte dei componenti del consiglio di amministrazione dev'essere rappresentata da soci cooperatori<sup>122</sup>.

E' infine interessante notare che non tutte le cooperative possono dotarsi di questa particolare categoria di soci: ne sono espressamente escluse le società e i consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa (art. **4 comma 1, legge 59/1992**), le banche di credito cooperativo (art. **21, comma 3** della stessa legge), le banche popolari e le cooperative di assicurazione (art. **21 comma 8** della medesima legge).

L'**articolo 5 della legge 59/1992** disciplina, invece, gli **AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**. Come i soci sovventori, sono dei veri e propri finanziatori della cooperativa e, di conseguenza, anche ad essi si applica l'art. **2526**. Il carattere mutualistico è del tutto assente nel rapporto che li lega alla società: con l'introduzione di questa categoria il legislatore ha infatti voluto favorire operazioni di finanziamento in cui è l'apporto patrimoniale ad essere l'elemento qualificante della

---

<sup>120</sup> Marasà, "La disciplina della legge n. 59 del 1992", in *Riv. dir. civ.*, II, 1992, pag. 370-371.

<sup>121</sup> Più precisamente, si deve ritenere che, in virtù del combinato disposto tra l'art. 2548 e l'art. 2526 comma 3, i voti esprimibili dai soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in ciascuna assemblea generale. Essi sono quindi considerati possessori di strumenti finanziari.

<sup>122</sup> E' importante ricordare che le azioni da questi detenute sono nominative e trasferibili (anche se lo statuto può prevedere azioni al portatore), possono comportare diritti diversi, la loro alienazione può essere subordinata a limiti statutari e il loro tasso di remunerazione non può essere maggiore del 2 % rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

partecipazione<sup>123</sup>. La loro categoria viene a formarsi quando la cooperativa adotta “*procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale in relazione alle quali potrà così emettere azioni di partecipazione cooperativa [...]*” (art. **5 legge 59/1992**). Ovviamente lo stato di attuazione di tali programmi dev’essere continuamente monitorato e ciò avviene ogni anno, in corrispondenza dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Le azioni così emanate sono al portatore (se sono interamente liberate) o nominative, hanno diritto a una maggiorazione del 2 % rispetto alle azioni dei soci cooperatori, sono **prive del diritto di voto**<sup>124</sup> e privilegiate, sia nella ripartizione degli utili, che nel rimborso del capitale (hanno infatti diritto di prelazione nel rimborso dell’intero valore nominale)<sup>125</sup>. A tutela dei loro interessi è prevista un’apposita assemblea speciale, le cui regole sono esplicitate all’art. **2541**, e viene nominato un rappresentante comune, che provvede a dare esecuzione alle relative delibere. Dal quadro fin qui illustrato emerge come le cooperative necessitino, per la loro vita, di finanziamenti costanti, che non sono correlati unicamente al rapporto mutualistico che li lega ai soci: il legislatore ha appositamente individuato categorie diverse in relazione ai diversi tipi di strumenti finanziari emessi. Ho ritenuto opportuno descrivere, seppur brevemente, la composizione che può assumere la compagine sociale di una cooperativa, al fine di chiarirne il funzionamento e le esigenze che la caratterizzano. Nella banca cooperativa JAK, tuttavia, una tale distinzione non è presente: esiste infatti un’unica categoria di soci.

---

<sup>123</sup> Sabatelli, “*Le azioni di partecipazione cooperativa*”, in *Finanziamento e organizzazione della cooperativa nella legge 59/1992*, (a cura di) Buttarò e AA: VV., Giuffrè, Milano, 1998, pag. 222.

<sup>124</sup> A differenza dei sovventori sono terzi rispetto alla cooperativa: non hanno né potere né veste sociale, in quanto non sono portatori dell’interesse mutualistico. Oppo, “*Mutualità e lucratività*”, in *Riv. dir. civ.*, II, 1992, pag. 362.

<sup>125</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op.cit.*, pag. 120.

### 1.5) L'assemblea

L'assemblea è l'organo formato dai soci: è espressione diretta della loro volontà attraverso il voto che questi esprimono. In particolare, nelle cooperative, vige il principio del voto capitario<sup>126</sup> (ciascuno esprime un voto, indipendentemente dal valore della quota sociale di partecipazione) e il relativo diritto è strettamente correlato all'assunzione della qualità di socio, che si ottiene una volta decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro dei soci<sup>127</sup>.

Anche i soci cooperatori detentori di strumenti finanziari attributivi del diritto di voto, fanno parte dell'assemblea: in questo caso sarà lo statuto a definirne i limiti (art. **2538 comma 2)**<sup>128</sup>. Coloro i quali detengono strumenti finanziari che sono invece privi del diritto di voto, si riuniscono nelle apposite **assemblee speciali**, previste dall'articolo **2541**.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se adottate nel rispetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo, fissati dall'atto costitutivo. Se questo non prevede diversamente, si applica la disciplina prevista per le società per azioni: l'assemblea

---

<sup>126</sup> Il legislatore ha opportunamente previsto alcune deroghe al principio "una testa un voto". Innanzitutto al comma 3 dell'art. 2538 si prevede che: "*se il socio è una persona giuridica, l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o al numero dei membri*". Il quarto comma dello stesso articolo contempla invece il caso delle cooperative di produzione e consortili: in esse, se lo statuto lo prevede, il voto del socio può essere correlato alla partecipazione agli scambi mutualistici: si tratta del cosiddetto "voto plurimo". Poiché tale voto si somma a quello per testa, è molto importante che le norme statutarie ne prevedano i limiti: con esso infatti, non si può esprimere più di un decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. Ciò è chiaramente finalizzato a tutelare gli interessi di tutti gli altri soci cooperatori, onde evitare che si formino veri e propri gruppi di controllo all'interno dell'assemblea stessa. Tale disciplina si applica sia al socio cooperatore che finanziatore. Infine, per quanto riguarda l'elezione dell'organo di controllo, l'art. 2543 stabilisce la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo, l'attribuzione del diritto di voto in modo proporzionale alle quote o alle azioni possedute, o in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

<sup>127</sup> Questo periodo di tempo è stato previsto per evitare che gli amministratori possano manipolare le maggioranze assembleari, tramite l'ammissione di un numero elevato di soci in prossimità delle relative adunanze. V. Morandi, P., in *Il nuovo diritto delle società – commento al d. lgs. 6/2003 aggiornato al d. lgs. 310/2004*, a cura di Maffei e Alberti, Cedam, Padova, 2005, pag. 2788.

<sup>128</sup> La *ratio* è quella di evitare che si creino degli squilibri all'interno della compagine sociale che potrebbero portare ad un'attenuazione del principio del voto capitario.

ordinaria è quindi regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti, e delibera a maggioranza assoluta<sup>129</sup>.

Oltre all'assemblea generale esistono anche le assemblee speciali (v. *supra*) e le **assemblee separate**. Con riguardo a queste ultime, la legge delega le aveva previste solo in riferimento alle cooperative a mutualità prevalente, mentre il legislatore delegato ha invece ritenuto opportuno estendere tale disposizione anche alle cooperative diverse. E' sempre l'atto costitutivo che *può* prevederle, “ *anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di soci*” (art. **2540**). Tali assemblee diventano tuttavia **obbligatorie** in due ipotesi: se la cooperativa ha più di 3.000 soci e svolge la sua attività in più province; o se ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. I soci delegati dall'assemblea separata hanno diritto di partecipare a quella generale, ed in ogni caso l'atto costitutivo assicura la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse da queste assemblee.

In conclusione, il legislatore si è preoccupato di fare in modo che le diverse categorie di soggetti (sia quelli facenti parte della compagine sociale, che i semplici finanziatori della cooperativa) siano adeguatamente rappresentate, al fine di concorrere alla formazione della volontà sociale in modo proporzionato rispetto agli interessi che perseguono, rapportati all'attività della cooperativa.

## **2) L'organo amministrativo**

La disciplina dell'organo amministrativo è regolata dagli articoli **2542** e **2544**.

---

<sup>129</sup> Le delibere devono essere verbalizzate. Come osservano Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op.cit.*, pag. 177: “*in giurisprudenza si è a lungo dibattuto circa il rapporto sussistente tra la deliberazione e il corrispondente verbale, giungendo infine alla conclusione che quest'ultimo non costituisce la forma della deliberazione, bensì un semplice mezzo di documentazione del fatto che i soci si sono riuniti in assemblea per deliberare e che l'assemblea ha svolto una determinata attività*”.

Il primo introduce importanti novità rispetto alla normativa pre-Riforma. La più significativa è che non tutti gli amministratori devono essere soci cooperatori (“*La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate sia soci cooperatori persone giuridiche*” ex art. **2542 comma 2**): in questo modo si facilita l’ingresso nella cooperativa a professionisti ed esperti che tuttavia non fanno parte della compagine sociale. Inoltre l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale (art. **2542 comma 3 parte prima**)<sup>130</sup>.

Altra innovazione è rappresentata dalla rubrica stessa dell’articolo in esame: “**consiglio di amministrazione**” anziché “*amministratori*” come prevedeva l’art. **2535** pre-Riforma. Nonostante tale formulazione, si deve comunque ritenere che la cooperativa possa avere un amministratore unico, che dovrà ovviamente essere scelto tra i soci cooperatori, anche in presenza di possessori di strumenti finanziari<sup>131</sup>.

Il legislatore è intervenuto in materia con il **d. lgs. 310 del 2004**, eliminando il **comma 3** dell’art. **2542**, il quale prevedeva che l’atto costitutivo stabilisse i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Si è in questo modo cancellata con un “colpo di spugna” la disciplina di forse maggior impatto concreto sull’effettiva democraticità delle cooperative, che era stata introdotta proprio al fine di stimolare una certa interscambiabilità dirigenziale<sup>132</sup>.

---

<sup>130</sup> Viene così in luce una delle deroghe introdotte dal legislatore al principio del voto capitario.

<sup>131</sup> Come osserva Paolucci, L. F., *op. cit.*, Cedam, Padova, 2004, pag. 66: “*l’innovazione però, con tutta evidenza, tiene conto del fatto che normalmente nelle cooperative vi possono essere diverse categorie di soci, e in questo caso l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle varie categorie, e tiene altresì conto del fatto che ai possessori di strumenti finanziari può essere riservato il diritto di eleggere fino a un terzo degli amministratori*”.

<sup>132</sup> V. commento all’art. 2542 in: Sandulli & Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, Giappichelli, Torino, 2007, pag. 184.

L'art. **2544** conclude la sezione di norme dedicata all'amministrazione, disponendo al comma 1: *“Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci”*. Il legislatore ha così introdotto un limite alla possibilità di delegare i poteri degli amministratori, incrementandone la portata, rispetto a quelli già previsti dall'art. **2381**, al fine di evitare che le materie fondamentali per il concetto di rapporto mutualistico, vengano sottratte al metodo collegiale di decisione<sup>133</sup>. E' importante tenere presente, alla luce dei commi che seguono, che le cooperative che hanno adottato la forma delle s.p.a. possono optare tra i tre diversi sistemi di amministrazione (tradizionale, monastico, dualistico), mentre quelle che hanno adottato la forma delle s.r.l. seguono unicamente il modello tradizionale<sup>134</sup>, potendo però scegliere tra un tipo di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva.<sup>135</sup> Di conseguenza i commi 2 e 3 dell'art. 2544 si riferiscono a cooperative che applicano le norme sulle s.p.a. e che presentino, nella compagine sociale, possessori di strumenti finanziari<sup>136</sup>.

---

<sup>133</sup> V. Vella, F., in *Commentario alla riforma delle società – società cooperative*, a cura di Presti, G., Giuffrè, Milano, 2006, pag. 351.

<sup>134</sup> Paolucci, L. F., *op. cit.*, pag. 65-66.

<sup>135</sup> Cfr. il terzo comma dell'art. 2475. Inoltre Vella, F., in *op. cit.*, afferma che: *“il legislatore non si è mai preoccupato di introdurre adeguate norme di coordinamento con le regole generali in materia di s.r.l. Così, non risulta chiaro quale sia, in assenza di qualsiasi richiamo da parte dell'art. 2475, il destino delle materie considerate indelegabili per le s.p.a. dall'art. 2381, e soprattutto come possano coniugarsi gli ulteriori vincoli alla collegialità previsti per le cooperative qualora si opti per un sistema di amministrazione disgiuntiva.”*

<sup>136</sup> Per quanto riguarda il primo sistema di amministrazione valgono le seguenti regole: i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci devono essere scelti tra i soci stessi ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche; i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Per quanto concerne il secondo: i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo degli amministratori, né agli stessi possono essere attribuite deleghe operative, né possono far parte del comitato esecutivo. V. Racugno, *“La società cooperativa”* in *Trattato di diritto commerciale*, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 131.

Per quanto riguarda invece i poteri ad essi attribuiti, è necessario fare riferimento alla disciplina delle società per azioni, in particolare all'art. **2380 – bis** e seguenti<sup>137</sup>. In pratica essi deliberano, nei limiti dell'oggetto sociale, su tutti gli argomenti relativi alla gestione della società che non siano riservati all'assemblea; convocano quest'ultima e ne predispongono l'ordine del giorno; sono responsabili della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché della redazione del bilancio e degli adempimenti richiesti; redigono la relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (**2545**), sul requisito della prevalenza (**2513**) e sull'osservanza del principio della porta aperta (**2528**)<sup>138</sup>.

In conclusione, si può osservare come il legislatore della Riforma abbia, con il suo intervento, ampliato i poteri dell'organo amministrativo, con un occhio sempre e comunque rivolto alla tutela dello scopo mutualistico.

### **3) Il controllo**

L'attività di controllo si distingue in: controllo contabile, controllo di legalità e controllo esterno.

A differenza di quanto era previsto prima della Riforma, ora il controllo contabile non è più affidato al collegio sindacale, ma è attribuito ad un **revisore esterno** o ad una **società di revisione**<sup>139</sup>. Al **collegio sindacale**<sup>140</sup> è invece attribuito il compito di

---

<sup>137</sup> Ai sensi del primo comma: “*La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*”.

<sup>138</sup> Bassi, “*Le società cooperative*” in: *La riforma del diritto societario*, (a cura di) Buonocore e AA. VV., Giappichelli, Torino, 2003, pag. 268.

<sup>139</sup> Per la relativa disciplina si fa riferimento a quanto previsto in tema di società per azioni dall'art. 2409 – *bis* e ss.

<sup>140</sup> Quest'organo è tipico del nostro sistema di *governance*. In Gran Bretagna, troviamo semplicemente il revisore esterno (o una società di revisione); in Germania, invece, la funzione di

vigilare: sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura e dell'organizzazione adottati dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento<sup>141</sup>. Quest'organo dev'essere obbligatoriamente predisposto solo nei casi espressamente previsti dal legislatore<sup>142</sup>.

Per quanto ne riguarda la nomina, l'art. **2543** prevede la possibilità di attribuire il diritto di voto proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute, o in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico<sup>143</sup>, e lo statuto può attribuire ai titolari di strumenti finanziari partecipativi, il diritto di eleggere fino a un terzo dei suoi componenti.

Si deve ritenere che i membri del collegio debbano essere dotati di adeguati requisiti di professionalità, in base a quanto stabilito in tema di s.p.a. e s.r.l., idonei a garantirne l'indipendenza e l'onorabilità<sup>144</sup>. Alla stessa normativa deve farsi riferimento per quanto concerne il numero dei membri di tale organo: ai sensi dell'art. **2397**, può variare da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi più due supplenti.

Il controllo esterno, infine, è stato introdotto in attuazione dell'art. **45** della **Costituzione**, in base al quale la legge deve assicurare il perseguimento del carattere e

---

controllo è svolta dal Consiglio di sorveglianza. Per quanto riguarda la JAK bank, è previsto solo un Comitato Etico, il cui compito è di garantire il rispetto dei principi su cui la banca si fonda.

<sup>141</sup> Paolucci, L. F., *op. cit.*, pag. 70.

<sup>142</sup> Se il capitale non è inferiore a quello minimo previsto per le s.p.a. (cioè 120.000 €); se per due esercizi consecutivi la cooperativa ha superato i limiti di cui all'art. **2435 – bis** in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata; se la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi; se lo statuto lo prevede.

<sup>143</sup> La norma è chiaramente diversa rispetto a quanto prevedeva l'art. 2535 pre-Riforma, secondo il quale l'atto costitutivo poteva stabilire che uno o più sindaci fossero scelti tra gli appartenenti a determinate categorie di soci, in proporzione dell'interesse di ciascuna nell'attività sociale.

<sup>144</sup> Per cui, indipendentemente dal modello adottato dalla cooperativa, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia, e i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, dovranno essere o iscritti negli albi professionali appositamente individuati, o essere professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

delle finalità della cooperativa, attraverso l'esercizio di opportuni controlli. Ha ad oggetto l'accertamento dei requisiti mutualistici e viene svolto dal Ministero delle Attività Produttive, che lo esercita in due modi: o tramite revisioni cooperative, o attraverso ispezioni straordinarie<sup>145</sup>.

Le cooperative sono ora più che mai oggetto di un'oculata vigilanza: questo, dal mio punto di vista, a dimostrazione, ancora una volta, di quanto il legislatore abbia voluto dare effettiva attuazione ai principi chiave contenuti nell'art. **45** della **Costituzione**. La cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata non è una qualifica che spetta a qualsiasi società, ma, proprio per la funzione sociale a cui essa adempie, dev'essere costantemente visionata, rinnovata e stimolata.

#### **4) La trasformazione**

La trasformazione è quel meccanismo giuridico che consente a un ente il passaggio da una data forma organizzativa ad un'altra, pur mantenendo la propria identità. Si distingue in omogenea ed eterogenea. La prima comporta un cambiamento dal punto di vista organizzativo, ma una continuità delle posizioni giuridiche sia sostanziali che processuali. E' il caso della trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa. La seconda, invece, incide sulla causa, ovvero sul modello organizzativo originariamente prescelto e quindi comporta un mutamento della componente strutturale della fattispecie<sup>146</sup>. Un esempio è la trasformazione da società di capitali a fondazione.

---

<sup>145</sup> Inizialmente tale tipo di controllo era disciplinato dalla **legge Basevi** (d. lgs. c.p.s. 14.12.1947 n. 1577), poi il legislatore, nel **2002**, è intervenuto con il **d.lg. n. 220**, riformandone l'impianto, in attuazione della delega contenuta nell'**art. 7 della l. 142 del 2001**.

<sup>146</sup> V. Paciello, A., in *Commentario alla riforma delle società – società cooperative*, a cura di Presti, G., Giuffrè, Milano, 2006, pag. 491.

Per quanto riguarda le cooperative, il legislatore pre-Riforma, aveva vietato in generale la loro trasformazione in società lucrative (art. **14 legge 127 del 1971**), salvo che per le banche popolari e quelle di Credito cooperativo<sup>147</sup>. Tale divieto veniva interpretato in dottrina come una misura volta ad impedire l'elusione dei vincoli sulla destinazione degli utili, al fine di appropriarsi delle riserve accumulate anche grazie alle agevolazioni fiscali riservate alla mutualità senza scopo di lucro: in pratica il legislatore voleva evitare che le imprese cooperative portassero gli aiuti statali ottenuti, al di fuori del loro settore<sup>148</sup>. Con la Riforma introdotta dal **d.lgs. 6/2003** la disciplina suddetta non è stata abrogata, ma è stata concessa, con gli artt. **2545 – *decies* e *undecies***, la trasformazione da *cooperative a mutualità non prevalente*<sup>149</sup> in società lucrative<sup>150</sup> (inoltre sono state introdotte, in generale, le trasformazioni eterogenee<sup>151</sup>). Esse possono deliberare con il parere favorevole di almeno la metà dei soci, la trasformazione in: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e consorzi. L'art. **2545 – *decies*** continua poi specificando i diversi *quorum* deliberativi in relazione al numero di soci<sup>152</sup> e prevedendo che gli strumenti finanziari con diritto di voto, vengano convertiti

---

<sup>147</sup> Per le prime è ammessa la trasformazione quando sia giustificata da esigenze di rafforzamento patrimoniale, o di razionalizzazione del sistema, e sia autorizzata dalla Banca d'Italia; per le seconde sono richiesti determinati presupposti (crisi dell'impresa e tutela dei creditori sociali) ed è sempre necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia.

<sup>148</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op.cit.*, pag. 251-252.

<sup>149</sup> Tali cooperative sono quelle che: o non hanno inserito nei loro statuti le clausole di cui all'art. **2514**, o le hanno eliminate, o, pur avendole inserite non hanno rispettato, per due esercizi consecutivi, le condizioni di prevalenza di cui all'art. **2513**.

<sup>150</sup> Il passaggio da *cooperative a mutualità prevalente a diverse* e viceversa, non determina tuttavia una vicenda trasformativa, in quanto le due forme di cooperative rappresentano due sottocategorie di imprese mutualistiche ascrivibili allo stesso genere.

<sup>151</sup> V. artt. 2500 – *septies* ed *octies*, in base ai quali si ammette la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, e viceversa.

<sup>152</sup> Se il numero varia da 9 a 49 serve il consenso di due terzi dei soci; se è compreso tra 50 e 10.000 basta il voto favorevole di almeno la metà dei soci; se questi sono più di 10.000, l'atto costitutivo

in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi. Ciò al fine di imporre che venga mantenuta l'imputazione a capitale di questi apporti e di mantenere invariata la compagine sociale<sup>153</sup>.

Oltre alla deliberazione dell'assemblea è necessaria una **relazione giurata di un esperto** designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la cooperativa, che attesti il valore effettivo che il patrimonio assume al momento della trasformazione<sup>154</sup>. Gli amministratori, di conseguenza, saranno tenuti a redigere una sorta di bilancio di trasformazione, unitamente a una relazione che ne illustri le motivazioni e gli effetti (artt. **2500** – *sexies* e *septies*). Quest'ultima relazione, assieme a quella dell'esperto, dovrà restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione, con possibilità, per i soci, di prenderne visione ed estrarne copia<sup>155</sup>. Una volta calcolato il valore effettivo del patrimonio, a questo devono essere sottratti il capitale versato e rivalutato, e i dividendi non ancora distribuiti esistenti alla data della trasformazione. Tale importo dovrà poi essere aumentato fino all'ammontare minimo del capitale necessario per costituire la società trasformata: in pratica una parte del patrimonio attivo netto della cooperativa diventerà capitale della società trasformata, e ciò quando l'ammontare dei dividendi e del capitale rivalutato sia inferiore al limite minimo richiesto dal legislatore<sup>156</sup>. La

---

può prevedere che serva il voto favorevole dei due terzi dei votanti, a patto che in assemblea sia presente almeno il 20 % dei soci.

<sup>153</sup> V. commento di Pupo, C. E., in: *“Il nuovo diritto delle società – commento al d.lgs. 6/2003 aggiornato al d.lgs. 310/2004”* a cura di Maffei e Alberti, CEDAM, 2005, pag. 2911.

<sup>154</sup> Questa determinazione è di particolare importanza, visto che sulla base di essa verrà poi determinato il valore del patrimonio sociale che verrà devoluto ai fondi mutualistici. Dovrà prendere in considerazione il principio di cui al numero 1 dell'art. 2423 bis, in base al quale la valutazione delle voci dev'essere fatta nella prospettiva di una continuazione della società, e tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato.

<sup>155</sup> Paolucci, L. F., *op. cit.*, pag. 144.

<sup>156</sup> Come osserva Paciello, nel commento contenuto in *op. cit.*, pag. 500, in pratica la cooperativa è costretta a devolvere quasi tutta la ricchezza in essa esistente alla mutualità di sistema: nell'impresa

**devoluzione ai fondi mutualistici** consegue alla delibera di trasformazione ed era già prevista dall'art. 26 della **legge Basevi**, anche se qui il legislatore aveva stabilito un onere, e non un obbligo di devoluzione<sup>157</sup>.

Le modalità di devoluzione sono due: versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Viterbo, per le cooperative non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, o versamento a tali Associazioni, secondo le modalità previste.

Il legislatore ha introdotto, con il **d.lgs. 310 del 2004**, un ultimo comma all'art. 2545 – **undecies**: *“l’assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell’autorità di vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni”*. La Relazione illustrativa al d.lgs. ha specificato che il fine di tale intervento è quello di assicurare maggiore trasparenza e garanzia alle suddette operazioni di trasformazione.

Trattandosi di trasformazione eterogenea, e in mancanza di una specifica previsione del legislatore, per quanto riguarda l'efficacia si deve ritenere applicabile la disciplina prevista in tema di società di capitali: avrà effetto decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, a meno che non ci sia il consenso dei creditori e/o il pagamento di quelli che l'hanno negato. Inoltre l'art. 2498 enuncia in

---

risultante dalla trasformazione si mantiene infatti solo il capitale versato e rivalutato, unitamente ai dividendi non ancora distribuiti e all'eventuale quota necessaria a raggiungere il capitale minimo richiesto per legge. Quest'ultima sarà così obbligata a riacquistare i cespiti aziendali, con un aggravio sia economico che finanziario: quindi è come se l'impresa trasformata fosse di nuova costituzione. Il legislatore ha così vanificato quella funzione di economicità tipica della trasformazione, incentivando le cooperative a mutualità non prevalente a cercare soluzioni alternative quali, ad esempio, lo scioglimento anticipato, che consente di distribuire tra i soci le riserve divisibili, per procedere, una volta estinta la cooperativa, alla costituzione di una società lucrativa.

<sup>157</sup> In seguito, l'art. 11 della legge 59/1192, nell'istituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, aveva disposto che ad essi la cooperativa dovesse devolvere, in sede di liquidazione, il patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati.

quest'ambito, il principio della continuità dei rapporti giuridici tra l'ente trasformato e quello che subisce la trasformazione: continuità che vale anche per i rapporti processuali, come specifica la norma stessa.

Infine il socio della cooperativa che dissente dall'operazione di trasformazione, ha la possibilità di recedere: ovviamente la relativa disciplina varierà a seconda che la stessa abbia adottato le norme sulla s.p.a. o sulla s.r.l.

Merita una riflessione, seppur breve, quanto previsto dal regime transitorio. Qui si distingue tra cooperative che alla data del primo gennaio 2004 hanno adottato le clausole mutualistiche previste dalla legge Basevi (art. **223** – **quaterdecies**) e altre cooperative (art. **223** – **quinquiesdecies**). Alle prime si applica la disciplina appena descritta, prevista per la trasformazione delle cooperative; per le seconde, invece, è previsto un esonero dalla attribuzione ai fondi mutualistici e l'obbligo di devolvere le riserve indivisibili è limitato a quelle accantonate (ai sensi dell'art. **2545** – **ter**) dal primo gennaio 2004. La giustificazione che viene illustrata nella Relazione ministeriale è che le cooperative non Basevi, che hanno eventualmente accumulato un patrimonio senza fruire delle agevolazioni fiscali, non possono essere obbligate a devolverlo ai fondi mutualistici in caso di trasformazione.

## CAPITOLO 4

### LE BANCHE COOPERATIVE

**SOMMARIO:** 1) Evoluzione normativa – 2) *Segue*: la disciplina comune – 3) Le banche di credito cooperativo – 4) Le banche popolari

Essendo JAK Medelmsbank una banca cooperativa, ritengo opportuno descrivere, seppur brevemente, la disciplina prevista in Italia per questo tipo di banche, in modo da trarre eventuali ed ulteriori spunti di riflessione.

#### **1) Evoluzione normativa**

Le prime banche cooperative nascono in Germania verso la meta dell'Ottocento, come risposta al fenomeno dell'usura, che gravava in particolare sulle classi sociali meno abbienti, e per favorire l'accesso al credito da parte delle categorie economiche più modeste<sup>158</sup>. In Italia questo tipo di iniziativa conosce una particolare fortuna grazie all'iniziativa di **Luigi Luzzatti**<sup>159</sup>.

---

<sup>158</sup> Cerioli, Costanzo, Sanguinetti, *op. cit.*, pag. 340.

<sup>159</sup> Giurista ed economista, di origini veneziane, che, nel 1865, fondò la Banca Popolare di Milano.

Sin dal principio le banche cooperative si distinguono in: casse rurali ed artigiane e banche popolari. Le prime erano società di persone, espressione degli interessi del settore artigiano *in primis*; le seconde erano invece società anonime rivolte principalmente alla classe imprenditrice.

La prima fonte normativa a disciplinarle fu il **Codice di Commercio del 1882**, nella parte dedicata alle cooperative. In seguito, nel 1932, il legislatore emanò la prima legge organica sulle casse rurali (la **legge 656/1932**), che venne poi inserita nel **TUCRA** (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse Rurali e Artigiane), emanato con **R.D. 1706 del 1937**. Fino al 1991, in pratica, si può notare una sostanziale unitarietà tra disciplina codicistica in materia di società cooperative e norme speciali relative alle banche cooperative<sup>160</sup>. Solo con la **legge 207/1992** e il **d.lgs. 481/1992** si diede vita ad un'apertura di queste al mercato, processo che culminò nel **Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)**, emanato con **d.lgs. n. 385 del 1993** e nel **Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)**, entrato in vigore con il **d.lgs. n. 58 del 1998**.

E' proprio il **Titolo II al Capo V**, del **TUB**, dedicato alle "*Banche cooperative*", che regola le due diverse fattispecie in cui il fenomeno si articola: alla Sezione I le "*Banche popolari*" (articoli **29 – 32**), alla Sezione II le "*Banche di credito cooperativo*" (articoli **33 – 37**). Di centrale rilevanza è l'art. **28**, il quale riserva l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative a questi due tipi di banche e specifica che, in

---

<sup>160</sup> Le banche popolari presentano tuttavia alcune peculiarità, come previsto dal d.lgs. 105/1948 che, pur non facendo riferimento allo scopo mutualistico(L'art. 1 recita, infatti: "*Possono denominarsi banche popolari e sono soggette alle disposizioni del presente decreto soltanto le società cooperative a responsabilità limitata, autorizzate alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito*"), conferma la sussistenza dei principi cooperativi della variabilità del capitale sociale, del voto capitarario (art. 6), del limite al possesso azionario

quest'ambito, non vengono applicati i controlli governativi previsti per le cooperative dal Codice Civile<sup>161</sup>.

Il legislatore, com'è noto, è di recente intervenuto in materia societaria, riformandone l'intera disciplina. Tuttavia, l'art. **5 ultimo comma** della **legge delega 366/2001** ha espressamente escluso dall'applicazione della Riforma proprio le banche cooperative e, il **d.lgs. 6/2003**, in sua attuazione, ha previsto all'art. **223 – terdecies comma 2** delle **disposizioni di attuazione e transitorie**, che: *“alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo e ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della Riforma”*.

Ciò ha chiaramente dato vita a significativi dubbi interpretativi, i quali hanno portato ad un nuovo intervento del legislatore (sempre in attuazione della legge delega) con il **d.lgs. 310/2004**, grazie al quale la normativa vigente è stata integrata e coordinata con le altre norme<sup>162</sup>. Da ciò emerge un quadro normativo particolarmente confuso che complica, e non di poco, l'opera dell'interprete<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> V. inoltre l'art. **150 – bis** comma 1, introdotto dall'art. 38 d.lgs. 310/2004.

<sup>162</sup> Innanzitutto l'art **150 – bis** prevede tutta una serie di norme che non si applicano alle banche cooperative: si tratta o di disposizioni incompatibili con il TUB, o già oggetto di specifica disciplina nel TUB, o espressione di una specifica scelta di opportunità effettuata dal legislatore. Per il resto, vige una “presunzione di compatibilità” delle norme dettate in tema di società e non menzionate in quest'elenco. E' stato inoltre modificato l'art. **223 – terdecies disp. att.**, che ora suona così: *“alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'art. 223 – duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 366/2001”*. A parte questi ultimi due interventi legislativi, l'impostazione originaria del TUB è rimasta inalterata.

<sup>163</sup> Oppo, *Le banche cooperative tra riforma e legislazione speciale* in *Rivista di diritto civile*, 2004, fasc. 5 pag. 757-758, riflette sul fatto che una delle maggiori difficoltà è quella di conciliare mutualità e impresa bancaria. Due sono le alternative percorribili: o si fa salva la causa mutualistica, cercando di renderla compatibile con le specifiche esigenze dell'impresa bancaria; o si ammette la presenza, ma non la centralità della mutualità, e si regola distintamente il momento mutualistico, come momento del rapporto tra i soci e non come criterio dell'attività sociale. Egli si dimostra più favorevole a questa seconda soluzione.

## 2) Segue: la disciplina comune

Le banche cooperative hanno essenzialmente la funzione di soddisfare i bisogni di fasce della popolazione che sono lontane dalla realtà delle grandi banche, e che richiedono istituti creditizi più vicini alle loro esigenze e anche al loro territorio.

La disciplina comune, applicabile ad entrambi i tipi di banca in cui tale fenomeno si articola, è fissata dal **Capo V** del **TUB**, ma anche da altre disposizioni dello stesso.

Per quanto riguarda la fattispecie, si tratta di società cooperative con responsabilità limitata al solo conferimento e con capitale diviso in azioni. (artt. **29 comma 1** e **33 comma 2**)<sup>164</sup>: il numero minimo dei soci è 200 e il capitale sociale non può essere inferiore ad una soglia minima che viene definita dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda la disciplina, si deve ritenere che, a differenza delle cooperative: le banche possono emettere obbligazioni, sono controllate dall'organo di vigilanza bancaria, sono soggette alla sola procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa. Comuni alle cooperative in generale, anche se con delle peculiarità, sono invece le disposizioni che prevedono: l'inderogabilità del principio del voto capitarario, la nomina degli amministratori da parte dell'assemblea dei soci, la variabilità del capitale e il principio della porta aperta.

## 3) Le banche di credito cooperativo

---

<sup>164</sup> Per le banche di credito cooperativo il regime di responsabilità limitata al solo conferimento rappresenta un'innovazione rispetto alla precedente disciplina del T.U.C.R.A. dove si stabiliva che i soci delle casse rurali e artigiane dovessero rispondere dei debiti sociali o illimitatamente o per un multiplo del conferimento, da determinare nell'atto costitutivo, ma in ogni caso non inferiore a dieci volte il capitale sottoscritto. V. Marasà, "Le banche cooperative", in *Banca, borsa e titoli di credito*, 1998, 05, pag. 529 ss.

Sono le banche che hanno sostituito le casse rurali ed artigiane<sup>165</sup>, mantenendone inalterato il fondamentale requisito del localismo. Esso si traduce da un lato, nel fatto che possono operare solo nell'ambito del comune in cui è posta la loro sede legale, in quelli in cui si trovano le succursali e nei comuni limitrofi (cioè contigui)<sup>166</sup>; dall'altro nella previsione che i soci devono risiedere, o aver sede, o operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa (art. **34, comma 1 TUB**).

L'altro elemento che le caratterizza è la mutualità: il **comma 2 bis** dell'art. **28 del TUB**, esclusivamente ai fini delle agevolazioni fiscali<sup>167</sup>, considera a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettino i requisiti di mutualità previsti dal codice civile e quelli di operatività prevalente con i soci, di cui all'art. **35 TUB**. Quest'ultimo prevede che i contenuti dell'attività della banca devono essere oggetto di disciplina statutaria, sulla base dei criteri dettati dalla Banca d'Italia che, nella **circolare n. 229 del 21 aprile 1999**, ha precisato: si ha mutualità prevalente quando più del 50 % dell'attività di rischio è destinata a soci o ad attività a ponderazione zero, e che le restanti attività di cui essi non sono destinatari, devono essere assunte nei confronti di soggetti operanti nella zona di competenza territoriale della banca<sup>168</sup>.

---

<sup>165</sup> Bontempi, *Diritto bancario e finanziario*, Milano, Giuffrè, 2006, pag.78. Inoltre Marasà, *op. cit.*, pag. 18, osserva che: “la nuova categoria delle banche di credito cooperativo è, però, più estesa di quella delle casse rurali e artigiane, poiché, essendo venuto meno il requisito professionale dei soci, essa può assorbire anche quelle ex banche popolari il cui statuto sia caratterizzato dalla doppia clausola della competenza territoriale limitata e della gestione di servizio.”

<sup>166</sup> E' anche prevista la possibilità di estendere l'attività in comuni non limitrofi ove le banche di credito cooperativo possono costituire sedi staccate, purché la banca: a) abbia già posto in essere rapporti con la clientela ivi residente od operante; b) abbia raccolto almeno 200 soci nel nuovo comune; c) sia in regola con i coefficienti patrimoniali obbligatori; c) possenga un adeguato sistema di controlli interni.

<sup>167</sup> Capriglione, “Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive”, in *Banca e borsa e titoli di credito*, 2005; pag. 157 ss.: “quindi le banche di credito cooperativo che rispettino i summenzionati parametri, non possono dismettere la mutualità prevalente perché l'unica conseguenza che ne deriverebbe sarebbe la perdita dei benefici fiscali”.

<sup>168</sup> Come sostiene Oppo, *op. cit.*, pag.751-752, il problema è stabilire a quale concetto di mutualità prevalente bisogna far riferimento: quella del codice o quella del TUB?

Il carattere mutualistico è inoltre confermato dalla previsione di cui all'art. 37, in base al quale il 70 % degli utili netti vanno destinati a riserva legale e una quota di questi va ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: si può quindi notare come sia presente una forte componente altruistica.

I due elementi costitutivi delle banche di credito cooperativo, localismo e mutualità, si compenetrano l'un l'altro, tanto che il primo risulta essere espressione della seconda. Infatti l'attività da queste svolta è in concreto orientata al territorio di riferimento, tanto che la Banca d'Italia (nelle sue Istituzioni di vigilanza) richiede che adottino, nella loro denominazione, riferimenti utili ad identificarle nelle specifiche aree di mercato nelle quali sono insediate e svolgono la loro attività. Quindi il localismo, nell'ambito della cooperazione di credito, si traduce in una destinazione al territorio di riferimento della prevalente attività posta in essere dagli appartenenti alla categoria, con un conseguente allargamento dell'operatività delle banche di credito cooperativo, da un contesto sociale a un più ampio ambito territoriale.

Ritengo che il fatto di operare in un ambito territoriale circoscritto, al fine di soddisfare principalmente le esigenze finanziarie delle realtà imprenditoriali locali, renda tali istituti di credito veri e propri organi propulsori delle economie della zona. In ciò rinvengo alcuni tratti caratteristici della banca cooperativa JAK: anch'essa è rivolta essenzialmente al territorio nell'ambito del quale opera, attenta alle esigenze locali, con dirigenti che sono vicini alle realtà che tale banca intende promuovere e sostenere.

#### **4) Le banche popolari**

Sono cooperative per azioni a responsabilità limitata, in cui il principio mutualistico risulta essere particolarmente attenuato. Ciò è confermato dal fatto che solo il 10 %

degli utili netti annuali deve essere destinato a riserva legale (art. 32 del **TUB**) e che solo i servizi erogati dalla banca possono essere destinati sia ai soci, sia ai terzi.

A differenza delle cooperative, il rapporto mutualistico si sovrappone a quello della società: la prestazione mutualistica del socio, che la banca deve remunerare, si identifica infatti nel conferimento effettuato<sup>169</sup>.

Il loro carattere cooperativo è altresì confermato dalla **legge 207/1992**, che si intitola: *“disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all’esercizio del credito (banche popolari) e di quelle autorizzate all’esercizio dell’assicurazione”*<sup>170</sup>.

Proprio in ragione di questa peculiarità, il trattamento ad esse riservato si distingue da quello delle cooperative e delle banche di credito cooperativo (di cui comunque mantengono la struttura: è infatti ribadito il principio del voto capitaro) sotto vari profili<sup>171</sup>.

Si può quindi osservare come il legislatore abbia legittimato, all’interno della categoria delle cooperative, la presenza di modelli in cui lo scopo mutualistico risulta essere fortemente attenuato, tanto da coesistere con uno spiccato fine lucrativo<sup>172</sup>. Se ciò non fosse possibile verrebbe svilita la stessa mutualità: non è infatti ammissibile concepire

---

<sup>169</sup> Bassi, *Le società cooperative*, Utet, Torino, 1995, pag. 69-70.

<sup>170</sup> Oppo, *“Mutualità e lucratività”*, in *Riv. dir. civ.*, II, 1992, pag. 360, richiama, a sostegno della sua tesi, la sentenza 7945 del 1990 della Cassazione, la quale afferma che: la qualificazione legislativa secondo un tipo codicistico è richiamata alla corrispondente disciplina per tutto quanto non sia derogato dalle leggi speciali.

<sup>171</sup> Ne cito solo alcuni. Per quanto riguarda le fusioni e le trasformazioni, il legislatore ha previsto un procedimento agevolato per le operazioni che diano vita a s.p.a., salva sempre l’autorizzazione della Banca d’Italia, la quale dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli **31** e **36** del **TUB**. Tale autorizzazione costituisce la condizione per poter procedere all’iscrizione della società così formata, nel registro delle imprese. Il capitale minimo richiesto (6,3 milioni di €) è il medesimo previsto per le banche organizzate in forma di società per azioni. Infine non è previsto, nei loro confronti, l’obbligo di devolvere una percentuale degli utili a fondi mutualistici per lo sviluppo e la cooperazione.

<sup>172</sup> La Cassazione, nella sentenza 4 gennaio n. 118 del 1995 ha riconosciuto legittimità alle società cooperative a mutualità “spuria”, accanto a quelle a mutualità “pura”, volte alla gestione di servizi a favore dei soci e come tali, con l’adozione di apposite clausole mutualistiche, riconosciute titolari di determinati benefici fiscali. La legittimità di una graduazione della mutualità, risulta tra l’altro recepita anche dal legislatore comunitario, nel Regolamento n. 1435/2003, istitutivo della Società Cooperativa Europea.

le cooperative come fenomeno rivolto esclusivamente ai soci, pena un attenuamento della funzione sociale che l'art. **45** della **Costituzione** si propone di tutelare.

## CAPITOLO 5

### LA JAK BANK

**SOMMARIO:** 1) La storia: JAK in Danimarca – 1.1) *Segue:* JAK in Svezia – 2) I valori e l'ideologia di JAK: una *premessa* – 2.2) *Segue:* i valori – 3) Come funziona il sistema JAK – 3.1) Il metodo precedente – 3.2) Il metodo attuale – 3.3) La commissione sul prestito – 4) Organizzazione interna

#### **1) La storia: JAK in Danimarca**

JAK nasce in Danimarca, durante la Grande Depressione del 1930: molte aziende agricole fallirono e contadini, commercianti e produttori decisero di riunirsi in una nuova società cooperativa guidata dal topografo **Kristian Engelbrecht Kristiansen**. Il suo nome era appunto JAK, acronimo che significa **Terra (Jord) Lavoro (Arbete) Capitale (Kapital)**: i tre capisaldi dell'economia reale. Per Terra si intendono le risorse naturali, per Lavoro il lavoro umano, per Capitale le infrastrutture create dall'uomo per potenziarne l'efficienza.

JAK diede inizialmente vita a tre progetti interest-free. Il primo consisteva nel rilascio di moneta corrente senza interessi in Sonderjylland: in pratica vennero create delle nuove banconote supportate da una ricchezza reale, un'azienda agricola. Il governo danese, però, vide minacciata la sua autorità e, nel 1933, proibì la continuazione dell'esperimento. Il secondo era invece un sistema di risparmio e prestito senza interessi: risparmiando insieme senza percepire interessi, i membri della JAK riuscivano a raccogliere denaro da prestare ad altri membri, al fine di estinguere i loro debiti con le

banche. Questo esperimento fallì qualche anno più tardi, nel 1938. Il terzo, infine, portò all'istituzione di un conto corrente senza interessi coordinato con un sistema di baratto: era l'antenato dell'attuale L.E.T.S. (Local Exchange and Trade System – Sistema Locale di Scambio e di Commercio, creato nel 1983 a Comox Valley, Vancouver, Canada da Michael Linton). In pratica quando una persona era disposta a pagare per una prestazione, l'importo veniva accreditato sul conto di chi la effettuava e contemporaneamente addebitato sul conto di chi la acquistava. Nessuna forma di interesse veniva pagata e il denaro inutilizzato veniva prestato a basso costo ai soci. Pure questo tentativo venne stroncato dalle autorità danesi, nel 1935<sup>173</sup>.

Nel 1944 JAK avviò un nuovo sistema di risparmio e prestito senza interessi, che la portò a diventare una tra le 20 maggiori banche di Danimarca. Tuttavia nel 1968 il tasso di crescita iniziò a diminuire e le domande di prestiti ad aumentare: la riserva di denaro non era sufficiente per far fronte alle richieste, così JAK fu costretta a fondersi con la Bikuben Bank, nel 1973.

Successivamente molti membri della JAK decisero di dar vita a un'associazione di risparmio e prestito indipendente, sempre a livello locale: nel 1996 c'erano 20 banche JAK con un totale di 6574 azionisti. Molte di queste sono tuttora operative<sup>174</sup>.

### **1.1) Segue: JAK in Svezia**

---

<sup>173</sup> Nell'attuale sistema L.E.T.S. le prestazioni vengono pagate in dollari "verdi", che hanno lo stesso valore degli ufficiali dollari canadesi; l'inflazione funziona da controllo della circolazione in quanto i crediti non utilizzati si svalutano al suo tasso. Si tratta di una moneta garantita al 100% dal lavoro e dai beni: infatti funziona solo se esistono legami economici diretti tra le persone. Viene definita come una risposta locale allo strapotere dei grandi gruppi industriali e di sistemi di monopolio di Stato. □

<sup>174</sup> Dati rilevati da: Anielski, Mark, *The JAK members bank-an assessment of Sweden's no-interest bank*, Alberta, Canada, 2004, pag. 12

L' **Associazione Nazionale JAK** (JAK Riksförening) viene fondata a Skövde in Svezia nel 1965 come organizzazione senza fini di lucro dall'impresario edile **Åke Moberndt**. Durante una vacanza in Danimarca, ospite di un amico in una piccola fattoria, venne a conoscenza della realtà JAK, già da anni operativa in quel paese, e decise di approfondirne la comprensione. Insieme ad un gruppo di 20 soci fondatori organizzò i primi incontri a Stoccolma<sup>175</sup>.

A differenza della JAK danese, quella svedese è nata come un'associazione in cui approfondire le tematiche economiche col fine di realizzare un sistema simile a quello danese. Nel 1980 contava circa 400 associati, ma solo a partire dal 1983 c'è stata una vera e propria crescita esponenziale nelle adesioni, fino a raggiungere quota **36.300** soci nel 2009 (fonte: JAK bank).

Nel 1989 ha ricevuto il riconoscimento dalla Bankinspektionen, l'Autorità svedese di vigilanza sulle banche. A partire dagli anni '90, soprattutto in conseguenza della crisi finanziaria dell'epoca, il numero dei soci è cresciuto esponenzialmente, tanto che nel 1993 l'attività è stata trasferita all'**Associazione Economica JAK**, appositamente creata.

Solo nel 1997 JAK ha ricevuto dal governo svedese l'autorizzazione a diventare una banca, ed è operativa dal 1 maggio 1998 con il nome di **JAK Medlemsbank** (Banca cooperativa JAK). La sede è a Skövde e il primo ufficio locale è stato aperto a Orsa nel Settembre 2002.

Inizialmente, negli anni '60, l'associazione rappresentava un modo per criticare il sistema attraverso i principi della solidarietà e della fratellanza. Negli anni '70 si è iniziata ad occupare del problema ambientale, in particolare della sostenibilità. A partire

---

<sup>175</sup> Simonetti, *JAK bank – per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura*, Dreossi editore, Pordenone, 2009, pag. 305-307.

dagli anni '80 si è preoccupata della propria economia, ad esempio riuscire ad erogare mutui convenienti per la casa<sup>176</sup>.

## **2) I valori e l'ideologia di JAK: una premessa**

“Il libro *JAK sull'economia senza interesse e sull'emancipazione economica*” (o *JAK boken*) è la fonte principale da cui ho attinto<sup>177</sup>. È stato creato da un lato, per garantire una migliore comprensione del sistema JAK e, dall'altro, per suscitare un sano dibattito economico tra persone comuni. Alla fine di ogni capitolo, infatti, sono indicati argomenti di discussione e riflessione estremamente pratici e stimolanti.

Innanzitutto è importante chiarire che l'**emancipazione economica** si compone di tre obiettivi:

- liberarsi dai debiti derivanti da interessi in maniera autonoma e personale;
- mettere ogni essere umano nella condizione di pensare e negoziare liberamente le questioni economiche;
- il nostro pianeta, la natura, può essere liberato dalla necessità di sfruttare in maniera sistematica e costantemente crescente le risorse naturali.

Con particolare riguardo a quest'ultimo punto, ritengo importante riportare le riflessioni poste, in merito, da **Alain de Benoist**<sup>178</sup>. Egli sostiene che i due principali problemi della società moderna sono: la degradazione ambientale causata dal crescente inquinamento (basti pensare che a causa dell'effetto serra la temperatura media della

---

<sup>176</sup> Vedi intervista a Eva Stenius (socio fondatrice e informatrice JAK), *ibid.*, pag.318-319

<sup>177</sup> Tradotto dallo svedese da **Mattias Cocco** e **Kerstin Östgren**, costituisce la prima parte del libro *JAK Bank - per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura*, scritto dal videomaker freelance **Giorgio Simonetti**, Dreossi editore, Pordenone, 2009.

<sup>178</sup> Scrittore francese, fondatore del movimento denominato “Nouvelle Droite”, a partire dagli anni '70 ha sviluppato teorie di critica della globalizzazione e del liberalismo. Il libro da cui ho tratto le sue riflessioni è: *Comunità e decrescita – critica della Ragion Mercantile*, Arianna editrice, Bologna, 2006, pag. 107 ss.

Terra è passata in soli trent'anni da 13,9 a 14,4 gradi), e l'esaurimento delle materie prime e delle risorse naturali, in particolare quelle fossili (petrolio, carbone, gas, uranio). La maggior parte del fabbisogno mondiale di energia commerciale primaria, cioè quella legata a trasporti, elettricità e industria, è infatti basata sullo sfruttamento di queste risorse. Diverse sono le teorie elaborate per far fronte a queste questioni: quella dello *sviluppo durevole*<sup>179</sup> (o *sostenibile*) ne è considerata il punto di partenza e una sue delle interpretazioni ha portato allo sviluppo della teoria della *decrescita sostenibile*. Poiché le risorse naturali, la capacità di trasformazione dei biotipi e la stessa biosfera sono limitati, l'idea di crescita illimitata propugnata dall'economia capitalista, non può essere accettata semplicemente perché non può esserci una crescita infinita in uno spazio finito! E' quindi necessario moderare il nostro stile di vita, passando da una società basata sul consumismo, sullo sviluppo ad ogni costo e sull'egoismo, ad una più altruista e consapevole della necessità di produrre utilizzando meno materia e meno energia.

Nello specifico, per quanto riguarda la crescita del denaro, il **primo** dei tre malintesi sulla sua funzione, elaborati da **Margrit Kennedy**<sup>180</sup>, è che c'è solo un tipo di crescita, cioè quello legato alla natura, che gli esseri umani sperimentano. In realtà ce ne sono ben tre tipi: **NATURLE** (è la crescita fisica dell'uomo, delle piante, degli animali), **LINEARE** (è la crescita meccanica, generata, ad esempio, dalle macchine che producono beni in serie), **ESPONENZIALE** (è l'opposto della crescita lineare, in quanto caratterizzata da una crescita inizialmente lenta, poi sempre più veloce, fino a raggiungere un andamento verticale). La moneta segue quest'ultimo tipo di crescita:

---


<sup>179</sup> E' stata elaborata per la prima volta nel 1987 nel celebre rapporto Brundtland, "*Il nostro futuro comune*", rilasciato dalla [Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo](#) (WCED). Lo sviluppo durevole viene definito: "*uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri*".

<sup>180</sup> Architetto tedesco e autrice del libro *La moneta libera da inflazione e interesse*, Arianna editrice, Bologna, 2006.

raddoppia a intervalli regolari fino a raggiungere un andamento esponenziale: ciò principalmente a causa dell'interesse.

Tale fenomeno è ben dimostrato dalla leggenda della nascita del gioco degli scacchi: l'imperatore di Persia, entusiasta del nuovo gioco, volle esaudire qualsiasi desiderio del suo inventore. Questi chiese un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, due per la seconda, quattro per la terza, e così via fino all'ultima. Il numero dei chicchi risultante era  $2^{64}-1$  (due alla sessantaquattro meno uno), pari ad un numero esorbitante, cioè a 18.446.744.073.709.551.615.

Riporto il grafico sui tre tipi di crescita<sup>181</sup>.



Il **secondo** malinteso è che paghiamo gli interessi solo quando prendiamo in prestito dei soldi. Ciò non è vero poiché l'interesse è compreso in ogni prezzo che paghiamo e il suo impatto varia a seconda del rapporto tra lavoro – costi dei beni – servizi acquistati.

Il **terzo**, infine, è che tutti sfruttiamo allo stesso modo il sistema monetario. In realtà non è così perché, di fatto, l'attuale sistema non fa altro che trasferire risorse sotto forma di interessi, dai poveri verso i ricchi; quindi i ricchi diventano sempre più ricchi e

<sup>181</sup> Kennedy, M., *op. cit.*, pag. 8.

i poveri sempre più poveri! Ovviamente tanto più è alto il tasso d'interesse, tanto più ciò avviene rapidamente.

A dimostrazione della fondatezza di questa tesi, riporto, nella tabella sottostante, il valore dell'**indice di Gini**<sup>182</sup> per alcuni Paesi<sup>183</sup>:

<b>Italia</b>	<b>36</b>
<b>Svezia</b>	<b>23</b>
Francia	32,7
Germania	28
USA	40
Cina	52
Colombia e Brasile	57
Sierra Leone	62,9

Sulla base dei dati rilevati, si può notare come l'indice più basso appartenga proprio alla Svezia, Paese in cui la distribuzione dei redditi risulta essere più egualitaria; l'Italia si piazza dopo Francia e Germania, ma comunque prima degli Stati Uniti. Chiudono, ovviamente, i Paesi più poveri.

Lo storico dell'economia americano **John L. King** afferma: *"l'interesse è la causa principale dell'aumento dei prezzi, dato che gli interessi sono compresi in ogni cosa che acquistiamo [...] Ho sempre considerato l'interesse e gli interessi sugli interessi*

---

<sup>182</sup> L'indice di Gini è il coefficiente di Gini espresso in percentuale (quindi è dato dal coefficiente di Gini moltiplicato per 100). Il coefficiente di Gini è una misura della disuguaglianza di una distribuzione,

spesso usato per misurare le differenze di reddito. È un numero compreso tra 0 ed 1, dove 0 corrisponde a una uguaglianza perfetta (cioè il caso in cui tutti hanno lo stesso reddito) e 1 corrisponde alla completa disuguaglianza (cioè dove una persona ha tutto il reddito, mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo). Il coefficiente fu sviluppato dallo statistico Italiano Corrado Gini e pubblicato nel suo articolo del 1912 "Variabilità e mutabilità".

<sup>183</sup> Fonte, Human Development Reports dello UNDP (United Nations Development Program) del 2008.

*come un invisibile meccanismo di distruzione, che agisce costantemente in questo periodo storico*”<sup>184</sup>.

## **2.2) Segue: i valori**

Dal “**programma dei principi guida**”<sup>185</sup> adottato nel 2002 dall’assemblea dell’associazione JAK si evince che i membri considerano valori fondamentali la libertà, l’uguaglianza, la pluralità, la collaborazione e l’etica nelle scelte. Di conseguenza tutti i soci devono avere le medesime opportunità di aprire conti e prendere prestiti; tutti i soci sono detentori di un’azione e perciò hanno diritto a un voto in assemblea.

Essi ritengono inoltre che il denaro dev’essere considerato semplicemente come uno strumento di scambio su cui non va applicato alcun interesse. Quest’ultimo è infatti causa di un’economia instabile basata sul presupposto che la natura sia una fonte inesauribile. Nel sistema economico in cui ci muoviamo, infatti, il capitale rimane sempre remunerato meglio del lavoro: basti pensare che gli investimenti in Borsa rendono molto di più dell’effettiva crescita reale. Questo favorisce il formarsi di vere e proprie “bolle speculative” che continuano a gonfiarsi, alimentando un’economia basata sul debito. Basti pensare che l’Italia risulta essere tra i Paesi più indebitati al mondo, con un rapporto tra debito pubblico e PIL che si aggira intorno al 113 %<sup>186</sup>. Per farvi

---

<sup>184</sup> Simonetti, *op. cit.*, pag. 103. V. inoltre De Benoist, *op. cit.*, pag.31.

<sup>185</sup> Simonetti, *op. cit.*, pag. 27-29.

<sup>186</sup> Secondo le stime dell’ Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) risalenti a gennaio 2009. Confrontandolo con i dati della Banca d’Italia (Supplemento al Bollettino

fronte le alternative sono o a far crescere continuamente l'economia, per raggiungere performance di produzione sempre più elevate, o tagliare la spesa pubblica. Come ho accennato nel paragrafo precedente, è la stessa economia capitalista che ha portato alla necessità di questa crescita illimitata (per rispondere a bisogni che sono, a loro volta, illimitati), fondata sull'idea che la natura sia un bene gratuito ed inesauribile. Questa logica giustifica progetti che danno profitti nel breve periodo, sfruttando all'ennesima potenza le risorse naturali esistenti, senza calcolare ciò che questo comporta in termini di danni alle generazioni future. Quello che si sta imponendo è un modello di società *a clessidra*, che vede i ricchi diventare sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e tenuti in disparte, e la classe media restringersi<sup>187</sup>.

Altre conseguenze negative dell'interesse sono, in certi casi, la disoccupazione, l'inflazione e gli abusi ambientali. Ogni aumento del tasso d'interesse determina infatti un aumento dei costi derivanti dall'aumento degli interessi da capitale per le imprese che hanno contratto dei prestiti. Queste ultime sono così costrette: a ridurre i costi del lavoro, aumentando la disoccupazione; ad aumentare i prezzi, quindi anche l'inflazione; a produrre più prodotti o servizi allo stesso costo portando così ad uno sfruttamento progressivo delle risorse naturali.

Per evitare conseguenze dannose non solo per l'economia, ma soprattutto per l'ecologia e per la società in generale, secondo lo "JAK pensiero" è necessario subordinare la realtà economica alle condizioni di sostenibilità ecologica, sostenendo le realtà locali per far fronte a bisogni reali: queste ultime sono la vera risorsa, l'unico presupposto per una sana globalizzazione.

---

statistico – Finanza pubblica, fabbisogno e debito n. 13 del 13 marzo 2009) degli anni precedenti, si può notare un aumento progressivo del rapporto debito pubblico-PIL: dal 103,5 % del 2007, al 105,8 % del 2008.

<sup>187</sup> De Benoist, *op. cit.*, pag. 31.

In conclusione, come dichiara **Anne Marie Svensson**<sup>188</sup> (direttrice dei soci JAK), JAK auspica un importante cambio di prospettiva: dalla domanda “*quanto posso guadagnare per me stesso?*” alla domanda “*in che modo posso contribuire?*”.

### **3) Come funziona il sistema JAK**

Fare parte della banca cooperativa JAK significa aderire a un movimento popolare, che come tale nasce dal basso, e che ha come scopo quello di dar vita a una società svincolata dal concetto di interesse. La sua attività è condotta attraverso procedure e principi democratici e ciò è dimostrato, *in primis*, dal fatto che ciascun socio detiene un'azione e quindi ha diritto a un unico voto in assemblea. In pratica **la banca appartiene ai soci**, i quali contribuiscono al suo sostentamento attraverso una quota di adesione annuale, che ammonta a 250 corone (circa 23 €) e che varia a seconda dell'età del mutuatario e delle dimensioni della sua famiglia. Tale quota, unitamente a un deposito cautelativo (che deve essere versato ogni qual volta viene concesso un prestito) pari al 6% del prestito ottenuto, forma il cosiddetto **FONDO DI EQUITA'**.

I membri vengono trattati tutti allo stesso modo in quanto il capitale di ciascuno contribuisce a costruire il capitale da cui vengono presi i prestiti erogati ai soci richiedenti, il cosiddetto **FONDO COMUNE** ma, anziché ricevere interessi, ciascuno accumula punti risparmio che vengono stabiliti sulla base di una formula determinata dalla gestione JAK<sup>189</sup>.

---

<sup>188</sup> Vedi l'intervista realizzata da Giorgio Simonetti, *op. cit.*, pag. 360-369

<sup>189</sup> Anielski, *op. cit.*, pag. 15-17.

### **3.1) Il metodo precedente**

Il sistema di calcolo dei punti risparmio è stato ideato da **Per Almgren**, ingegnere e socio fondatore JAK, ed è rimasto in vigore fino al 2003.

Qui di seguito riporto le varie formule matematiche utilizzate:

$$\mathbf{PUNTI\ RISPARMIO = (S + (S * M)) / 2 * M * SF = S * M * SF}$$


Dove: **S** sono i risparmi depositati, **M** il periodo di risparmio, **SF** il fattore di risparmio.

$$\mathbf{PRESTITO = (2P (F + 1)) / (A + 3)}$$

Dove: **P** sono i punti risparmio, **F** è il fattore di ripartizione, **A** è il periodo di ammortamento.

$$\mathbf{PRESTITO\ BASE = 2P / (A + 3)}$$

Questo è il prestito che corrisponde ai punti di risparmio accumulati.



## RISPARMI


## TEMPO

## PRESTITO

$$\text{PRESTITO ADDIZIONALE} = G * F$$

Dove: **G** è il prestito, **F** è il fattore di ripartizione.

E' un prestito ulteriore rispetto ai punti risparmio accumulati, il cui ammontare è determinato dal fattore di ripartizione. Il socio che ne usufruisce è tenuto a continui e regolari risparmi durante il periodo di rimborso, finché il totale dei punti risparmio raggiunge l'equilibrio con i punti consumati per il prestito.



	<b>PRE RISPARMI</b>
	<b>PRESTITO</b>
	<b>POST RISPARMI</b>
	<b>CAPITALE SOCIALE DI GARANZIA</b>

$$\text{POST-RISPARMIO} = \text{LF} / (1 + \text{F})$$

Dove: **L** è il prestito totale, **F** è il fattore di ripartizione.

Il *fattore di ripartizione* (**F**) viene stabilito mensilmente dal C.d.A. JAK in base alla quantità di denaro in liquidità e al tasso di depositi, ritiri, prestiti; può variare da un minimo di 0 a un massimo di 19. In pratica indica a quanto ammontano i post-risparmi di tutti i membri. Quando il livello generale di risparmio è alto, tale fattore dev'essere abbassato.

Per ottenere un prestito era necessario seguire il seguente *iter*:

- a) il socio doveva iscriversi versando la relativa quota;
- b) doveva effettuare un primo versamento e, prima di poter richiedere il prestito, dovevano passare circa 6 mesi durante i quali il socio era tenuto a versare risparmi per accumulare i relativi punti. Ad esempio, se un socio versava 25.000 corone (pari a circa 2.500€) in fase di pre-risparmio, in 12 mesi, con depositi costanti di 2.083 corone al mese (pari a circa 208€ al mese) otteneva 113.750 punti, ipotizzando un fattore di ripartizione pari a  $0,7^{190}$ ;
- c) il socio poteva quindi richiedere un prestito

- d) il Consiglio di Amministrazione JAK valutata la domanda, decideva se erogarlo, tenendo conto della liquidità nel sistema e dell'entità del pre-risparmio .

### **3.2) Il metodo attuale**


Nel 2003 il C.d.A. JAK ha approvato un nuovo sistema di risparmio e prestito, definito *scarto F* che non prevede più come obbligatori i pre-risparmi.

Tale nuovo sistema prende il nome dal fatto che il fattore di distribuzione tra pre e post risparmio è stato tolto e sostituito con un più efficiente sistema di controllo basato sulla liquidità mensilmente valutata (cioè la quantità di denaro che può essere data in prestito mensilmente), sul rischio di liquidità della banca e sul fattore di risparmio. Quest'ultimo è lo stesso per tutti i risparmi e serve a mantenere l'equilibrio tra i punti accumulati e quelli consumati per il prestito. Attualmente equivale a **0,8** per i pre-risparmi (cioè per ogni corona depositata si guadagnano 0,8 punti) e **1** per i post-risparmi (cioè ogni corona risparmiata ogni mese equivale a 1 punto di post-risparmio).

Questo cambiamento si è reso necessario per far fronte alle crescenti richieste, da un lato dei nuovi membri che volevano richiedere prestiti, ma non potevano ottenerli perché non avevano ancora pre-risparmiato; dall'altro di vecchi membri che incontravano difficoltà a pre-risparmiare. In questo modo si hanno più opportunità di ottenere dei prestiti e l'importanza del pre-risparmio non viene messa in discussione, anche se non è più obbligatorio: la prestazione di post-risparmio, infatti, sarà tanto minore quanto maggiore sarà il pre-risparmio.

L'entità del post-risparmio viene decisa dal C.d.A. e una volta stabilita non può variare: ovviamente i punti rappresentati dal prestito devono eguagliare la somma dei punti accumulati tra post ed eventuale pre-risparmio.

Il sistema risulta quindi più equo rispetto a quello adottato dalle banche tradizionali perché tutti risparmiano come minimo la stessa quantità di denaro che prendono in prestito. Il vantaggio maggiore è che il socio, mentre ripaga il prestito, realizza un deposito di cui potrà disporre circa dopo tre mesi dall'ultima rata di rimborso: potrà scegliere se prelevarlo, trasferire la totalità del post-risparmio sul conto pre-risparmio, o dare i punti in uso a altri membri. Quest'ultima attività è definita **PRESTITO DI SUPPORTO**: in pratica è qualcun'altro che fa il post-risparmio in luogo del mutuatario. Ad esso ricorrono soprattutto le organizzazioni locali: saranno i membri della comunità interessati ad accumulare i post-risparmi, cedendoli all'organizzazione che si propone di realizzare un progetto comune.



Quest'idea è nata proprio perché, secondo lo "JAK pensiero", il denaro deve circolare tra le persone, non deve rimanere in banca!

Un esempio concreto è quello presentato da **Bo Lundstein** e **Anna-Märta Tinnerfelt-Åkerlind**<sup>191</sup>, rispettivamente membro e Presidente del Consiglio dell'Associazione

<sup>191</sup> Vedi l'intervista realizzata da Giorgio Simonetti, *op. cit.*, pag. 434.

economica di Trönö. Tale Associazione aveva acquistato un edificio al centro del paese per destinarlo a sede della stessa, ottenendo un prestito da JAK pari a 18.000 €, da ammortizzare in 20 anni, a un ISC del 2,2%. Per finanziarlo si è rivolta ai compaesani: sono loro a fare il post-risparmio e, una volta esaurito l'ammortamento, potranno recuperarlo.

In questo modo si valorizzano le realtà e le economie locali partendo dal basso: sono i cittadini stessi che finanziano direttamente una parte del progetto. Credo sia un'idea semplice e al tempo stesso rivoluzionaria: ridare un'identità alle persone, alle loro comunità è ciò di cui la nostra società ha bisogno. Ora che il progetto di globalizzazione economica è fallito e la crisi che ne è conseguita sta investendo, a diversi livelli, tutti i Paesi e tutte le fasce sociali, diventa fondamentale rivalorizzare le realtà locali per dare a ciascuno il senso di appartenenza e di orgoglio per la propria comunità; valori che erano stati fagocitati dal “*globalizzare a tutti i costi*”.

In conclusione due sono i prodotti che JAK offre: il **PRESTITO-RISPARMIO** (individuale) e il **RISPARMIO DI SUPPORTO**. In entrambi i casi il prestito può essere scomposto in due parti:

- una dovuta al fatto che si è membri: la *membership part*;
- l'altra dovuta al fatto di aver risparmiato: detta *saving part*.

Qui di seguito riporto il foglio di calcolo di un mutuo JAK – scaricabile dal sito [www.jak.se](http://www.jak.se) – e un esempio di prestito.

Supponiamo quindi di richiedere un prestito di 20.000 € da ammortizzare in 10 anni senza aver prima pre-risparmiato:



## JAK Loan

Calculate your saving points		Scroll to get the loan you wish	
Saving factor	0,8	Loan equity deposit	€ 1.200
One single deposit	€ 0	Loan fee	€ 2.600
Monthly deposits	€ 0	Loan fee per month	€ 22
Time of deposit (months)	36	Repayment of loan per month	€ 167
Sum of saving points	0	After savings per month	€ 167
Add existing saving points		Payment per month	€ 355
	0	Payment per Q	€ 1.065
Scroll for repayment period (years)		Sum total of after savings	€ 20.000
	10		

Comparison between a conventional loan and a JAK loan	
Borrowers annual service fee	€ 40,00
Estimated interest payment	7,80%

Size of bank loan	€ 20.000
Cost of bank loan (annuity loan)	€ 9.389
Cost per month	€ 78
Payment per month	€ 245
Cost of bank loan (straight loan)	€ 8.395

SIGLA	DESCRIZIONE	FORMULA	VALORE
<i>A</i>	Ammontare del prestito		20.000 €
<i>Dm</i>	Durata prestito in mesi		120
<i>Da</i>	Durata prestito in anni		10
<i>C</i>	Commissione sul prestito %		1,3
<i>TS</i>	<b>TOTALE SPESE</b>	$A*Da*C$	<b>2.600 €</b>
<i>Am</i>	Ammortamento mensile	$A/Dm$	166,67 €
<i>Cm</i>	Commissione mensile	$TS/Dm$	21,67 €
<i>PRm</i>	Post-risparmio mensile	$A/Dm$	166,67 €
<i>Rm</i>	<b>RATA MENSILE</b>		<b>355,01 €</b>
<i>Q</i>	Quota di membership		23 €
<i>Qa</i>	Durata prestito in anni		10
<i>TQ</i>	<b>TOTALE QUOTA</b>		<b>230 €</b>
	<b>COSTI TOTALI</b>	$TS+TQ$	<b>2.830 €</b>
	<b>POST-RISPARMI TOT.</b>	$PRm*Dm$	<b>20.0000 €</b>

Come si può notare, la **commissione sul prestito** è pari all'1,3 % del debito iniziale, però viene espressa sottoforma di tasso d'interesse effettivo (ISC o TAEG) per permettere di paragonare i costi di JAK a quelli delle altre banche tradizionali. Attualmente equivale a un ISC del 2,5 %.

I **costi totali** sono dati dalla somma tra questa commissione, che ne copre circa il 70 %, e il totale della quota di membership che ogni membro deve pagare annualmente. Quest'ultima è pari a 250 corone (circa 22 €) e serve a coprire più o meno il 20 % delle spese.

**A differenza di una banca tradizionale, alla fine del periodo di ammortamento, il socio avrà accumulato i 20.000 € che aveva richiesto. Potrà prelevarli o comunque averli a disposizione non prima di tre mesi dal pagamento dell'ultima rata.**

A questa tabella si deve aggiungere un altro importante dato: è il **capitale sociale di garanzia**, pari al 6 % del mutuo richiesto; nel nostro esempio equivale a 1.200 €. E' in pratica il premio di rischio: non viene considerato un costo, ma un deposito che il socio fa per il periodo in cui sta usufruendo del prestito; vale come assicurazione in quanto la banca sta rischiando del denaro<sup>192</sup>. Circa un anno dopo che il socio ha finito di pagare il prestito potrà prelevare tale somma.

Importante è ricordare che il periodo massimo di ammortamento concesso da JAK è di **20 anni**.

La procedura attuale di assunzione dei prestiti è la seguente:

4. il socio compila la domanda di prestito con le informazioni sui punti risparmio;
5. vengono avviate le pratiche di istruttoria e JAK bank analizza la sua capacità di pagamento (che è data dalla differenza tra il reddito del richiedente e le spese stimate), le garanzie ipotecarie o la presenza di garanti, la sua solidità finanziaria e la sua situazione economica generale (che viene misurata tenendo conto delle spese che si presume il richiedente effettui per far fronte ai bisogni della vita quotidiana, nonché dei suoi eventuali debiti), la disponibilità di liquidità della banca stessa. Si

---

<sup>192</sup> Vedi l'intervista realizzata da Giorgio Simonetti a **Magnus Frank**-direttore JAK-in JAK Bank, per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura, Dreossi editore, Pordenone, 2009, pag. 291

tratta di un'attività estremamente standardizzata: gli agenti di credito di questa banca, infatti, si limitano a verificare la rispondenza della situazione del richiedente a parametri fissati dalla stessa JAK, senza che sia necessario un incontro personale (il contatto avviene telefonicamente o tramite internet). Quando la richiesta viene accolta, vengono individuati i diversi piani di ammortamento;

6. il socio firma le note compromissorie e fornisce le garanzie per il prestito. Sono accettati: atti ipotecari su immobili, garanzie personali di almeno due garanti, garanzie bancarie, obbligazioni, depositi;
7. JAK versa il denaro richiesto;
8. il socio inizia a versare le varie rate, mensili o trimestrali. Una volta che la performance di risparmio è stata completata, cioè il socio ha accumulato tanti punti risparmio quanti sono quelli utilizzati per il prestito, i post-risparmi tornano a sua disposizione.

E' interessante notare che, a differenza dell'esempio precedente, se il socio ha già fatto dei pre-risparmi, la portata dei post-risparmi sarà inferiore rispetto alla quota di ammortamento. Supponiamo che venga richiesto un prestito di 15.000 € da ripagare in 15 anni (ovvero 180 mesi), dopo aver già accantonato 1/5 della prestazione di risparmio.

Calcoliamo quanti punti sono 15.000 € in 180 mesi (fattore di risparmio 0.8):

$15.000 * 180 * 0.8 = \mathbf{2.160.00}$  **punti totali** necessari per far fronte al prestito.

Il tutto diviso 5 (è il pre-risparmio effettuato) fanno **432.000** punti che si hanno PRIMA di chiedere il mutuo.

Quindi inserendo tali valori nel foglio di calcolo, il risultato che ne scaturisce è il seguente:

Calculate your saving points		Scroll to get the loan you wish	
Saving factor	0.8	Loan equity deposit	€ 15.000
One single deposit	€ 15.000	Loan fee	€ 900
Monthly deposits	€ 0	Loan fee per month	€ 2.925
Time of deposit (months)	36	Repayment of loan per month	€ 16
Sum of saving points	432.000	After savings per month	€ 83
Add existing saving points	432.000	Payment per month	€ 57
Scroll for repayment period (years)	15	Payment per Q	€ 156
		Sum total of after savings	€ 469
			€ 10.227

Comparison between a conventional loan and a JAK loan	
Borrowers annual service fee	€ 40.00
Estimated interest payment	7.80%
Size of bank loan	€ 15.000
Cost of bank loan (annuity loan)	€ 11.179
Cost per month	€ 62
Payment per month	€ 145
Cost of bank loan (straight loan)	€ 9.521

SIGLA	DESCRIZIONE	FORMULA	VALORE
<i>A</i>	Ammontare del prestito		15.000 €
<i>Dm</i>	Durata prestito in mesi		180
<i>Da</i>	Durata prestito in anni		15
<i>C</i>	Commissione sul prestito %		1,3
<i>TS</i>	<b>TOTALE SPESE</b>	$A*Da*C$	<b>2.925 €</b>
<i>Am</i>	Ammortamento mensile	$A/Dm$	83,33 €
<i>Cm</i>	Commissione mensile	$TS/Dm$	16,25 €
<i>PRm</i>	Post-risparmio mensile	$A/Dm$	56,816 €
<i>Rm</i>	<b>RATA MENSILE</b>		<b>156,396 €</b>
<i>Q</i>	Quota di membership		23 €
<i>Qa</i>	Durata prestito in anni		10
<i>TQ</i>	<b>TOTALE QUOTA</b>		<b>230 €</b>
	<b>COSTI TOTALI</b>	$TS+TQ$	<b>3.155 €</b>
	<b>POST-RISPARMI TOT.</b>	$PRm*Dm$	<b>10.227 €</b>

### 3.3) La commissione sul prestito

Desidero dedicare particolare attenzione alla commissione sul prestito, a cui ho accennato in vari punti nel paragrafo precedente. Essa infatti costituisce la differenza essenziale tra la JAK bank e le banche tradizionali, in quanto espressione di un sistema interest-free.

Tale commissione serve a coprire in *primis* i costi amministrativi e le eventuali perdite, nonché a garantire alla banca un *surplus* per poter sopravvivere nel lungo periodo. I costi amministrativi corrispondono ai costi di gestione, sono cioè quelli relativi al personale, alle infrastrutture, alla corrispondenza che viene inviata ai soci, al marketing, ai convegni e seminari che vengono organizzati periodicamente per diffondere l'ideologia JAK.

Nelle banche tradizionali i costi delle diverse transazioni vengono classificati sotto la formula "*interessi*", senza distinguere le varie categorie di spese. Di fatto servono a coprire: i costi amministrativi, eventuali perdite, il profitto per i proprietari della banca e gli interessi per chi risparmia. Questi ultimi due aspetti sono per l'appunto assenti in JAK<sup>193</sup>. Al fine di comparare la commissione sul prestito con i costi sostenuti con le altre banche, si è reso necessario esprimerla sottoforma di ISC o TAEG, cioè un tasso d'interesse, quindi in percentuale. Attualmente è pari circa al 2,5 %.

Le altre entrate della banca cooperativa JAK sono rappresentate dalle quote associative e da guadagni derivanti da interessi. Questi ultimi derivano da titoli di stato svedesi, che rappresentano il 10 % della liquidità della banca (nel 2007 ammontava a circa 11,2 milioni di €<sup>194</sup>), mentre un altro 10 % è depositato presso la banca PlusGiro e in un conto presso una banca tradizionale. JAK è infatti costretta a destinare il **20 % della**

---

<sup>193</sup> Simonetti, *op. cit.*, pag. 150-153.

<sup>194</sup> Fonte: JAK bank.

**somma totale dei pre-risparmi** a queste due forme di investimento, per garantire una certa liquidità ai soci nel caso in cui questi volessero prelevare il denaro risparmiato<sup>195</sup>. Inoltre, essendo JAK una banca cooperativa, in base alla **Legge sulla garanzia di deposito** vigente in Svezia, beneficia di una garanzia di deposito statale che viene corrisposta ai creditori della banca in caso di suo fallimento. Tale garanzia copre le risorse di proprietà nominale detenute dai titolari di conti correnti e disponibili con un tempo di preavviso breve, per un massimo di 250.000 corone (circa 25.000 €). Per un socio JAK si riferisce al totale dei pre-risparmi depositati. Ogni anno le banche cooperative e le altre associazioni interessate, sono tenute a versare una commissione proporzionata ai rispettivi livelli di rischio, all'Ente di Gestione della Garanzia. Per JAK è inferiore allo 0,25 %, essendo il suo livello di rischio relativamente basso poiché i prestiti vengono concessi dietro alti livelli di garanzia e affidabilità.

#### **4) Organizzazione interna**

**Eva Stenius**, socia fondatrice e informatrice JAK<sup>196</sup>, la paragona al corpo umano: i PIEDI sono il sistema di credito interest-free; le GAMBE sono: la banca on line che ha la sede centrale a Skövde, la banca locale con sede ad Orsa e le 27 circoscrizioni locali<sup>197</sup>; la TESTA è costituita dallo sguardo attento e costante che JAK rivolge alla società e all'attualità; il CORPO sono i suoi ideali: Terra, Lavoro, Capitale per

---

<sup>195</sup> Le banche tradizionali, invece, non hanno quest'esigenza di liquidità in quanto collaborano con la Banca Centrale, la quale, però, non funge da garante per la liquidità di una banca come JAK, in cui non vengono applicati interessi.

<sup>196</sup> Vedi l'intervista realizzata da Giorgio Simonetti, *op. cit.*, pag. 315.

<sup>197</sup> Queste ultime sono gruppi organizzati e coordinati da volontari che redigono un piano di attività annuali, allo scopo di diffondere l'ideologia JAK.

realizzare una società basata sulla solidarietà, la giustizia e l'uguaglianza; le BRACCIA sono le organizzazioni che hanno valori simili come, in Italia, Banca etica e le Mag.

Per quanto riguarda le due sedi, in quella centrale di Skövde lavorano 26 impiegati, mentre in quella locale di Orsa ce ne sono solo due. Inoltre altri 4 impiegati, detti "*impiegati a distanza*" lavorano in diverse parti della Svezia.

Nei gruppi locali sono attivi circa 700 volontari che, tra l'altro, organizzano 5 **scuole JAK**. Si tratta di veri e propri meeting ai quali partecipano sia i semplici volontari, che i soci. Durano in media un weekend e hanno lo scopo di formare, informare e discutere serenamente della realtà di JAK. E' la stessa banca che copre i costi per l'alloggio, il cibo e il viaggio. Ci sono due *grandi scuole* all'anno, che riuniscono vicino Skövde circa una settantina di persone, a cui viene tra l'altro data la possibilità di visitare l'ufficio centrale di JAK e di interagire con i relativi dipendenti. Le *piccole scuole* sono invece 3 o 4 l'anno e si tengono in diverse città della Svezia, per facilitare la partecipazione dei membri sparsi nel resto del Paese. Ad esse partecipano circa una ventina di persone.

Tra il 7 e il 9 Agosto di quest'anno a Malmö, nel sud della Svezia, si è tenuta la prima scuola JAK in inglese, aperta tra l'altro anche a 15 soggetti non svedesi: si tratta di un'interessante occasione per far incontrare i soci JAK con chi ha creato o ha in progetto di creare progetti interest-free all'estero<sup>198</sup>.

C'è inoltre una rivista per i soci, "*Grus & Guld*" (in inglese Gravel and Gold, cioè Ghiaia e Oro), che informa sull'attività dei vari gruppi locali, sulle news legate alla vita della banca, sulla convocazione delle assemblee e su altre realtà vicine a JAK (ad esempio il microcredito). Viene stampato cinque volte l'anno e ne viene distribuita una copia per casa in cui vivono i soci: quindi membri della stessa famiglia e soci JAK,

---

<sup>198</sup>

Anche due socie dell'Associazione Culturale JAK Bank Italia vi hanno partecipato.

residenti nel medesimo luogo, ne ricevono un'unica copia. Inoltre ci sono associazioni e librerie che si sono abbonate pur non essendo socie.

Di recente è stata creata anche una newsletter internazionale all'indirizzo [www.jak.se/int](http://www.jak.se/int) che viene pubblicata circa ogni due mesi. Lo scopo è quello di diffondere l'ideologia che sta alla base della banca cooperativa JAK, in modo da condividere esperienze, informazioni, attività, meeting e tanto altro ancora, con chi risiede in Paesi diversi dalla Svezia.

La rete si rivela ancora una volta, lo strumento più adeguato ad accompagnare l'espansione di un fenomeno che sta assumendo dimensione sempre più Europee. Nella newsletter di Maggio, infatti, sono state pubblicizzate alcune iniziative di rilievo:

1. l'Associazione Culturale JAK Bank Italia, il 9 Maggio scorso ha organizzato a Torino l'incontro "*Costruttori di futuro. Esperienze di finanza etica sul campo a confronto*", a cui hanno tra l'altro partecipato membri della JAK svedese, esponenti di Banca etica e delle Mag;
2. lo o/ZB Stuttgart, è un progetto tedesco che condivide e cerca di mettere concretamente in pratica le idee di JAK;
3. su Facebook è stato fondato un gruppo di sostenitori della JAK Bank.

La struttura organizzativa della Banca cooperativa JAK è la seguente:

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI:**

si riunisce a Skövde o a Stoccolma e ad essa hanno diritto di partecipare coloro i quali, al momento della sua convocazione, risultano essere iscritti come soci. Ciascuno ha diritto ad esprimere un voto. Chiunque può diventare socio, sia persone fisiche che giuridiche: l'unico requisito iniziale richiesto è il pagamento della quota di membership.

Oltre al diritto di voto, i membri hanno diritto di partecipare ai corsi e seminari organizzati da JAK senza dover sostenere le spese di vitto e alloggio.

L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione, i revisori e i relativi vicari, nonché un "gruppo di lavoro" per la preparazione delle elezioni, e un Comitato Etico.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

è formato da 10 – 12 persone che vengono elette secondo questa procedura:

- un comitato sceglie le persone disponibili a ricoprire l'incarico
- viene redatto un elenco dei candidati
- l'Assemblea annuale dei soci elegge i membri del CdA

L'incarico può durare da uno a tre anni.

Tra i membri del CdA c'è un portavoce, due rappresentanti del personale con relativi vicari, un Amministratore delegato (che per legge è anche Presidente dell'Assemblea dei soci) che attualmente è **Karin Malin Ekström**. Il Direttore generale, invece, è **Johan Oppmark**.

Sotto il CdA c'è il Direttore e Responsabile per lo sviluppo, **Oscar Kjellberg**.

### **COMITATO ETICO**

serve a garantire il rispetto dei principi su cui JAK si fonda e, a questo scopo, ad esso ci si riferisce per segnalare comportamenti o attività non rispondenti ai principi dell'associazione.

### **ALTRE FIGURE DI RILIEVO**

Coordinatore della gioventù JAK:


è il responsabile della comunicazione del lavoro rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni.

Attualmente è **Per-Erik Persson**.

### Direttore dei soci:

fornisce aiuto ai volontari e ai soci che vogliono dar vita ad iniziative per diffondere l'ideologia JAK. tale ruolo è ricoperto da **Anne-Marie Svensson**.

### 5) ALCUNI DATI SULLA SUA ATTIVITA'



I dati che riporto qui di seguito sono aggiornati a Maggio 2009 (fonte: JAK Medlemsbank):

Il numero dei soci è pari a **36.300** circa.

**RISPARMI:** 82.717.466,15 €

**PRESTITI:** 86.114.298,83 €

**POST-RISPARMI:** 37.365.159,51 €

**PRE-RISPARMI:** 48.749.139,32 €

**CAPITALE SOCIALE:** 5.967.408,77 €

**COSTI OPERATIVI:** 2.524.672,94 €

**AMMONTARE DEI PRESTITI CONCESSI:**

- Minimo: 460 €
- Medio: 14.720 €
- Massimo: 552.000 €

**PERIODI DI AMMORTAMENTO CONCESSI:**

- Minimo: 2 anni
- Medio: 11 anni
- Massimo: 20 anni

**ISC MEDIO DI UN MUTUO JAK:** 2,5%

**TARGET A CUI JAK SI RIVOLGE:** per il 90 % i crediti sono erogati a persone fisiche, il restante 10 % ad aziende.

JAK eroga anche “*prestiti in bianco*”, cioè senza garanzia. Il tempo di attesa medio per ottenerne uno è di circa 6 mesi e, in questo caso, il socio deve pagare oltre alla commissione pari all’ 1,3 %, anche una tassa extra di 100 € una tantum. Nel 2008 il massimo prestito in bianco concesso ammontava a 10.000 € per un periodo di ammortamento di cinque anni.

**6) JAK A CONFRONTO CON UNA BANCA TRADIZIONALE**

Dopo aver descritto il funzionamento della banca cooperativa JAK ed aver riportato i dati della sua attività, ritengo necessario paragonarla e confrontarla alle banche tradizionali, di guisa da far luce sui pregi e sui difetti, stimolando interrogativi e riflessioni.

Da un punto di vista prettamente empatico, la JAK bank risulta essere più umana.

Quest'aspetto è sottolineato più volte dai vari soci intervistati da **Giorgio Simonetti**. Le motivazioni sono le seguenti:

- il singolo riceve più rispetto, si sente una maggior vicinanza con le altre persone perché si è parte di un sistema solidale, giusto e soprattutto equo;
- ciascuno può elaborare autonomamente il proprio piano di risparmio, grazie al foglio di calcolo disponibile direttamente on-line al sito: [www.jak.se](http://www.jak.se);
- l'*iter* per ottenere un prestito è molto semplice: gli agenti di credito presso la banca JAK non fanno altro che verificare la rispondenza della situazione del richiedente a dei parametri altamente standardizzati quali: la **capacità di ripagare il prestito** (che è data dalla differenza tra il suo reddito e le spese che questo dovrà affrontare: è il parametro principale per stimare se il credito potrà essere erogato), la presenza di **garanzie ipotecarie o garanti personali** (in Svezia la maggior parte delle persone è in grado di fornire una garanzia del primo tipo). Di solito non è nemmeno necessario che richiedente e agente si incontrino: tutto viene svolto per via telefonica e/o telematica;
- JAK organizza meeting e seminari per diffondere la sua ideologia, a cui possono partecipare soci e anche semplici curiosi: in questo modo si crea una vera e propria comunità, si dà alle persone un'opportunità d'incontro, ma soprattutto di crescita personale e di gruppo;
- con JAK alla fine del prestito ciascuno dispone dei post-risparmi che ha accantonato durante l'intero periodo di ammortamento. Ciascun socio viene educato al risparmio perché le somme di denaro versate, che servono a ripagare il mutuo, rimangono bloccate per il periodo di durata dello stesso. Solo in questo modo sarà possibile poi disporne. Dal mio punto di vista, oltre ad essere un modo efficiente

per insegnare l'importanza del risparmio, questo è anche uno stimolo al rispetto degli impegni assunti nei confronti della banca, e quindi della collettività dei soci, che ne sono i proprietari!

Inizialmente molti dei soci hanno aderito al progetto JAK bank per riuscire ad estinguere i loro debiti con le altre banche. Ad esempio, Britt Andersson<sup>199</sup> per pagare il suo mutuo con una banca tradizionale (il tasso d'interesse era del 14 %) nel 1992 ha iniziato a risparmiare con JAK. Dopo 5 anni aveva già messo da parte 10.000 € e aveva accumulato abbastanza punti per richiedere un prestito di 27.000 € a dieci anni: con i totali 37.000 € ha liquidato il mutuo precedentemente contratto e, pagando il nuovo mutuo acceso con JAK, ha accumulato post-risparmi per un valore pari a 20.000 €. Circa tre mesi dopo la conclusione del periodo di ammortamento i soldi erano disponibili sul suo conto JAK e Britt li ha utilizzati per estinguere un altro debito con un'altra banca. Ciò che l'ha resa sempre più entusiasta dell'essere socia JAK è stato proprio veder diminuire di mese in mese il proprio debito, mentre nella banca ordinaria la maggior parte della rata del mutuo veniva utilizzata per pagare gli interessi e solo una piccola quota andava effettivamente a estinguere il prestito.

Un sistema di questo tipo sarebbe molto utile anche in Italia per combattere l'esercito di coloro che definisco: *“ operai con il Mercedes, l'iPhone, le ferie in villaggio turistico, i figli vestiti solo griffati e...un monolocale come casa, in affitto per di più, nonché una serie interminabile di finanziamenti richiesti e a cui far fronte”*. E' drammatico vedere come l'ostentare ciò che non si ha, sia diventato un imperativo per ottenere un po' di rispetto nella nostra società;

- ciascuno può decidere di cedere i propri punti risparmio a terzi. Molto spesso intere famiglie aprono conti con JAK per godere di quest'opportunità: i genitori risparmiano, guadagnando punti risparmio che un giorno potranno decidere di cedere ai figli per far fronte alle loro esigenze. Di vitale importanza è anche il risparmio di supporto, grazie al quale vengono finanziati progetti locali (negozi, biblioteche, spazi per giovani...) direttamente dai cittadini interessati;

---

<sup>199</sup> Vedi intervista realizzata da Simonetti, Giorgio, JAK Bank, per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura, Dreossi editore, Pordenone, 2009, pag. 416

Da un punto di vista prettamente economico, invece, la banca cooperativa JAK si distingue da quelle tradizionali per diversi aspetti:

- come già ricordato in precedenza non applica interessi, facendo fronte alle varie spese tramite la commissione per il prestito e la quota di adesione annuale;
- nessun socio realizza profitti attraverso la JAK bank perché tutti ne sono i proprietari e risparmiano allo scopo di dare agli altri l'opportunità di contrarre prestiti. Le regole valgono per tutti allo stesso modo e a nessuno sono garantite condizioni più vantaggiose rispetto ad altri, infatti ciascuno risparmia come minimo la stessa quantità di denaro che prende in prestito;
- il capitale della banca non viene trasferito da alcuni soci ad altri
- vige il principio: una testa un voto, quindi le decisioni vengono prese collettivamente dai soci
- i prestiti sono indipendenti dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse:
- la rata mensile o trimestrale che ciascuno è tenuto a pagare è costante e viene determinata con chiarezza nel momento in cui JAK accoglie la richiesta del socio;
- i prestiti sono rilasciati in base alla liquidità e sono supportati al 100 % dai risparmi dei membri.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti negativi, è difficile permettersi un prestito al 100 % con JAK, soprattutto per grosse somme, a causa dell'entità dei post-risparmi. In particolare per le famiglie giovani che magari devono ancora risparmiare, o per famiglie che hanno figli piccoli, dover accantonare una somma di denaro pari alla quota di ammortamento e che non possono prelevare, può risultare un'impresa di non poco conto.

Il sistema infatti si adatta a persone che richiedono prestiti in relazione alla loro economia: proprio per questo si stanno elaborando nuove soluzioni, una delle quali è

rappresentata dal finanziamento mediante capitale di rischio. Si vuole far in modo che i soci ottengano i prestiti senza dover ricorrere all'appoggio di altri istituti di credito. Inoltre, affinché il sistema risulti vantaggioso dev'esserci una combinazione tra risparmio e prestito: JAK non è conveniente per chi risparmia e basta perché i risparmi rischiano di perdere valore a causa dell'inflazione. Quando questa è alta è conveniente prendere un prestito perché poi questo diventa più piccolo da ripagare, ma per i risparmi la regola è inversa. Il sistema, quindi, per trovarsi in una posizione neutrale rispetto all'inflazione, ha bisogno che i soci facciano entrambe le cose: solo così ciò che viene perso nei risparmi lo si recupera nei prestiti.<sup>200</sup>

In particolare, una critica che è stata mossa al sistema finanziario JAK è che c'è comunque un tasso d'interesse implicito, e un costo ulteriore che corrisponde alla mancata remunerazione dei post-risparmi e del deposito di garanzia (equità share, pari al 6 % del prestito) che ciascun membro richiedente è tenuto a versare quando richiede un prestito. In pratica, secondo il Professor **Leonardo Bechetti**, docente di economia all'Università Tor Vergata e Presidente del Comitato Etico di Banca Etica,<sup>201</sup> *“il tasso implicito della JAK – del 2/3 % - non è altro che uno spread, cioè un differenziale tra il tasso sui prestiti e quello sui depositi. [...] quindi, sommando la perdita e il tasso implicito abbiamo il tasso effettivo della JAK, che è più elevato”*.

In una banca tradizionale la maggior parte delle entrate provengono da interessi che pagano le persone che contraggono prestiti e, corrispettivamente, la maggior spesa è rappresentata dagli interessi che questa corrisponde ai risparmiatori. Quindi c'è un continuo trasferimento di capitale da chi contrae prestiti, ai risparmiatori e ai proprietari della banca. Questi ultimi, nel caso in cui una banca sia una S.p.a., sono gli azionisti, che contribuiscono attraverso il capitale azionario e che hanno diversi gradi di influenza a seconda delle azioni possedute. Parte dell'utile che la banca guadagna viene distribuito ad essi sottoforma di dividendi.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> Tuttavia, come sostiene **Magnus Frank**, direttore JAK, “i soci hanno fatto una scelta etica: fanno parte di una collettività che ha come scopo quello di far in modo che chiunque ne abbia bisogno, possa ottenere un prestito. Chi ha dei punti risparmio in esubero, può di fatto decidere di regalarli a qualcun altro: uno trae beneficio dall'altro, questo è l'importante!”. Vedi intervista realizzata da Simonetti, Giorgio, JAK Bank, per un modello finanziario sostenibile libero dal concetto di usura, Dreossi editore, Pordenone, 2009, pag. 289

<sup>201</sup> Simonetti, Giorgio, *op. cit.*, pag 448-449

Simonetti, Giorgio, *op.*

<sup>202</sup> Simonetti, Giorgio, *op. cit.*, pag. 150-172

Gli interessi che vengono corrisposti dai clienti servono a coprire: i costi amministrativi, il profitto per i proprietari della banca, eventuali perdite e gli interessi ai risparmiatori. Quindi la possibilità di ottenere un prestito è anche legata alla capacità del soggetto di pagare gli interessi che su questo verranno applicati. Questi ultimi, come già visto in precedenza, sono influenzati dalle variazioni che i tassi di mercato subiscono e ciò determina una intrinseca impossibilità di prevedere l'andamento di un prestito nel lungo periodo. Entrambi questi aspetti non sono presenti in JAK.

Un ulteriore tratto negativo, che talaltro ha portato al recente collasso dell'economia globale, seguito al fallimento della banca americana *Lehman Brothers*, è rappresentato dal fatto che il mutuatario non è tenuto a risparmiare durante il periodo di durata del suo impegno con la banca. Questo può portare, ed ha portato, con il fenomeno dei cosiddetti mutui subprime<sup>203</sup>, alla formazione di vere e proprie bolle speculative, minacce per la stabilità del sistema economico-finanziario internazionale.

Ritengo importante precisare che a partire dal 1 Gennaio 2007 è entrato in vigore il Nuovo Accordo di Basilea, firmato nel 2004, e denominato "**Basilea 2**", che ha sostituito il precedente accordo siglato nel 1998. fin dagli inizi il suo scopo è stato quello di regolare la vigilanza sull'attività bancaria: con l'ultimo accordo è stato previsto che le banche dovranno tener conto di tutti i rischi relativi alla concessione di un finanziamento (cioè il rischio di credito, operativo, di mercato).

In particolare tre sono i pilastri in cui si articola la normativa: il primo riguarda i requisiti patrimoniali minimi, il secondo il controllo del rispetto delle normative, e servono a far conoscere alla banca i rispettivi clienti; il terzo si riferisce invece alla disciplina di mercato ed incentiva una maggior trasparenza della banca verso l'esterno. In pratica, l'atteggiamento che le banche dovranno adottare sarà di maggior responsabilità sia nei confronti delle aziende che dei risparmiatori: con "**Basilea 2**" si creerà un flusso costante di informazioni tra banche e imprese che presuppone quindi

---

<sup>203</sup> Si tratta dei mutui concessi a chi non poteva accedere a un tasso più favorevole nel mercato, in conseguenza della situazione creditizia personale, caratterizzata da inadempimenti, ritardi nei pagamenti, pignoramenti. Ovviamente il prezzo da pagare agli istituti di credito eroganti, si traduceva in tassi d'interesse, parcelle e premi più elevati. Secondo Alan Greenspan, Segretario del Comitato dei Governatori della Federal Reserve (la banca centrale U.S.A.) è stata proprio l'eccessiva cartolarizzazione di questo tipo di mutui a determinare la crisi delle banche statunitensi.

“*rapporti reciproci fondati sull’etica*”.<sup>204</sup> Due sono le principali conseguenze di una simile innovazione:

1. la conoscenza, da parte dell’azienda, delle modalità con cui la banca ne calcola il rating, le consentirà di migliorarsi in funzione dei requisiti che la banca stessa richiede;
2. il giudizio di rating formulato dalla banca sarà tanto più esauriente quanto maggiori e chiare saranno le informazioni in suo possesso. Da qui la necessità di stabilire rapporti il più possibile trasparenti.

In conclusione, le banche dovranno dotarsi di adeguati sistemi di calcolo dei rischi, la cui valutazione diventerà il presupposto di gran parte della loro attività. I rischi che vengono normalmente affrontati sono di due tipi: **rischi di controparte** e **rischi di mercato**.

I primi sono legati al caso in cui la controparte della banca non adempia agli obblighi assunti nei suoi confronti. Al suo interno è possibile identificare diverse tipologie di rischi:

1. il **RISCHIO DI CREDITO**: legato al fatto che il debitore non adempia, in tutto o in parte, all’obbligo di restituzione del capitale prestatogli dalla banca. Per fronteggiarlo quest’ultima richiede idonee garanzie;
2. il **RISCHIO DI LIQUIDITA’**: va ricondotto all’ipotesi in cui il debitore assolve ai propri obblighi in tempi diversi e successivi rispetto a quelli prestabiliti. Per evitare tale inconveniente le banche si appoggiano alla Banca Centrale o comunque ad altre banche che fungono da garanti della liquidità;

---

<sup>204</sup> Bruni, N., “Valori economici e valori etici nella gestione bancaria”, Rirea, Roma, 2004, pag. 10. Inoltre l’autore afferma che “*l’etica dev’essere considerata funzionale alla tutela degli interessi della clientela bancaria che, spesso, viene a costituire un contraente debole nei rapporti bancari di ogni tipo. In conseguenza il comportamento etico deve riguardare in particolare modo le economie interne della banca e quindi l’intera amministrazione di essa: [...] Il comportamento etico pertanto va altresì applicato sia nei casi di operatività delle banche nel comparto della raccolta diretta che in quello della raccolta indiretta, ove la banca assuma la qualifica di intermediario di strumenti finanziari emessi da terzi.*”

3. il **RISCHIO PAESE**: si verifica quando le operazioni sono poste in essere tra soggetti residenti in paesi diversi;
4. il **RISCHIO REGOLAMENTO**: è legato alle transazioni sui valori mobiliari.

Per quanto riguarda invece i rischi di mercato, si tratta di rischi speculativi, legati all'andamento imprevedibile delle variabili che li compongono. A seconda della variabile macroeconomica di riferimento è possibile individuare altrettante categorie di rischio:

- e) il **RISCHIO INFLAZIONISTICO**: è legato all'andamento generale dei prezzi, più precisamente all'aumento di questi, cui corrisponde una perdita di valore della moneta. Ciò si riflette sui risultati di bilancio registrati dalla banca: le passività, infatti, avranno un valore reale inferiore, in conseguenza della riduzione del potere d'acquisto della moneta;
- f) il **RISCHIO DI CAMBIO**: riguarda quei soggetti che presentano poste di bilancio valutate in monete diverse dall'Euro. E' il valore indicato dal tasso di cambio che ne determina l'ammontare;
- g) il **RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE**: è relativo alla differenza tra il tasso d'interesse sui prestiti e quello sui risparmi. E' in pratica la dinamica del mercato che influisce sulla determinazione del tasso d'interesse applicato dalla banca: si avranno quindi prestiti più "economici" quando i tassi sono bassi e, al contrario, prestiti più cari quando questi sono elevati. Tale rischio si riflette sulla gestione della banca stessa: uno dei modelli gestionali più diffusi è quello dell'asset-liability management (o ALM, cioè tradotto, gestione attivo-passivo) che si fonda sulla sensibilità alle variazioni dei tassi delle attività e della passività in un dato periodo di tempo e sul relativo gap che ne risulta (come differenza tra le attività e le passività sensibili). Quando il gap è nullo, cioè il valore delle attività e delle passività sensibili è identico, allora il margine d'interesse è immune alle variazioni dei tassi di mercato.

Questo tipo di rischio non è presente in JAK.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Tali considerazioni sono tratte da: Ruozi, R., e AA.VV., "Economia e gestione della banca – 4<sup>a</sup>ed.", Egea, 2006, pag. 301-306

Al fine di una più completa comprensione delle considerazioni fin qui svolte, ritengo opportuno prendere in esame il caso di una banca tradizionale operante nello specifico nel nord Italia: la **Banca Popolare di Vicenza** (BPVi). Fondata nel 1866, è la prima banca vicentina e la prima banca popolare del Veneto.

Analizzandone il *Rendiconto Finanziario*<sup>206</sup> del 2008 si può notare che gli interessi attivi incassati e quelli passivi pagati costituiscono rispettivamente l'entrata e l'uscita più consistenti:

Gestione	165.274.241
<b><i>Interessi attivi incassati</i></b>	<b><i>1.092.195.481</i></b>
<b><i>Interessi passivi pagati (-)</i></b>	<b><i>(704.906.191)</i></b>
Dividendi e proventi simili	27.547.992
Commissioni nette	177.568.695
Spese per il personale (-)	(245.293.495)
Altri costi	(169.366.782)
Altri ricavi	26.830.665
<i>Imposte e tasse</i>	<i>(39.302.124)</i>

Per quanto riguarda l'aspetto creditizio<sup>207</sup>, per ottenere un prestito è necessario essere clienti della banca (un nuovo cliente deve aprire un c/c per poter gestire il pagamento delle rate). Dal punto di vista del merito, il richiedente deve avere ovviamente un lavoro (sia esso dipendente o autonomo) e canalizzare presso la BPVi il suo reddito. E' ritenuta sostenibile, nel caso di finanziamenti chirografari, una rata mensile che sia pari a 1/5 dello stipendio

Riporto qui di seguito un esempio di finanziamento chirografario di 20.000 € a 10 anni.

Optando per un prestito a *tasso variabile* del 5 %:<sup>208</sup>

1. la rata mensile è di **220,62 €** compresa l'assicurazione
2. l'istruttoria ammonta a 100 €
3. le spese di rata sono pari a 2 €
4. la penale anticipata è del 2 %

Scegliendo invece un prestito a *tasso fisso* del 6 %:<sup>209</sup>

<sup>206</sup> E' importante notare che tale documento viene redatto secondo il metodo "diretto" di cui allo IAS 7 (lo IAS, ovvero International Accounting Standard, è l'insieme dei principi contabili armonizzati a livello europeo, che costituisce la nuova legislazione in materia di bilancio) ed espone i flussi finanziari relativi all'attività operativa, d'investimento e di provvista della banca.

<sup>207</sup> La fonte dei dati riportati è la Banca Popolare di Vicenza.

<sup>208</sup> Il tasso variabile è dato dal tasso Euribor a 3 mesi più uno spread del 3,6 % (valore medio).

5. la rata mensile è di **230,92 €** compresa l'assicurazione
6. il resto dei dati rimangono uguali a quelli appena illustrati

In base a quanto da me in precedenza illustrato in relazione ad un mutuo dello stesso importo e della stessa durata, si può notare come attualmente accendere un credito con una banca tradizionale, risulti di fatto essere più conveniente rispetto ad un mutuo con JAK. Questo però, solo se si ragiona nel breve periodo: la differenza è che con JAK, alla fine del prestito, oltre ad averlo ripagato, il mutuatario ha anche accumulato post-risparmi per un valore pari all'entità del prestito stesso. Quindi si può ritenere che JAK, educa al risparmio nel breve periodo e premia il socio nel lungo, consentendogli di avere a disposizione la stessa somma richiesta.<sup>210</sup>

## **7) JAK in Italia: l'Associazione Culturale JAK Bank Italia**

L'Associazione Culturale JAK Bank Italia è stata fondata a Firenze il 13 Settembre 2008 da un gruppo di circa 25 persone. Lo stimolo principale alla sua costituzione è stato il filmato prodotto dal video maker freelance Giorgio Simonetti: è iniziato così uno scambio di opinioni tra persone che non si conoscevano, che abitavano in città diverse, su una piattaforma informatica, un blog. Il dialogo si è poi spostato dalla piattaforma virtuale al reale, e da lì il passo per la creazione dell'associazione è stato più breve del previsto. Oggi, dopo un anno di vita, che abbiamo festeggiato in occasione della riunione tenutasi a Vicenza (ovviamente faccio anch'io parte dell'associazione) i soci sono circa 110! Tra loro ci sono più o meno una ventina di soci attivisti, che si offrono volontari per promuovere le varie attività dell'associazione, si riuniscono mensilmente (ogni volta in una città diversa, a seconda di chi di loro si impegna a mettere a disposizione un luogo per l'incontro) e che comunque continuano a scambiarsi informazioni tramite la posta elettronica, skype, googlegroups.

---

<sup>209</sup> Il tasso fisso è dato dall'Irs (Interest Rate Swap: è il tasso a cui la banca conclude gli accordi con i soggetti che si accollano il rischio legato al tasso d'interesse) di periodo (10 anni) più uno spread del 2,4 % (sull'Irs)

<sup>210</sup> Ovviamente un ragionamento di questo tipo va bene con finanziamenti di entità modeste, come quello preso in esame. JAK sta lavorando per rendere agevole anche la richiesta di crediti di ammontare rilevante.

Per quanto riguarda l'associazione, due sono i "Gruppi di lavoro" in cui l'attività si articola: ciascun socio può scegliere se aderirvi, in base alle proprie conoscenze, abilità e interessi che intende approfondire.

Il "Gruppo Tecnico", come dice la parola stessa, si occupa degli aspetti tecnici e legali, e conduce attività di ricerca rispetto alle possibili forme organizzative ed operative di un futuro soggetto JAK italiano. E' composto di persone che hanno esperienza in diversi settori : dall'ambito amministrativo, legale, di gestione di società cooperative, alla conoscenza di prodotti finanziari, e tanto altro ancora. Da poco faccio parte di questo gruppo.

Il "Gruppo Comunicazione" si occupa invece delle relazioni esterne all'associazione. I principali strumenti che utilizza sono: il sito internet, che viene attualmente gestito da tre/quattro soci attivisti; la newsletter, che viene inviata a tutti i soci con cadenza mensile; la casella info: scrivendo all'indirizzo [ingo@jakbankitalia.it](mailto:ingo@jakbankitalia.it) è infatti possibile rivolgere domande sia sull'associazione, che sulla banca JAK; infine le sedi operative: si tratta di abitazioni private o uffici dove lavorano alcuni dei soci attivisti che hanno dato la disponibilità a indicarli come punti di riferimento per le persone della propria area che intendano prendere contatto con JAK. Nel sito è riportato l'elenco delle sedi e relativi contatti. Le sedi attualmente attive sono sette e sono dislocate a Torino, Firenze, Roma, Como, Milano e Vicenza.

Gli organi dell'associazione sono: il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Ufficio Arbitrato.

Il Consiglio Direttivo è il principale organo decisionale dell'associazione. E' composto di 7 membri, il cui mandato ha durata triennale e che sono stati eletti dai soci mediante votazioni on-line. Si riunisce con cadenza mensile/bimestrale, ed effettua riunioni straordinarie quando necessario: le decisioni vengono prese con il sostegno della metà più uno dei consiglieri (quattro su sette). Essi eleggono tra loro il Presidente, che svolge il ruolo di legale rappresentante dell'associazione, il Vicepresidente, il Segretario, che coadiuva il Presidente e svolge alcune funzioni amministrative, e l'Ufficio Arbitrato, che svolge un ruolo di vigilanza, attivandosi nel caso in cui un socio contravvenga ai principi e allo statuto dell'associazione.

Attualmente l'associazione e la presidenza hanno sede a Torino.

Finora (luglio 2009) sono stati svolti tre incontri, che hanno riscontrato un buon successo, uno a Roma e due a Torino. In quest'ultima città, in particolare, il 9 maggio di quest'anno è stato organizzato il convegno internazionale "JAK BANK ITALIA:

*COSTRUTTORI DI FUTURO. ESPERIENZE DI FINANZA ETICA SUL CAMPO A CONFRONTO*” a cui hanno partecipato tra gli altri, Roberto Burlando (professore di Finanza Etica presso l’Università di Torino), rappresentanti di Mag Torino e Mag Verona, Riccardo Milano (di Banca Popolare Etica) e Johannes Kretschmer, della Direzione di JAK Medlemsbank. Inoltre, la stampa italiana, a livello locale, ha mostrato un buon interesse verso il progetto JAK: sono apparsi numerosi articoli su diverse testate, e alcuni forum on-line hanno aperto argomenti di discussione su tematiche ad essa relative. E’ stato organizzato un intervento presso un’importante radio di Roma, Radio Città Aperta.

Insomma: c’è più di qualcosa che comincia a muoversi!

In particolare, l’associazione ha in cantiere un “progetto pilota” che dovrebbe partire verso la fine del 2009. si tratta di costituire una cooperativa con un numero massimo di 50 soci, avente lo scopo di erogare prestiti sociale interest-free, derivanti dai depositi dei soci stessi. Sulla base di quanto disposto dal **CICR** (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), nella **deliberazione 1058 del 2005**, a questo tipo di cooperative è infatti concesso effettuare raccolta di risparmio presso soci<sup>211</sup>. Se il progetto andrà a buon fine, questo modello di cooperativa verrà replicato, in modo da creare una vera e propria rete di cooperative territoriali fondate sui medesimi principi di JAK Medlemsbank. In particolare, questa forma giuridica consente, a mio avviso, di rimanere il più possibile fedeli allo spirito JAK: al di là di dar vita ad un sistema di prestiti senza tasso d’interesse, essa permette di porre l’accento sul carattere mutualistico, democratico, e territoriale che da sempre contraddistingue questa banca svedese. Il management della cooperativa assumerebbe quindi un ruolo di rilievo all’interno della comunità in cui la stessa si insedierà, fungendo da collante tra i

---

<sup>211</sup> Art. 6: “Raccolta presso soci:

1. le società possono raccogliere risparmio presso i soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, purchè tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.
2. le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste.
3. le società cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 purchè non abbiano più di 50 soci. Per le società cooperative con più di 50 soci, l’ammontare complessivo della suddetta raccolta non deve eccedere il triplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dell’ultimo bilancio approvato. Tale limite viene elevato al quintuplo qualora la raccolta sia assistita per almeno il 30 per cento, da garanzia rilasciata dai soggetti individuati nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia, ovvero quando la società aderisca a uno schema di garanzia avente le caratteristiche indicate nelle medesime istruzioni”.

membri, le famiglie e le imprese che vorranno beneficiare dei servizi offerti. Questo perché replica un modello di reciprocità in cui i soci, condividendo i propri risparmi e con la consapevolezza di essere trattati tutti allo stesso modo, sviluppano un elevato grado di coesione e fiducia.

Nel mio piccolo, anche grazie alle conoscenze che ho appreso durante l'elaborazione della mia tesi, sto cercando di dare un contributo all'associazione: è importante che questo progetto diventi realtà perché potrebbe davvero migliorare la società in cui viviamo, rendendola concretamente più etica. Oggi non basta più predicarla, quest'etica, bisogna imparare a praticarla, partendo da un'educazione e da una formazione adeguate, che diano vita a uno spirito in primo luogo critico. E' solo con la curiosità e il coraggio delle persone che si combattono le battaglie che contano.

## CONCLUSIONE

Dopo aver attentamente analizzato le cooperative (in particolare la loro evoluzione e regolamentazione nel nostro ordinamento) e il caso della JAK bank svedese, concludo la mia trattazione con la comparazione dei due fenomeni.

Numerosi sono i tratti comuni, così come i segni distintivi: inizierò con l'osservare i punti di convergenza con le "nostre" cooperative.

Ritengo utile ricordare la definizione di cooperativa elaborata dall'*Alleanza Cooperativa Internazionale*<sup>212</sup>, in occasione del XXXI Congresso del Centenario, tenutosi nel 1995 a Manchester, in modo da aver ben chiaro qual'è il modello di riferimento adottato a livello mondiale:

"Una cooperativa è un'**autonoma** associazione di persone che,  
**volontariamente**, si uniscono per soddisfare  
i propri comuni bisogni economici, sociali e culturali,  
per il tramite di un' **impresa di proprietà**  
**comune e democraticamente controllata.**"

---

<sup>212</sup> E' un'associazione internazionale non governativa che unisce, rappresenta e assiste le cooperative di tutto il mondo. Fondata a Londra nel 1895, associa 226 organizzazioni cooperative di 89 Paesi e, nel 1946 è stata una delle prime o.n.g. a ricevere lo *status* consultivo presso le Nazioni Unite. Nel 1995 con la "*Dichiarazione di identità cooperativa*" i principi originariamente elaborati (dapprima nel 1937, poi rivisti nel 1966), sono stati aggiornati.

I principi cooperativi che se ne traggono sono i seguenti: adesione libera e volontaria, controllo democratico da parte dei soci, partecipazione economica di questi alla vita della cooperativa, autonomia e indipendenza, educazione – formazione – informazione, cooperazione tra cooperative per rafforzare il movimento, interesse verso la comunità. Si tratta di vere e proprie linee guida per mettere in pratica valori etici come onestà, trasparenza, responsabilità sociale e attenzione per gli altri.

In particolare, quelli su cui si fondano le cooperative così come regolate dal legislatore italiano, e la JAK Medlemsbank sono, per lo più, i medesimi: scopo mutualistico, parità di trattamento, porta aperta e variabilità del capitale, voto capitaro come espressione del controllo democratico dei soci.

Per quanto riguarda lo scopo mutualistico che, allo stato puro è l'antitesi dello spirito capitalista, lasciando da parte le diatribe dottrinali e giurisprudenziali in seno alla sua definizione, si può genericamente qualificare come lo svolgimento dell'attività direttamente coi soci e a condizioni di favore rispetto al mercato, per soddisfarne bisogni economici diretti e specifici. In esso si identifica la causa, ovvero la funzione economico–sociale del contratto. Nelle previsioni legislative post–Riforma esso viene confermato come elemento essenziale sia della società che della partecipazione sociale<sup>213</sup>, caratteristica immancabile della cooperativa, che ne giustifica la struttura e la particolare attenzione che viene attribuita alla mutualità prevalente. E' proprio dallo scopo mutualistico che dipende il riconoscimento della funzione sociale costituzionalmente tutelata (dall'ormai noto art. 45).

---

<sup>213</sup> L'art 5 comma 1 lettera a, della legge delega, affermava invece che la riforma avrebbe dovuto assicurare il "perseguimento della funzione sociale delle cooperative" e dello "scopo mutualistico dei soci cooperatori", tenendo quindi separati i due concetti di funzione sociale da un lato, e scopo mutualistico, dall'altro. V. Bassi, *Principi generali della riforma della società cooperative*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 33.

Nella JAK bank tale aspetto può identificarsi nella possibilità che viene offerta ai suoi membri di poter accedere a prestiti a condizioni più favorevoli rispetto al mercato creditizio. Tale vantaggio si traduce, in alcuni casi, in un effettivo risparmio di spesa (quando i tassi d'interesse applicati dalle banche sono elevati); sempre e comunque nella possibilità di disporre dei risparmi accumulati durante il periodo di ammortamento, una volta concluso il pagamento del prestito. Questo garantisce una maggior stabilità economica nel lungo periodo perché chi richiede un finanziamento è contestualmente "obbligato"<sup>214</sup> a risparmiare, ma non al solo scopo di rimpinguare le casse della banca, bensì, da un lato, per ripagare il credito ottenuto (tramite il versamento della quota di ammortamento mensile o trimestrale), dall'altro, per accumulare post-risparmi di cui potrà disporre una volta completata la sua performance. Ecco quindi che la prospettiva cambia radicalmente: chi si indebita non dovrà rimanere in tale situazione a lungo, perché ciò si rivela alienante e destabilizzante al tempo stesso! In JAK rinvengo anche un aspetto della mutualità che va oltre l'ambito meramente economico, ricollegandola all'essenza stessa del termine: questa banca cooperativa è per scelta più vicina al povero (infatti il sistema di calcolo dei punti di risparmio risulta essere più conveniente per chi ha poco) e incarna perfettamente il concetto di mutuo aiuto, tipico del movimento cooperativo ai suoi inizi.

La parità di trattamento si traduce, nel regime introdotto dalla Riforma, da un lato in un diritto strumentale alla mutualità come gestione di servizio, che potrà quindi essere invocato dal socio che venisse discriminato; dall'altro, in un criterio di corretta gestione dell'impresa mutualistica, che potrà essere richiamato dal socio per evitare trattamenti preferenziali<sup>215</sup>. Nella JAK, più semplicemente, si traspongono nel fatto che le regole

---

<sup>214</sup> Ho scelto di mettere questo termine tra virgolette perché di fatto, chi aderisce agli ideali di JAK, si sente quasi grato per essere, con il suo meccanismo di calcolo, educato a risparmiare.

<sup>215</sup> Bassi, *op. cit.*, pag. 41.

valgono per tutti i membri allo stesso modo: nessuno può contrarre un prestito a condizioni più vantaggiose di altri, proprio perché ciascuno risparmia di fatto la stessa quantità di denaro che prende in prestito.

La stessa analogia si può riscontrare per il principio della porta aperta, strettamente correlato alla variabilità del capitale: sia nelle cooperative che nella JAK bank, si deve ritenere tutelato il diritto di ognuno ad aspirare a prendere parte alla compagine sociale. Questo si traduce, giocoforza, nel fatto che un aumento (o una riduzione) del capitale, conseguente all'entrata (o all'uscita) di un socio, non determinerà alcuna modifica dell'atto costitutivo. Ciò evidentemente sottende ad un ideale di società ben preciso e direi, alternativo, rispetto alle imprese capitaliste: l'obiettivo, infatti, non è il lucro oggettivo, ma un guadagno in termini morali ed etici. Per realizzare questo nobile proposito è necessaria una struttura che sia democratica e flessibile, struttura che non può quindi che imperniarsi sui principi suddetti. Gli scopi mutualistici non restano immutabili nel tempo: una cooperativa riuscirà a durare se sarà appunto in grado di far fronte alle mutevoli esigenze della compagine sociale *in primis*, rimanendo sempre attenta e vigile alle evoluzioni socio-economiche che la circondano.

Sia nelle cooperative che nella JAK bank, il voto capitario risulta essere un vero e proprio baluardo del potere decisionale dei soci: non conta quanto si è influenti da un punto di vista economico, ma, piuttosto, il fatto di condividere gli ideali di cui è portatore l'ente a cui si decide di prendere parte, il progetto che intende realizzare e le scelte etiche che lo stesso richiede. In poche parole, ciascuno è chiamato a partecipare direttamente alle decisioni da affrontare, e ciò comporta una maggior responsabilità nei confronti degli altri membri, e anche di se stessi: richiede uno sforzo ulteriore al fine di informarsi, di approfondire, d'investigare nuove soluzioni.

---

Un altro aspetto che accomuna i due soggetti fin qui esaminati è il fatto che la qualità di socio si acquisisce in seguito a un conferimento iniziale, che in JAK corrisponde semplicemente al pagamento della quota di membership<sup>216</sup>.

In particolare, per ciò che concerne la caratteristica del localismo, inteso nel senso di attenzione e favore concesso, in campo politico, economico, sociale, a interessi e problemi locali, rinvengo dei punti di contatto tra la JAK bank e le banche di credito cooperativo. La prima lo realizza attraverso il risparmio di supporto<sup>217</sup>; nelle seconde, invece, esiste uno stretto legame tra l'ambito territoriale di operatività e il luogo di residenza dei soci<sup>218</sup>.

JAK Medelmsnbank appartiene alla categoria delle banche cooperative e la legge svedese che le regola, la **1570** del **1995**, le definisce associazioni economiche che hanno lo scopo di perseguire gli interessi economici dei soci attraverso attività di natura bancaria, a cui essi stessi partecipano, utilizzando i servizi che la banca offre. Quindi la sua forma giuridica è quella dell'associazione economica<sup>219</sup>, che corrisponde, nel nostro ordinamento, alla cooperativa.

---

<sup>216</sup> Di fatto può acquisire la qualità di socio anche chi non vive in Svezia, anche se, tuttavia, JAK Medlemsbank concede prestiti solo ai residenti di questo Paese.

<sup>217</sup> V. capitolo 5, paragrafo 3.1

<sup>218</sup> Possono infatti operare solo nell'ambito del comune in cui è posta la loro sede legale, o in quelli in cui si trovano le loro succursali, e in quelli limitrofi; i soci devono risiedere e avere sede, o operare con continuità, nel territorio di competenza della banca stessa.

<sup>219</sup> Le cooperative in Svezia sono state regolate con 4 leggi sulla cooperazione. Inizialmente (con la legge del 1895 sulle associazioni registrate per attività economiche) venivano definite come associazioni che dovevano gestire attività economiche e promuovere gli interessi dei soci: quindi le cooperative venivano qualificate come associazioni economiche. Successivamente (con la legge del 1911 sulle associazioni economiche) l'ambito di applicazione della legge venne ampliato anche ad altre associazioni, diverse dalle cooperative, purché svolgenti attività economica. Con la legge del 1951, tuttavia, si tornò al tenore originale della norma: solo le cooperative potevano registrarsi come associazioni economiche. Queste vennero definite: associazioni di persone aventi la finalità di promuovere gli interessi economici dei soci, attraverso attività economiche a cui questi prendevano parte come compratori o fornitori, o attraverso apporti di lavoro, o usando servizi dell'associazione, o attraverso altre modalità. Infine la legge del 1987, sostanzialmente ha riprodotto i principi cooperativi della precedente legge del 1951. Mallamén, *"I principi cooperativi negli ordinamenti giuridici nazionali. I Paesi nordici: Svezia"* in *Rivista della cooperazione*, fasc. 23/24, 1995, pagg. 153-156.

Ricordo che JAK è un acronimo che significa **Terra** (Jord), **Lavoro** (Arbete), **Capitale** (Kapital), ovvero i tre capisaldi dell'economia reale: nel suo nome è quindi racchiuso lo scopo che la stessa si prefigge di conseguire e i mezzi per realizzarlo. Mi spiego meglio: JAK ha una struttura semplice, regole trasparenti e poste al fine di consentirne un'immediata comprensione, il suo obiettivo è quello di risolvere i reali problemi della vita quotidiana (necessità di accedere a un prestito per far fronte a spese sia di piccola entità, come può essere l'acquisto di una lavastoviglie, che più ingenti, ad esempio un'automobile) collettivamente e solidalmente. I soci si prestano reciprocamente denaro, secondo le necessità di ciascuno, e il sistema regge proprio perché ognuno è consapevole del fatto che dovrà risparmiare una somma pari a quella che otterrà a credito<sup>220</sup>.

A differenza delle "nostre" cooperative quindi, l'organizzazione interna risulta essere molto più elementare. Non c'è una distinzione tra le varie tipologie di soci, ne esiste infatti un'unica categoria, e non sono previsti requisiti specifici per poter diventare membro della banca. Inoltre il sistema dei controlli è molto meno articolato: c'è solo un Comitato Etico che garantisce il rispetto dei principi su cui JAK si fonda, a cui si fa riferimento per segnalare comportamenti o attività non rispondenti all'etica della stessa. Alla luce di quanto fin qui considerato credo che la banca cooperativa JAK possa essere accostata ad un forte esempio di mutualità e solidarietà presente in Italia: le **MAG** (società Mutua per l'Autogestione). Si tratta di organizzazioni che operano nel settore della finanza e dell'economia, organizzate in forme giuridiche diverse, dalla società di mutuo soccorso, alla cooperativa, alla società finanziaria<sup>221</sup>. La prima venne fondata

---

<sup>220</sup> Salvo ovviamente il caso in cui il soggetto abbia pre-risparmiato.

<sup>221</sup> Attualmente ce ne sono 6 e nella città di Firenze è attiva l'associazione "Verso MAG Firenze", che si sta organizzando per dare vita a una Mag, attraverso la raccolta di capitale (mediante la sottoscrizione di quote di capitale sociale da 25 € o multipli) necessario a realizzare entro 3 anni una

proprio a Verona, nel 1978, da un'idea di **Giambattista Rossi**, affiancato da altri impavidi, tra i quali: **Loredana Aldegheri**, **Lino Satto**, **Maria Teresa Giacomazzi**, che ancora oggi rivestono ruoli di responsabilità all'interno dell'organizzazione. Nel 1982 è nata **MAG Servizi**, una cooperativa a mutualità prevalente, associata alla MAG Mutua e alla LegaCoop Veneto, competente nei servizi di assistenza all'impresa sociale. Farò riferimento all'esperienza proprio della Mag Verona per riflettere sui punti che questa ha in comune con la JAK bank.

Innanzitutto lo spirito che ne ha dato il via, ossia raccogliere risparmi tra i soci non al fine di ricavarne un profitto, ma per dar vita ad un'operazione di microcredito solidale che permettesse di creare nuovi posti di lavoro e servizi rivolti al sociale. Questo ha posto le basi per una nuova cultura del lavoro che cerca di coniugare le ragioni dell'economia con quelle dello sviluppo personale e sociale, orientando le scelte in un senso più umano. Ciò si può rinvenire anche in JAK: il motore che la anima è proprio la necessità di cambiare logica, passando dall'egoistico lucro personale, alla consapevolezza che ciascuno può contribuire alla realizzazione di una vera propria società del benessere, fondata sulla collaborazione, sull'eguaglianza e sulla solidarietà.

Mag sostiene iniziative di lavoro autogestito e cooperativo che si fondano sulle relazioni umane e sociali: sono queste la base per costruire nuove esperienze lavorative fatte soprattutto di fiducia, rispetto reciproco, desiderio di migliorare e collaborare, nella consapevolezza che le peculiarità altrui non possono essere soffocate, ma vanno comprese e, dove possibile, valorizzate. Vengono perciò organizzati incontri culturali e formativi rivolti ai soci ma non solo. Anche in JAK si rinviene questo "*culto delle relazioni*": la banca e i vari gruppi locali organizzano infatti vari meeting nel corso dell'anno, volti sia a formare, informare e discutere, ma anche a favorire semplicemente

---

società finanziaria interest-free: come per JAK lo scopo è quello di prestare denaro senza interessi, caricando i soli costi gestione.

l'incontro tra le persone. Il tutto in un'ottica di valorizzazione del singolo e volto ad accrescerne il senso di appartenenza e l'entusiasmo per il movimento a cui ha deciso di aderire.

Un altro aspetto fondamentale delle Mag è la volontà di valorizzare le risorse del territorio, dando vita ad un'economia locale che rivaluti la cura della vita e dell'ambiente: quella che viene definita un'economia sociale partecipata e solidale. Questo tratto caratterizza anche la JAK bank, come poco prima ho evidenziato.

Di fatto, quindi, in quest'ultima si rinviene il seme del movimento cooperativo alle sue origini (circa la metà dell'800), volto a dare una risposta, sulla base di un principio di solidarietà, a problemi immediati e particolari come la disoccupazione e l'aumento del costo della vita<sup>222</sup>. La buona riuscita in Italia, di un modello di cooperativa ad essa ispirato dipenderà: dal target di destinatari a cui l'attività verrà indirizzata; dalla capacità di rendere un progetto di questo tipo accattivante non solo da un punto di vista prettamente economico, ma soprattutto etico; dall'abilità di coloro i quali ne prenderanno la gestione, di individuare costi e parametri che garantiscano la sostenibilità del sistema dei punti-risparmio. **L'Associazione Culturale JAK bank Italia**, di cui faccio parte, sta lavorando in questo senso: i prossimi mesi saranno infatti fondamentali per l'avvio di un "progetto pilota" che servirà a capire quale sarà la direzione da percorrere.

Questa tesi, quindi, potrebbe essere il mio punto di partenza per realizzare un futuro in cui credo fermamente. Le premesse per la riuscita di questo progetto ci sono, sia per quanto riguarda i valori che si propone di divulgare, sia per il momento socio-

---

<sup>222</sup> Scrive Zangheri, "Nascita e primi sviluppi – il seme del mutuo soccorso", in *Storia del movimento cooperativo in Italia*, Einaudi, Torino, 1987: "non sono più gli occupati che cercano nel mutuo soccorso una qualche sicurezza contro le malattie, gli infortuni, la vecchiaia, ma i disoccupati che si uniscono per trovare e organizzare il lavoro. [...] Tra questi due poli si collocano forme di cooperazione di consumo, di credito, di abitazione, che spesso derivano da iniziative mutualistiche o coesistono con esse."

economico che stiamo vivendo, sia per il crescente interesse che le forme di finanza cosiddetta alternativa riscontrano: solo i fatti e il tempo potranno dar torto o ragione a questo gruppo di “pionieri” che non si accontentano di sognare, ma si stanno mettendo concretamente in gioco per dar vita ai loro ideali.

## **INTERVISTA A GIORGIO SIMONETTI**

realizzata a Pordenone il 15 settembre 2009

### **Come sei mai ti sei appassionato a JAK bank tanto da realizzarne reportage e un libro?**

Nel novembre del 2006, leggevo il libro di Margrit Kennedy *“La moneta libera da inflazione e interesse”*: ha un paragrafo dedicato alla JAK bank<sup>223</sup>. Sono rimasto folgorato e ho deciso di andare a vedere come lavora questa banca! Ho iniziato a prendere i contatti e son partito nell’agosto del 2007. Ho passato tutto il mese in Svezia, dove ho intervistato lei nell’ecovillaggio a Steyerberg (è un villaggio in cui varie persone decidono di vivere insieme, basandosi su principi di tipo ambientale e naturalistico), dove vive e in cui ha un ufficio in cui gestisce tutto il network delle monete complementari in Germania ([www.regiogeld.de](http://www.regiogeld.de)).

### **Perché, secondo te, questo soggetto si è affermato in Paesi come Svezia e Danimarca?**

Secondo me i Paesi nordici hanno imparato a vivere in maniera comunitaria e cooperativa anche solo per riuscire a superare le condizioni meteorologiche, soprattutto il freddo (E’ uno spirito che c’è anche in Italia, soprattutto in Emilia, in Toscana...). Hanno un bellissimo senso della prevenzione dei parassiti, che invece manca in Italia: ritengono cioè è un diritto avere un diritto solamente se lo si concede agli altri! Ad esempio lì le autostrade spesso non hanno le doppie corsie da entrambe le parti: ce ne sono tre e si condividono le corsie di sorpasso. Si viene educati al fatto che nella vita non si può solo prendere, ma bisogna anche dare!!

Questo nella banca JAK è palese. A volte è troppo eccessivo il quadratismo che hanno: pensano e ragionano in maniera molto fredda e matematica, però il loro concetto di prevenzione dei parassiti è davvero interessante. Il lavoro che questa banca fa è educativo in senso sociologico: educa le persone a cambiare il modo di ragionare, raccoglie *“obiettivi di coscienza dell’usura”*. Il suo punto di forza è la base associativa: moltissimi volontari lavorano gratuitamente proprio per diffondere gli ideali su cui essa si fonda, che sono fondamentali per risolvere i problemi attuali. In Italia avremmo molto bisogno di questo perché la nostra è una nazione mangiata dai parassiti, e l’usura è parassitismo.

### **Secondo te in Italia, manca un sostrato su cui poter lavorare per realizzare un progetto come la JAK svedese?**

Secondo me ci sarebbe, ma istituzioni come Banca Etica non sono state ricettive da questo punto di vista: quest’ultima non ha la struttura democratica che ha la JAK, dove c’è continuamente un turnover del consiglio di amministrazione (viene votato da tutti perché tutti hanno solo un’azione: vale il principio una testa un voto, indipendentemente dal valore del conferimento effettuato). Purtroppo anche in Svezia questo spirito democratico si sta un po’ perdendo a favore di quello consumistico, soprattutto nelle grandi città. Qui la JAK non ha presa; infatti è molto più attiva nei paesini, dove sopravvive l’idea di mutuo aiuto.

Ho riportato nel mio libro l’esempio di un negozio a Skattungbyn che stava fallendo: i cittadini hanno dato i loro risparmi per salvarlo e non fargli prendere il prestito a interesse. Il negozio è sopravvissuto, ha venduto le merci e ha ripagato i prestiti.

<sup>223</sup>

*“Le banche cooperative JAK in Svezia”*, pag. 83-84.

Quest'esperienza è un gioiello di spirito comunitario. Addirittura adesso i cittadini pagano in anticipo la merce, con una tessera, proprio per evitare che il padrone del negozio sia costretto ad andare in banca a richiedere un prestito per acquistarla.

### **Quali sono i principi fondanti della JAK e, secondo te, sono effettiva espressione della cultura svedese?**

Il principio fondante della JAK è la proibizione dell'interesse, sia nella rendita che nel pagamento di un prestito, inteso come concetto scollegato da quello di lavoro. Di fatto viene applicato un 2,5 % che serve a coprire le spese di amministrazione: si tratta quindi di un costo legato al lavoro e alla gestione della struttura. Non è concesso che a fine anno ci sia qualche azionista che si spartisce la torta e gli utili e i risparmiatori che ci guadagnano.

C'è un bellissimo articolo uscito su "*Internazionale*" un mese fa' che prende come esempio una persona che ha vinto alla lotteria francese 60 milioni di euro: si ipotizza che avrà una rendita fissa, senza rischio, di circa 150.000 € ogni mese. E' questo il sistema contro cui si batte JAK: quei 150.000 € vengono da coloro i quali devono lavorare per ripagare gli interessi sui propri debiti, in quanto non hanno abbastanza liquidità e si vedono costretti a giocare in negativo.

L'ideologia JAK supporta la tesi di Margrit Kennedy, secondo la quale l'interesse crea nella società un sovrapprezzo su tutti i beni di consumo: quindi se venissero tolti tutti i costi aggiuntivi da usura, quanto costerebbe effettivamente la nostra vita? E quanto potremo lavorare in meno?

Concludendo, posso affermare che gli aspetti fondamentali di JAK bank sono due.

Innanzitutto non è la soluzione per ottenere un prestito conveniente, ma ha una vera e propria funzione educativa e formativa: educa a far fronte ai problemi legati al concetto di interesse. Quindi fa formazione, e devolve molto dell'utile al finanziamento della Scuola JAK (durante la quale i vari membri si ritrovano, passando 3 o 4 giorni insieme) e all'organizzazione di giornate di studio. In secondo luogo, non promuove il ricco, ma cerca di essere aperta al povero: offre uno strumento finanziario che è conveniente per chi ha poco e, al contempo, tratta tutti in maniera eguale. Questo ha a che fare con la dignità: il ricco e il povero vengono trattati alla stessa maniera perché sono uomini allo stesso modo. E' un cambio totale!

### **Margrit Kennedy sostiene che l'interesse è fonte di un'economia instabile, basata sul presupposto che la natura sia una fonte inesauribile: condividi questo pensiero? Secondo te perché l'interesse è così dannoso per la nostra società?**

C'è un grande valore ambientale nella riflessione di JAK ed è fondamentale affrontare l'argomento dell'usura per parlare di verde, di pannelli solari, di eolico... Finché non sarà chiaro che siamo dentro un sistema di debiti che crescono esponenzialmente, le alternative restano: o far crescere l'economia (e come si fa a crescere in maniera esponenziale in un pianeta che è finito?), oppure tagliare la spesa pubblica. Questo è quello che sta succedendo: scuole, sanità, pensioni, tutti questi diritti civili che avevamo acquisito con il dopo guerra, stanno venendo meno. Quindi è necessario uscire da questo dogma di crescita infinito, che deriva dal fatto che tutto il denaro che abbiamo è debito che dev'essere ripagato con gli interessi. E' per questo che siamo costretti ad avere performance di produzione sempre superiori e questo ha un impatto psicologico devastante sulle persone, sulle famiglie, sulle relazioni.

C'è un cambio radicale da fare: non pensare tanto al pacchetto finanziario ed etico, ma cercare qualcosa che sia strutturalmente differente e che dia anche utili diversi. E' necessario pensare ad un diverso equilibrio tra quanto si chiede e quello che si può

realizzare. Le Mag possono essere molto vicine a questo spirito e in più potrebbero apprendere il sistema matematico dei post-risparmi, che non applicano, e che educa alla solvibilità del prestito.

La riflessione in ambito religioso su questi concetti è molto interessante. Ho analizzato la religione ebraica, quella cristiana e quella musulmana e tutte e tre sono all'unisono sulla proibizione dell'usura. L'unico caso è quello della religione ebraica: nel Deuteronomio si afferma che il prestito dietro interesse è vietato all'interno della comunità, ma è ammesso con gli stranieri. Però, all'origine, anche nelle comunità ebraiche c'era la proibizione dell'usura.

Nella nostra cultura questa proibizione si è persa, tanto che il cristianesimo dal 1850 in avanti non ha più condannato il prestare denaro dietro interesse<sup>224</sup>.

I musulmani hanno invece il concetto di *riba* (usura) che, dal mio punto di vista, è eccezionale perché non è solo interesse, ma uno spirito speculativo volto all'esistenza. C'è una parabola in una *Surah* del Corano che narra: Bilal doveva imbandire la tavola per Maometto e aveva due sacchi di datteri che però stavano andando a male, così li scambiò per un sacco di datteri buoni. Maometto, nell'udirlo dire ciò si arrabbiò perché riteneva che questo fosse *riba*, cioè un atteggiamento di tipo speculativo. Si può quindi notare come i musulmani abbiano la proibizione dell'interesse dentro la loro etica e un tipo di finanza che vorrebbe prevenire l'usura (una curiosità: nei cda delle loro imprese hanno uno studioso di Corano che analizza proprio l'eticità dell'attività svolta!).

### **Secondo te un sistema come quello di JAK potrebbe funzionare in Italia?**

Secondo me sì, però è necessaria anche tanta educazione: bisognerebbe parlare di queste cose nelle scuole, far formazione per far circolare quest'idea. Quello della JAK bank è un salto antropologico: significa essere insieme, fare comunità e non pensare più al proprio self interest. E' una goccia nel mare per cambiare strada (ed è proprio per questo che è più importante l'aspetto educativo piuttosto che quello finanziario).

### **In quasi tutte le interviste che hai realizzato hai chiesto un parere sul problema dell'inflazione in rapporto al denaro che viene depositato in JAK senza essere remunerato tramite l'interesse: tu cosa ne pensi?**

I membri della JAK sostengono che sia l'interesse a creare inflazione, quindi potrei definirli degli obiettori di coscienza, dei Don Chisciotte dell'usura: sono i primi a togliere l'interesse e a pagare comunque il costo dell'inflazione. Quest'ultima, tuttavia, nasce proprio dal fatto che ci sono le banche che prestano denaro applicando l'interesse. Personalmente non ho interesse ad avere un investimento, quindi tra ricevere lo 0,002 % di rendimento sul mio conto tradizionale o avere zero più i punti-risparmio, preferisco avere i punti-risparmio perché quando sarò io un debitore, ci guadagnerò. In pratica il sistema JAK va bene se si risparmia e si accende un mutuo; invece per chi risparmia e basta non c'è convenienza. Però farebbe comunque bene da un punto di vista etico perché se una persona ha già un sacco di soldi: cosa ne trae dall'averne di più?

Oscar Kjellberg, attuale Direttore dello Sviluppo di JAK Medlemsbank, aveva pensato di mettere una remunerazione a tassi molto bassi sul denaro che venisse investito in progetti concreti, quindi avvicinandosi all'etica della finanza islamica, dove è concepita la rendita da interesse se si promuove l'economia reale. In pratica, chi avesse voluto partecipare al rischio avrebbe ottenuto una remunerazione se gli affari avessero avuto esito positivo. Tuttavia la sua idea ha trovato un'opposizione un po' talebana della

---

224

Fino a quell'epoca, invece, ci sono fior fiore di encicliche su quest'argomento.

banca: molti soci infatti sono contrari a qualsiasi tipo di interesse. In seguito alla proposta di Kjellberg, si è aperta una discussione nel network, a dimostrazione della democrazia che lo anima. La sua proposta trova il mio consenso incondizionato.

**Ma allora, il fatto che comunque un 10/15 % del denaro depositato in JAK venga investito in titoli di stato svedesi che danno una rendita da interesse, non è un controsenso rispetto alle idee dei più radicali, che mi hai appena illustrato?**

No, loro dicono che va bene perché bisogna avere comunque una sicurezza, una liquidità garantita.

**Con JAK è molto difficile far fronte a un mutuo di importo elevato se prima non si è pre-risparmiato: secondo te questo limite potrebbe essere in qualche modo superato dalla banca?**

Secondo me le uniche soluzioni sarebbero: o farsi regalare punti di risparmio, o il sistema di mutuo aiuto, grazie al quale è il Pese che dona all'imprenditore i punti affinché venga realizzato qualcosa di utile per la comunità.

Di fatto Per Almgren, l'inventore del sistema dei punti risparmio, aveva cercato di creare un altro sistema proprio per abbassare la tassa per i mutui a lungo termine. Secondo lui, infatti, il funzionamento di JAK avrebbe senso su prestiti più lunghi di vent'anni, che, di fatto, ne costituiscono il limite temporale attuale. Purtroppo è stato buttato fuori dalla banca in seguito ad un abuso di potere che aveva manifestato nell'amministrazione della stessa.

**Con il tuo reportage hai dato vita a curiosità e dialoghi intorno al tema JAK bank, che hanno portato alla fondazione dell'Associazione Culturale JAK Bank Italia: sei in contatto con quest'associazione?**

Purtroppo no perché ho trovato un conflitto di interessi abbastanza disgustoso l'aver fatto il servizio e poi essere dentro il direttivo di una cosa che comunque ho documentato. Sono dell'idea che bisogna rimanere indipendenti: questo è il destino di chi fa un lavoro come il mio!

**Alla fine del tuo libro illustri il progetto che hai presentato a Banca Etica: com'è stato accolto?**

A novembre dell'anno scorso è stato organizzato un seminario a cui ho partecipato io, Oscar Kjellberg insieme a tutto il consiglio di amministrazione di Banca Etica. Mi ero già reso conto che non volevano continuare nella mia direzione, soprattutto Leonardo Becchetti (Presidente del Comitato Etica di Banca Etica), che ha decisamente stroncato l'idea JAK bank.

Gli stessi soci di Banca Etica non hanno mostrato interesse per la mia proposta: quindi forse è anche la base associativa che non è pronta per un progetto di questo tipo. Secondo me dovrebbe nascere qualcos'altro..

**Se dovessi usare poche parole (o uno slogan) cosa diresti alle persone per convincerle che una banca come JAK è migliore?**

Il titolo originario del mio servizio mandato in onda su Report era: "*l'interesse più alto è quello di tutti*". Questo è, tralaltro, lo slogan di Banca Etica: è quello che preferisco perché riassume l'etica a cui spero, un giorno, si riesca ad arrivare.

## ***Vocabolario economico***

Ritengo necessario chiarire alcune nozioni prettamente economiche, che consentiranno al lettore una più agile comprensione del mio elaborato.

### **INTERESSE**

E' da un lato il risarcimento per la concessione di capitale dato in prestito e, dall'altro, il guadagno derivante dal possesso di capitale. Si distingue tra interesse:

- SEMPLICE: si calcola sul capitale di partenza, fino al termine del periodo di ripagamento del prestito;
- COMPOSTO: si calcola tenendo conto di un periodo predeterminato per il pagamento degli interessi così, se una rata non viene pagata, questa viene aggiunta al capitale. Di conseguenza la rata successiva comprende una parte di interesse maggiore perché calcolata su una base maggiore. Ad esempio: se il primo gennaio ho sul conto 100 euro a un tasso netto dell'1%, a fine anno mi ritrovo 101 euro. L'euro in più va ad aggiungersi al capitale e, se le condizioni non mutano, alla fine del secondo anno non avrò 102 euro, ma 102 euro e 1 centesimo dove il centesimo rappresenta l'1% dell'euro maturato dopo il primo anno;
- REALE: è dato dalla differenza tra il tasso d'interesse e l'inflazione.

### **TASSO D'INTERESSE**


E' un valore, spesso una percentuale, che, applicato al capitale di partenza, determina l'entità degli interessi. Rientra, insieme all'inflazione, al profitto e a un premio di rischio, tra i parametri che compongono il **TASSO DI SCONTO**. Quest'ultimo si può definire il tasso d'interesse che esprime il requisito di profitto sul capitale investito: in pratica è il valore attualizzato di un'entrata o di un'uscita, che si verificherà in un momento futuro. Il tasso di sconto ha quindi l'effetto di diminuire o aumentare le entrate o le uscite rispetto al momento in cui queste avvengono effettivamente. Ecco perché un sistema di questo tipo favorisce investimenti che siano redditizi nel BREVE periodo, cioè positivi per le generazioni presenti, senza tener conto di possibili danni a quelle future.

Il **TASSO D'INTERESSE EFFETTIVO** è il costo annuale del credito espresso in percentuale rispetto al suo valore. In Italia viene indicato come **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) o **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale).

L'**ISC** è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con cui si calcola la rata, anche le spese associate al prestito, cioè: spese per le assicurazioni, spese di apertura della pratica di credito, spese di incasso delle rate, assicurazioni imposte al creditore intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; le altre spese contemplate dal contratto. Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) nel 2003 ha precisato che il calcolo dell'ISC va effettuato sulla base della disciplina sul TAEG: quindi parlare dell'uno o dell'altro è praticamente la stessa cosa. Esso si riferisce a: mutui, anticipazioni bancarie (escluse quelle regolate in c/c), altri finanziamenti.; le (se stabilite dal creditore). Il **TAEG**, invece, è un indice, armonizzato a livello Europeo

che, nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri. E' in percentuale del credito concesso su base annua. Attualmente si aggira intorno al 3% per i mutui a tasso variabile, al 5,20% per quelli a tasso fisso. Per non essere usurario, il TAEG non deve superare il livello stabilito trimestralmente dal Ministero del Tesoro<sup>225</sup>.

Il tasso d'interesse dev'essere tale da indurre gli individui a detenere una quantità di moneta pari all'offerta.




La domanda di moneta  $M'$  ha pendenza negativa perché più il tasso d'interesse è elevato, più i soggetti tendono a investire in titoli e quindi detengono meno contante; l'offerta di moneta  $M^\circ$ , invece, è verticale perché il tasso d'interesse non influisce sul costo della Bce (Banca Centrale Europea) che stampa concretamente la moneta; il punto in cui le due rette si intersecano, determina l'equilibrio nel mercato ( $A$ ).

Se tuttavia il reddito nominale aumenta, aumenterà anche il livello delle transazioni e quindi la domanda di moneta per ogni livello di tasso d'interesse, determinando uno


---

<sup>225</sup> Il calcolo che si effettua è il seguente: il TAEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) di riferimento, calcolato su base trimestrale, viene moltiplicato per 1,5. A maggio 2009 era pari a 23,62 %.

spostamento della retta  $M'$  verso destra. La Bce quindi dovrà aumentare il tasso d'interesse per raggiungere il nuovo punto di equilibrio nel mercato ( $A'$ ).



Se invece ad aumentare è l'offerta di moneta  $M^o$ , si renderà necessaria una diminuzione del tasso d'interesse per determinare un aumento della domanda di moneta (da  $M$  a  $M'$ ) tale da eguagliare la nuova offerta.



Le operazioni con cui la Bce interviene si definiscono operazioni di mercato aperto. Quando questa vuole aumentare l'offerta di moneta, compra titoli che paga in moneta: il prezzo aumenta e il tasso d'interesse si riduce; quando invece vuole diminuirla, vende e rimuove dalla circolazione la moneta che riceve come contropartita: in questo caso il prezzo dei titoli diminuisce e il tasso d'interesse aumenta.

## **INFLAZIONE**

E' l'aumento continuo del livello generale dei prezzi determinato da un aumento abnorme della massa di moneta in circolazione.

Per calcolare l'inflazione nel nostro paese, l'**Istat** (Istituto Nazionale di statistica) rileva gli indici dei prezzi al consumo, cioè le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di prodotti ( il cosiddetto paniere) rappresentativo di tutti i beni e servizi destinati al consumo finale delle famiglie. Vengono quindi elaborati **tre** diversi indici dei prezzi al consumo: l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (**NIC**); l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (**FOI**); l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell'Unione europea (**IPCA**).

I tre indici hanno finalità differenti:

- Il **NIC** considera l'Italia come se fosse un'unica grande famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di spesa sono differenziate in ragione della regione di residenza, dell'ampiezza del nucleo familiare, del tenore di vita, ecc..
- Il **FOI** si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (operaio o impiegato).
- L'**IPCA** è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Tale indice viene inviato all'Eurostat che, a sua volta, diffonde gli indici armonizzati dei singoli paesi europei e calcola, sulla base di questi l'indice sintetico europeo.

L'organizzazione della rilevazione sul campo è regolata dalla Legge 2421 del 18 dicembre 1927 e dalla Legge 621 del 26 novembre 1975.

Si possono verificare, a seconda delle circostanze, **tre** tipi di inflazione:

5. **INFLAZIONE STRISCIANTE**: quando l'aumento dei prezzi non è particolarmente elevato (2-4 %);

**6. INFLAZIONE GALOPPANTE:** se il tasso annuo supera il 5%;

**7. INPERINFLAZIONE:** nel caso in cui il tasso aumenti del 20%.

Qui di seguito riporto alcuni dati per l'Italia:

Anno	Inflazione % dal 1989 (dal 1 gennaio al 31 dicembre)
1989	6,60%
1990	6,50%
1991	5,90%
1992	4,70%
1993	4,40%
1994	3,90%
1995	5,50%
1996	2,70%
1997	1,90%
1998	1,50%
1999	2,20%
2000	3,00%
2001	2,40%
2002	2,80%
2003	2,20%
2004	1,90%
2005	2,20%
2006	1,70%
2007	3,00%
2008	1,60%

## **PIL**

E' il **Prodotto Interno Lordo**, cioè l'insieme dei beni prodotti e dei servizi destinati al consumo finale nel corso di un anno. Esso misura la crescita economica di un paese: confrontando il PIL dei diversi anni si ottiene quindi lo stato dell'economia di quel paese.

Per quanto riguarda l'Italia, le variazioni registrate dal **Pil** nel primo trimestre dell'anno (-5,9% annuo e -2,4% sul precedente trimestre) sono le peggiori dal 1980. Lo spiega l'Istat sottolineando che si tratta del quarto calo consecutivo: una situazione simile si era registrata tra il '92 e il '93 con sei variazioni negative di seguito, ma di entità minore. Inoltre, secondo il rapporto Ocse, il Pil italiano calerà del 5,3% nel 2009 e ci sarà una lenta ripresa, +0,4%, l'anno successivo.

Ciò che viene criticato nello “*JAK Boken*” è che il PIL tiene conto solo della produzione e del consumo, senza prendere in considerazione la qualità dei servizi o la variazione delle risorse naturali. Cito un esempio qui riportato<sup>226</sup>: se un soggetto raccoglie dei funghi e li vende al mercato, il valore dei funghi viene compreso nel calcolo del PIL. Se, invece, raccoglie i funghi e poi li cucina per familiari e amici, il valore non viene compreso nel PIL. In entrambi i casi si tratta di una risorsa naturale estratta e consumata: il valore di una risorsa estratta dovrebbe comunque essere considerato, sia che venga venduta, sia che venga utilizzata in altra maniera.

Le risorse naturali stanno diminuendo, a causa dello sconsiderato utilizzo di risorse non rinnovabili che ha altresì contribuito ad una crescente distruzione dell’ambiente e alla riduzione della biodiversità. Ormai questa non è più una tesi isolata, una voce fuori dal coro: sono sempre più frequenti ed insistenti le denunce da parte del mondo scientifico e non. Esponenti illustri del panorama dello spettacolo, della cultura, della politica, dell’edilizia, si dimostrano sempre più sensibili nei confronti di questo tema. Ad esempio il cantante e musicista Ben Harper ha stampato gli album del suo ultimo cd “White lies for dark times” su carta di soia, e ha partecipato all’Earth Day a Roma, concerto che ha aderito al progetto *LIFE GATE* ([www.lifegate.it](http://www.lifegate.it)) per ridurre le emissioni di anidride carbonica tramite una serie di eco-azioni e la creazione/tutela di spazi verdi in Costa Rica e nella stessa Roma. Il presidente U.S.A. Barack Obama sta praticamente rivoluzionando il mercato dell’auto nel suo Paese, stanziando finanziamenti per produrre veicoli ecologici (auto ibride, elettriche, ad idrogeno). Ha inoltre fissato limiti massimi per i livelli di Co2, da raggiungere entro 7 anni, che determineranno anche un notevole risparmio nei consumi: le auto, infatti, dovrebbero percorrere quasi 18 km con un litro di carburante. Altro importante passo in avanti è il diffondersi della bioedilizia, ovvero il costruire attraverso particolari metodi e materiali provenienti dalla natura, che consentono di abbattere la spesa energetica e, di conseguenza, l’inquinamento prodotto da riscaldamento, illuminazione e climatizzazione. Alcuni esempi sono: le case realizzate interamente in legno di pino, l’installazione di pannelli solari per produrre energia elettrica e acqua calda, la progettazione di ambienti con la funzionalità tipica delle serre.

---

<sup>226</sup>

Simonetti, Giorgio, *op. cit.*, pag. 111

In conclusione, l'economia dovrebbe essere misurata con valori positivi in relazione a ciò di cui le persone hanno bisogno e domandano, con valori negativi per ciò che viene consumato, compreso il depauperamento delle risorse naturali.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup> Simonetti, Giorgio, *op. cit.*, pag. 113